

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 6 al 19 febbraio 1990)

INDICE

BONORA ed altri: sulle iniziative da assumere a sostegno delle zone della Valle Padana danneggiate dalle grandinate dei mesi di giugno e luglio 1989 (4-03678) (risp. MANNINO, <i>ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	Pag. 2815	per l'adozione di provvedimenti volti a garantire in Basilicata un adeguato servizio di pronto intervento nei casi di incendio (4-01904) (risp. GAVA, <i>ministro dell'interno</i>)	Pag. 2820
BOSSI: sullo stato della pratica relativa all'indennizzo spettante ad Angelina Corelli per i beni perduti nelle zone cedute alla Jugoslavia (4-03868) (risp. CARLI, <i>ministro del tesoro</i>)	2816	sull'esclusione delle regioni Basilicata e Calabria dai programmi di investimento dell'IRI (4-03404) (risp. MISASI, <i>ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i>)	2822
per un intervento volto a dotare la città di Milano di un secondo centro per il ritiro dei pacchi postali (4-04118) (risp. MAMMI, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	2817	CARLOTTO: per l'estensione ai comuni della provincia di Cuneo, colpiti da siccità, delle provvidenze previste dal decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231 (4-03923) (risp. MANNINO, <i>ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	2823
BUSSETI: sull'istanza presentata ai sensi della legge 28 febbraio 1986, n. 44, sull'imprenditoria giovanile nel Mezzogiorno, dalla società Florrivera di Andria (Bari) per la realizzazione di un progetto di serricoltura di alto pregio (4-03900) (risp. MISASI, <i>ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i>)	2817	CHIMENTI ed altri: sulla mancata corresponsione al personale del Commissariato dello Stato presso la regione Sicilia dell'indennità prevista dalle leggi n. 455 del 1985 e n. 400 del 1988 (4-03326) (risp. MACCANICO, <i>ministro senza portafoglio per gli affari regionali e i problemi istituzionali</i>)	2824
CALVI: per la revisione delle norme che regolano l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità (4-04313) (risp. FORMICA, <i>ministro delle finanze</i>)	2818	CORLEONE: sugli istituti di credito della Sicilia abilitati a compiere operazioni valutarie all'estero e sui dati relativi a tali operazioni per il periodo 1980-1988 (4-03257) (risp. CARLI, <i>ministro del tesoro</i>)	2825
CARDINALE: sui provvedimenti che si intende adottare a favore dell'economia agraria della Basilicata, danneggiata dalla siccità (4-00418) (risp. MANNINO, <i>ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	2820	CORLEONE ed altri: sulla mancata concessione, da parte del sindaco di Treviso, della sala comunale del Palazzo dei Trecento per lo svolgimento del congresso del Movimento italiano transessuali (4-02812) (risp. GAVA, <i>ministro dell'interno</i>)	2827

<p>COVELLO, GIACOVAZZO: sullo stato delle richieste inoltrate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dalle regioni meridionali a seguito dei danni arrecati al settore agricolo dalle avversità atmosferiche del 1987 (4-00406) (risp. MANNINO, <i>ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>) Pag. 2828</p>	<p>disponibili ad aderire a forme di prepensionamento (4-03609) (risp. CARLI, <i>ministro del tesoro</i>) Pag. 2841</p>
<p>D'AMELIO ed altri: per il riconoscimento dello stato di calamità naturale per l'agricoltura lucana danneggiata dalla siccità (4-02761) (risp. MANNINO, <i>ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>) 2829</p>	<p>GIUSTINELLI ed altri: per un intervento volto ad evitare che l'amministrazione finanziaria proceda ad ingiunzioni di pagamento riguardanti il bollo auto per anni precedenti nei confronti di cittadini che hanno regolarmente pagato la tassa di circolazione (4-04347) (risp. FORMICA, <i>ministro delle finanze</i>) 2842</p>
<p>DE CINQUE: per il potenziamento dell'organico del personale dell'ufficio del registro di Chieti (4-04345) (risp. FORMICA, <i>ministro delle finanze</i>) 2830</p>	<p>IANNIELLO: sul clima di tensione venutosi a creare presso la XIII divisione della direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro a seguito della nomina del nuovo dirigente dottor Ricci (4-04102) (risp. CARLI, <i>ministro del tesoro</i>) 2844</p>
<p>DIONISI: per la sollecita realizzazione della rete fognaria del Terminillo (Rieti) (4-02254) (risp. MISASI, <i>ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i>) 2831</p>	<p>IMPOSIMATO: per la predisposizione di un'inchiesta in merito alle irregolarità poste in essere dal comune di Capodrise (Caserta) nella costituzione della commissione di cui all'articolo 14 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e nella erogazione dei fondi per la ricostruzione degli edifici colpiti dal terremoto del 1980 (4-01184) (risp. MISASI, <i>ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i>) 2846</p>
<p>DUJANY: sull'opportunità di consentire che i posti di preside vacanti nelle scuole medie con lingua di insegnamento slovena siano occupati da titolari (4-03793) (risp. MATTARELLA, <i>ministro della pubblica istruzione</i>) 2833</p>	<p>sulla chiusura, in data 14 ottobre 1989, di tutte le scuole di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) per consentire la partecipazione di docenti ed alunni ad una manifestazione pseudoambientalista indetta dalla locale sezione della Democrazia Cristiana (4-03973) (risp. MATTARELLA, <i>ministro della pubblica istruzione</i>) 2847</p>
<p>FERRARA Pietro: per un intervento volto ad assicurare ai territori dei comuni di Pachino e Portopalo di Capo Passero (Siracusa) un adeguato servizio antincendio (4-03438) (risp. GAVA, <i>ministro dell'interno</i>) 2834</p>	<p>INNAMORATO: sulle iniziative che si intende assumere in relazione ai maltrattamenti inflitti alla signora Clara Volpe di Castellnuovo Cilento dalla polizia stradale di Vallo della Lucania (4-02137) (risp. GAVA, <i>ministro dell'interno</i>) 2848</p>
<p>FILETTI: per la realizzazione di una sede decentrata dei vigili del fuoco di Agrigento nella zona di Villaggio Mosè (4-02736) (risp. GAVA, <i>ministro dell'interno</i>) 2836</p>	<p>LONGO: sull'atteggiamento vessatorio e discriminatorio tenuto dalle autorità comunali di Padova nei confronti del circolo Bikò's dell'ARCI (4-03529) (risp. GAVA, <i>ministro dell'interno</i>) 2849</p>
<p>GALEOTTI, TEDESCO TATÒ: per un intervento volto a porre fine ai disservizi postali che si registrano nella città di Arezzo (4-03942) (risp. MAMMÌ, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) 2837</p>	<p>LOPS: sul clima di conflittualità creatosi presso il comune di Sannicandro di Bari e sulla opportunità di trasferire il segretario comunale (4-00948) (risp. GAVA, <i>ministro dell'interno</i>) 2851</p>
<p>GAMBINO, CROCETTA: per la dichiarazione dello stato di calamità naturale per le zone delle province di Agrigento e Caltanissetta danneggiate dalle grandinate del 1987 (4-00542) (risp. MANNINO, <i>ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>) 2839</p>	<p>per l'adozione di provvedimenti a favore degli agricoltori della zona di Terlizzi</p>
<p>GAROFALO ed altri: sulle gravissime irregolarità riscontrate nella gestione della USL n. 9 di Cosenza (4-01747) (risp. CARLI, <i>ministro del tesoro</i>) 2840</p> <p>per un intervento volto a bloccare l'iniziativa del Banco di Napoli concernente l'assunzione di figli di propri dipendenti</p>	

(Bari) colpiti dalle nevicate del dicembre 1988 (4-02616) (risp. MANNINO, <i>ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	Pag. 2851	PETRARA, LOPS: per l'assunzione di iniziative a favore dei produttori agricoli dei comuni della provincia di Bari danneggiati dalla gradinata del 30 giugno 1987 (4-00010) (risp. MANNINO, <i>ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	Pag. 2862
MALAGODI: per un intervento volto a favorire un rafforzamento patrimoniale delle banche popolari (4-03611) (risp. CARLI, <i>ministro del tesoro</i>)	2852	per l'istituzione a Gravina di Puglia (Bari) di un distaccamento dei vigili del fuoco e per ristabilire corrette relazioni sindacali presso la caserma dei vigili del fuoco di Bari, compromesse dall'atteggiamento del dirigente ingegner Biscardi (4-03052) (risp. GAVA, <i>ministro dell'interno</i>)	2862
MANCIA: per il restauro del complesso architettonico delle suore clarisse e della chiesa di San Nicolò di Osimo (Ancona) (4-03952) (risp. FACCHIANO, <i>ministro per i beni culturali e ambientali</i>)	2853	PIERALLI, SERRI: sulla mancata inclusione della Namibia tra i paesi beneficiari della cooperazione allo sviluppo di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo del 7 novembre 1989 (4-04293) (risp. AGNELLI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	2863
MANTICA: per un intervento presso la CONSOB affinché eserciti tutti i poteri ad essa conferiti dalla legge nei confronti della società di revisione Andersen (4-01199) (risp. CARLI, <i>ministro del tesoro</i>)	2854	PINNA: per l'adozione di provvedimenti a sostegno delle aziende agro-pastorali della Sardegna, gravemente danneggiate dalla siccità (4-02637) (risp. MANNINO, <i>ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	2864
MANZINI ed altri: per un intervento volto a sospendere le intimidazioni di rilascio inviate ai concessionari delle abitazioni di cui alla legge 27 giugno 1949, n. 329 (4-03475) (risp. FORMICA, <i>ministro delle finanze</i>)	2856	PINTO: per un'equa distribuzione tra le province della Campania, con particolare riferimento a quella di Salerno, dei fondi previsti dalla legge n. 64 del 1986 (4-03485) (risp. MISASI, <i>ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i>)	2865
MERAVIGLIA: per la rimozione degli ostacoli burocratici che impediscono la nomina di un supplente per la cattedra del professore Gianfranco Ciurluini eletto sindaco di Tarquinia (Roma) (4-02443) (risp. GAVA, <i>ministro dell'interno</i>)	2857	PIZZO: sulle valutazioni del Governo in merito al rapporto tra la società sportiva Napoli ed il calciatore argentino Diego Maradona (4-03768) (risp. MURATORE, <i>sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>)	2866
MISSERVILLE: sulle misure allo studio in relazione alle estorsioni ed alle minacce di stampo camorristico poste in essere ai danni delle ditte impegnate nei lavori di ammodernamento dell'autostrada del Sole in provincia di Frosinone (4-02357) (risp. GAVA, <i>ministro dell'interno</i>)	2858	POLLICE: sulla regolarità della gestione dei fondi per le opere pubbliche nella ricostruzione del post-terremoto campano, con particolare riferimento alla realizzazione delle abitazioni a Monte Ruscello (Napoli) (4-00212) (risp. LATTANZIO, <i>ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile</i>)	2866
PERUGINI: sui progetti presentati dalla FIAT e dall'Olivetti nel quadro dei programmi di investimento di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64 (4-01037) (risp. MISASI, <i>ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i>)	2859	per l'assunzione di iniziative volte alla predisposizione di un'inchiesta in merito al licenziamento di 25 dipendenti della Nuova INDEMI (4-01644) (risp. DONAT-CATTIN, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	2868
per la realizzazione dei programmi e delle progettazioni finanziate in Calabria ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64 (4-02444) (risp. MISASI, <i>ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i>)	2860	per il recupero dell'antico complesso alberghiero-termale di proprietà dell'Ente di assistenza e beneficenza denominato Pio Monte della Misericordia situato nel comune di Casamicciola Terme nell'isola	
sugli alloggi di proprietà della amministrazione dei monopoli di Stato recentemente riscattati dagli assegnatari nonché sulla loro eventuale successiva vendita a libero mercato (4-04340) (risp. FORMICA, <i>ministro delle finanze</i>)	2861		

d'Ischia (Napoli) (4-03010) (risp. GAVA, <i>ministro dell'interno</i>) Pag. 2869	sulle iniziative che si intende assumere in relazione agli episodi di violenza recentemente manifestatisi in provincia di Firenze contro i comizi e le sezioni del MSI-DN (4-03521) (risp. GAVA, <i>ministro dell'interno</i>) Pag. 2881
sulla regolarità del progetto del comune di Mazzarrà Sant'Andrea (Messina) concernente lo sbarramento subalveare del torrente Mazzarrà (4-03226) (risp. MISASI, <i>ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i>) 2871	SANTINI: sull'entità degli armamenti atomici presenti nel nostro paese (4-04063) (risp. MARTINAZZOLI, <i>ministro della difesa</i>) 2882
sull'attuale numero dei generali di squadra aerea, sull'elevazione del limite di età proposta per tali ufficiali e sull'intento di favorire in tal modo il generale Pisano (4-03412) (risp. MARTINAZZOLI, <i>ministro della difesa</i>) 2872	SERRI: per un intervento volto a tutelare i diritti della popolazione Rom, anche in relazione alle condizioni detentive dei due ragazzi Nido Sainouski e Mirvetta Sali (4-03926) (risp. VASSALLI, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) 2882
sui motivi per i quali il generale Domenico Zauli è stato nuovamente assegnato alla direzione generale del personale dell'Aeronautica (4-03415) (risp. MARTINAZZOLI, <i>ministro della difesa</i>) 2873	TORNATI ed altri: sull'inadeguatezza dell'organico del tribunale di Urbino (Pesaro) (4-04176) (risp. VASSALLI, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) 2884
sulle iniziative che si intende assumere in relazione ai metodi di gestione del personale utilizzati presso il CSA (Centro elettronico della direzione generale della SIP a Roma) (4-03606) (risp. MAMMI, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) 2873	VECCHI, BRINA: sulla deducibilità ai fini dell'IRPEF del contributo fatto versare dalla USL n. 31 di Ferrara per rette di ricovero di anziani (4-04344) (risp. FORMICA, <i>ministro delle finanze</i>) 2885
sulla veridicità della notizia secondo la quale nei sottoscala della Corte di cassazione giacerebbero duecento personal computer IBM in attesa di una delibera di assegnazione (4-03884) (risp. VASSALLI, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) 2875	VECCHI, SANTINI: sulla inadeguatezza e le disfunzioni del servizio postale di Ferrara, con particolare riferimento al trasporto postale urbano gestito dalla ditta Mesiti (4-04051) (risp. MAMMI, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) 2886
PONTONE: per la sollecita concessione della cittadinanza italiana alla signora Eva Krigerova (4-01871) (risp. GAVA, <i>ministro dell'interno</i>) 2876	VENTRE: per un intervento volto a garantire che i Sottosegretari di Stato non esulino dalle loro competenze, in relazione ai casi dell'onorevole Giuseppe Galasso, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, e dell'onorevole Gorgoni, sottosegretario per la difesa, che hanno inaugurato alcuni uffici postali (4-03291) (risp. MAMMI, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) 2888
sul mutuo concesso dal Banco di Napoli al comune di Napoli per la realizzazione di parcheggi nella città (4-02696) (risp. CARLI, <i>ministro del tesoro</i>) 2876	VENTURI: sull'esclusione di aziende marchigiane da quelle convocate per l'individuazione dell'impresa che dovrà eseguire i lavori per la posa in opera della scogliera di ponente del litorale di Pesaro (4-03630) (risp. PRANDINI, <i>ministro dei lavori pubblici</i>) 2889
sulle irregolarità riscontrate dal TAR della Campania nell'elezione a consigliere circoscrizionale di Patrizio Vitalone (4-02806) (risp. GAVA, <i>ministro dell'interno</i>) 2877	VETERE: sul personale ausiliario, in particolare con la qualifica di custode e guardia notturna, assunto dal Ministero per i beni culturali e ambientali in base alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e sull'applicazione, da parte della citata amministrazione, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, concernente
SALERNO: per un intervento volto a garantire l'inserimento degli insegnanti di tecnica professionale e di tecnologia alberghiera e pratica operativa nelle apposite classi di concorso (4-04150) (risp. MATTARELLA, <i>ministro della pubblica istruzione</i>) 2878	
SANESI: per l'adozione di misure a favore dei produttori agricoli della provincia di Grosseto, colpita negli ultimi anni da numerose calamità (4-03367) (risp. MANNINO, <i>ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>) 2879	

l'assunzione di personale trimestrale (4-03085) (risp. FACCHIANO, <i>ministro per i beni culturali e ambientali</i>) Pag. 2890	dalla Società autostrade per ogni giornata lavorativa di un operatore della polizia stradale che presti servizio nei reparti autostradali (4-03041) (risp. GAVA, <i>ministro dell'interno</i>) Pag. 2893
VISIBELLI: sulla regolarità della licenza in base alla quale opera l'Istituto di vigilanza metronotte Barletta di Barletta (4-02063) (risp. GAVA, <i>ministro dell'interno</i>) 2892	sui criteri in base ai quali l'Italgas non ha ritenuto di affidare alle imprese locali i lavori di metanizzazione relativi al centro storico di Barletta (Bari) (4-03393) (risp. DONAT-CATTIN, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 2894

BONORA, VERCESI, MANZINI. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - Premesso:

che durante i mesi di giugno e luglio 1989 molte zone della Valle Padana sono state colpite da eccezionali grandinate che hanno compromesso quasi totalmente le colture, creando gravi difficoltà agli operatori agricoli e zootecnici;

che, solo a titolo esemplificativo, si segnala il caso della zona circostante il comune di Volta Mantovana, dove una grandinata ha colpito oltre 2.000 ettari coltivati a soia, pescheti, ortaggi, vite, prati e granturco, distruggendo le colture per il 70-80 per cento,

gli interroganti chiedono di sapere:

se risulti al Ministro in indirizzo che le regioni colpite dal danno descritto, in particolare la Lombardia, l'Emilia-Romagna ed il Veneto, abbiano provveduto alla delimitazione dei territori colpiti ed alla entità del danno subito, come previsto dalla legislazione vigente;

quali iniziative intenda prendere il Ministro in indirizzo, intervenendo, possibilmente con finanziamento a tasso agevolato, tenendo anche conto che le provvidenze previste dalla legge n. 590 del 1981 ed inerenti ad analogo danno avvenuto nel 1987 devono ancora trovare realizzazione.

(4-03678)

(25 luglio 1989)

RISPOSTA. - In riferimento a quanto esposto dagli onorevoli interroganti, si rappresenta che per le grandinate verificatesi nei mesi di giugno e luglio 1989 in molte zone della Valle Padana, sono stati emessi, su motivata proposta delle regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia, i sottoindicati decreti di declaratoria che tengono conto anche di altre avversità verificatesi nelle stesse regioni nel corso dell'anno 1989:

Emilia-Romagna: decreto ministeriale n. 1555 del 2 ottobre 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 6 novembre 1989);
decreto ministeriale n. 2124 del 25 novembre 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 23 dicembre 1989).

Veneto: decreto ministeriale n. 1651 del 2 ottobre 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 6 novembre 1989);
decreto ministeriale n. 2228 del 29 dicembre 1989 (in corso di pubblicazione).

Lombardia: decreto ministeriale n. 1860 del 14 dicembre 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 1990);
decreto ministeriale n. 2184 del 22 dicembre 1989 (in corso di pubblicazione).

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste

MANNINO

(8 febbraio 1990)

BOSSI. - *Al Ministro del tesoro.* - Premesso:

che in data 3 febbraio 1970 la direzione generale del tesoro (IGBIE, protocollo n. 508491/ posizione n. 20944/TC) comunicava al signor Giuseppe Corelli, residente in Trieste - via Giulia 37, nato a Dragucco Pisino il 5 novembre 1907, e ora deceduto, il riconoscimento dell'indennizzo ai sensi delle leggi 8 novembre 1956, n. 1325, e 6 marzo 1968, n. 193, per la perdita dei beni di sua proprietà in territorio delle ex province di Pola, Fiume e Zara poi passate alla Jugoslavia, quale profugo giuliano-dalmata;

che alla figlia Angelina Corelli, nata a Rozzo Colmo (Fiume) il 23 novembre 1928, e attualmente residente in Como - via Salita San Donato 5, quale unica erede non è stato ancora liquidato l'indennizzo stabilito, secondo lo stanziamento e le modalità di cui all'articolo 79 della legge 5 aprile 1985, n. 135, pur essendo affetta da forme invalidanti,

l'interrogante chiede di conoscere lo stato della relativa pratica.

(4-03868)

(3 ottobre 1989)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la liquidazione dell'indennizzo per i beni abbandonati in Jugoslavia dal signor Giuseppe Corelli.

Al riguardo si fa presente che, a seguito della domanda presentata a suo tempo dall'interessato, sono state corrisposte al signor Corelli, ai sensi della legge n. 193 del 6 marzo 1968, lire 2.547.000.

Con l'entrata in vigore della legge n. 135 del 15 aprile 1985, la signora Angelina Corelli, in qualità di erede, ha chiesto la riliquidazione dell'indennizzo, prevista dalla legge stessa.

Questa amministrazione, in data 1° settembre 1988, ha invitato l'interessata a produrre idonea documentazione successoria, che, peraltro, non è mai pervenuta, in quanto la signora Corelli è risultata sconosciuta all'indirizzo da lei stessa fornito.

Si è, pertanto, provveduto a ripetere la richiesta all'indirizzo indicato nell'interrogazione.

Si assicura l'onorevole interrogante che, appena perverranno i documenti richiesti, il fascicolo verrà sottoposto all'esame della competente Commissione interministeriale, per la concessione della integrazione dell'indennizzo prevista dalla citata legge n. 135 del 5 aprile 1985.

Il Ministro del tesoro

CARLI

(6 febbraio 1990)

BOSSI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che a Milano è attivato un solo centro - «Pacchi Farini» - per il ritiro dei pacchi postali scondizionati o che non si è potuto recapitare per assenza del destinatario, sito in piazzale Lugano 21;

che tale centro, dislocato a nord-ovest lungo la circonvallazione filoviaria, risulta particolarmente scomodo per i cittadini residenti nelle zone sud ed est della città, costretti, per servirsene, a un tragitto superiore ad un'ora con gli ordinari mezzi di trasporto pubblico,

l'interrogante chiede di sapere se sia intendimento dell'amministrazione postale provvedere a dotare Milano di un secondo centro per il ritiro dei pacchi in modo che i settori più lontani dal primo possano essere convenientemente serviti.

(4-04118)

(22 novembre 1989)

RISPOSTA. - Al riguardo si comunica che questa amministrazione, rendendosi conto dei disagi sopportati dagli utenti milanesi per ritirare i pacchi scondizionati e quelli non recapitati a domicilio per loro assenza, ha programmato il decentramento della consegna dei pacchi medesimi presso altri tre uffici e precisamente:

- 1) ufficio principale postale Milano Ticinese - via Bonghi 5 (zona sud);
- 2) ufficio principale postale Milano Baggio - via Bagarotti (zona ovest);
- 3) ufficio principale postale Milano ferrovia corr. - via F. Aporti (zona centro-est).

Si prevede che la misura anzidetta potrà concretizzarsi nei primi mesi dell'anno in corso; nel frattempo è stato disposto il prolungamento dell'orario di servizio presso la sportelleria «pacchi inesitati» dell'ufficio postale «pacchi Farini» nelle ore pomeridiane di tutti i giorni feriali.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MAMMI

(7 febbraio 1990)

BUSSETI. - *Al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* - Premesso che da circa un anno la Florrivera srl di Andria (Bari) ha presentato articolata e documentata istanza al «Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile» per la realizzazione di un interessante «progetto di una unità produttivo-commerciale nella serricoltura di alto pregio», per una spesa di impianto di circa 5 miliardi, con la previsione di impiego di addetti per 25 unità, in attuazione della legge n. 44 del 1986, l'interrogante chiede di conoscere:

- 1) le ragioni per le quali l'istanza non abbia ricevuto ad oggi impulsi di sorta;
- 2) quali tempi tecnici siano ancora necessari per la definizione della pratica;
- 3) quante istanze, presentate successivamente a quella della Florrivera, protocollata con il n. 2219, siano state definite ovvero avviate a definizione.

(4-03900)

(5 ottobre 1989)

RISPOSTA. - Si risponde alla interrogazione in oggetto dopo avere acquisito gli opportuni elementi informativi dal Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, di cui alla legge n. 44 del 28 febbraio 1986.

Il progetto presentato dalla Florrivera srl è attualmente all'esame dell'apposito nucleo di valutazione e al più presto sarà sottoposto all'anzidetto Comitato per le decisioni in merito alla richiesta di ammissibilità alle agevolazioni previste dalla citata legge n. 44 del 1986.

Il progetto, la cui istruttoria è iniziata seguendo rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, prevede una attività produttivo - commerciale nell'ambito della serricoltura di alto pregio. Una parte consistente della produzione (circa il 34 per cento) verrebbe venduta sui mercati esteri, estremamente difficili e competitivi. L'investimento previsto è di circa 5 miliardi e si colloca, pertanto, sul tetto massimo agevolabile.

Le serre che la Florrivera intende realizzare coprirebbero una superficie totale di circa 14.000 metri quadrati; le piantine prodotte sarebbero circa 720.000, di cui 432.000 della specie *Spathiphilium* e 288.000 della specie *Anthurium*.

La dimensione del progetto, la sua complessità e le previsioni di vendita di parte dei prodotti all'estero hanno richiesto una serie di approfondimenti che hanno comportato tempi istruttori più lunghi di quelli medi normalmente impiegati. Questo spiega perchè alcuni progetti, di dimensioni più modeste e di minor complessità, pur essendo stati messi in istruttoria successivamente a quello di cui trattasi, siano già stati esaminati.

*Il Ministro senza portafoglio
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*

MISASI

(15 febbraio 1990)

CALVI. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, regola la riscossione e l'accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità;

che questa legge, all'articolo 17, stabilisce che la minima unità di misura delle affissioni pubblicitarie, ai fini delle imposte suddette, è di un metro quadrato, anche laddove il cittadino abbia posto in essere un cartello pubblicitario di soli cinque centimetri;

che quest'ultima norma, nella sua pratica attuazione, crea una disparità di trattamento, obbligando il cittadino a pagare un identico importo per una diversa posizione giuridica, ledendo gravemente il principio dell'uguaglianza di fronte alla legge, previsto dall'articolo 3 della Costituzione;

che, con successiva normativa (legge 29 ottobre 1987, n. 440), l'imposta base, già di per sè discriminatoria, è stata sostituita con l'altra più esosa, abrogando esplicitamente l'articolo 8 del decreto del

Presidente della Repubblica n. 639 del 1972, che disponeva l'aumento del 150 per cento sulla tariffa base menzionata nella legge istitutiva del 1972;

che, in base all'ultima normativa (decreto-legge 30 giugno 1987, n. 256, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440), sono state istituite nuove tariffe e aumenti cumulati sulle stesse in riferimento soprattutto alla istituita zona speciale, per cui il cittadino, già discriminato dalle unità di misura (come menzionato), viene a trovarsi in una situazione estremamente vessatoria e a dover sopportare un onere di imposta che, a distanza di un solo anno, è aumentato del 200 per cento,

l'interrogante, al fine di rimuovere tale stato estremamente vessatorio nei confronti di commercianti, artigiani e professionisti, chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro delle finanze intenda adottare al fine di rimuovere la gravissima situazione venutasi a creare in merito, ritenendo necessario rivedere la normativa sulla suddetta imposta ai seguenti fini:

eliminare la grave disparità di trattamento per quanto inerente alla unità di misura posta a base dell'imposta;

diminuire l'entità degli aumenti effettuati, perchè non parametrati ad alcun indice legale (Istat o altri);

imporre ai comuni la gestione del servizio al fine di eliminare i costi necessari per le stazioni appaltanti in materia;

determinare che le zone speciali che non debbono superare il 20 per cento della superficie territoriale siano riferite, però, a quelle del solo centro urbano;

eliminare dall'imposta di cui sopra tutti gli enti e le associazioni che non hanno scopo di lucro (enti sportivi e morali).

(4-04313)

(23 gennaio 1990)

RISPOSTA. - Non si ritiene di poter condividere le osservazioni circa la presunta lesione del principio costituzionale di uguaglianza determinata dalla disposizione di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, che stabilisce in un metro quadrato la misura minima posta a base dell'imposta comunale sulla pubblicità.

Tale misura è stata suggerita sia da evidenti ragioni di opportunità e speditezza procedurale che dalla considerazione che ben difficilmente si può ritenere conveniente ed efficace un messaggio pubblicitario di dimensioni sensibilmente inferiori al predetto limite.

Va poi precisato, con riferimento ai quesiti specifici, che gli aumenti tariffari recati dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440 (che ha convertito in legge il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359) sono stati introdotti in sede parlamentare, e, giusta gli indirizzi di politica economica generale, sono finalizzati al riequilibrio finanziario degli enti locali.

Per quanto concerne il tipo di gestione, si soggiunge che l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione del tributo in questione, a norma dell'articolo 38 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639, può essere attuato solo nel caso che

il comune interessato lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico ed organizzativo.

Quanto alle osservazioni relative alle zone speciali non può condividersi la proposta di limitarle al solo centro urbano, considerato che non sempre la pubblicità realizzata in zone centrali ha maggiore efficacia rispetto a quella posta in essere in zone periferiche, ma intensamente frequentate.

Infine, in ordine alla proposta di esentare gli enti e le associazioni sportive e morali dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità, occorre rammentare che tali enti, ai sensi della normativa vigente, godono già di una riduzione d'imposta pari al 50 per cento. Se si aggiunge che non è sempre agevole riconoscere come «non di lucro» le attività svolte dagli enti in questione e che comunque, per ciò che riguarda le pubbliche affissioni, una parte dei diritti corrisposti costituisce la remunerazione del servizio reso dai comuni, appare chiara l'inopportunità di prevedere per i più volte citati enti ed associazioni il beneficio della totale esenzione dal tributo in questione.

Il Ministro delle finanze

FORMICA

(8 febbraio 1990)

CARDINALE. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - Per conoscere quali urgenti provvedimenti si intende adottare per sostenere l'economia agricola della regione Basilicata, in particolar modo del Metapontino, duramente colpita da una troppo prolungata siccità.

(4-00418)

(1° ottobre 1987)

RISPOSTA. - Con decreto ministeriale n. 1995 del 23 novembre 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1987) è stato riconosciuto, tra l'altro, il carattere di eccezionalità della siccità verificatasi nella primavera 1987 in provincia di Matera, in cui ricade il territorio del Metapontino, ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla legge n. 590 del 1981.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste

MANNINO

(31 gennaio 1990)

CARDINALE. - *Ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* - Premesso:

che nelle ultime settimane si sono puntualmente verificati in Basilicata, e in provincia di Matera in particolare, disastrosi incendi che hanno procurato anche vittime e che hanno interessato campi coltivati a cereali in cui non si era ancora effettuato il raccolto, vaste aree boschive nonché campi di stoppie;

che quest'anno il fenomeno degli incendi è molto aumentato, forse anche a causa delle alte temperature che stanno investendo le regioni meridionali, procurando notevoli danni alle attività economiche, specialmente delle aree interne, oltre che seri pericoli per la pubblica incolumità;

che nonostante la permanente mobilitazione e lo spirito di abnegazione dei corpi preposti alla prevenzione e al pronto intervento nei casi di incendio, la situazione continua a rimanere incontrollata a causa della esiguità delle forze impiegate e dei mezzi disponibili;

che i comuni non sono nelle condizioni di intervenire per le note difficoltà economiche e per i divieti imposti dalla legge finanziaria in ordine all'impiego di manodopera e di mezzi;

che l'orografia della regione e la dislocazione delle scarse sedi dei vigili del fuoco non consentono di raggiungere in tempi ragionevolmente brevi tutte le aree esposte agli incendi,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno adottare misure eccezionali per fronteggiare la drammatica situazione esistente nella regione, mettendo gli enti locali, le amministrazioni forestali e le strutture della protezione civile nella condizione innanzitutto di prevenire gli incendi e, al verificarsi, di assicurare adeguati e tempestivi interventi.

(4-01904)

(7 luglio 1988)

RISPOSTA. - La legge 1° marzo 1975, n. 47, e il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, attribuiscono alle regioni le competenze in materia di salvaguardia dei boschi dagli incendi. Spetta, pertanto, a queste ultime sia l'elaborazione dei piani anticendio - alla cui approvazione la regione Basilicata ha provveduto - che la gestione delle relative attività di prevenzione, di lotta ed infine di ripristino dell'ambiente naturale distrutto dal fuoco.

Il Dipartimento della protezione civile - secondo un piano nazionale aggiornato ogni anno a mezzo di appositi accordi interministeriali tra il Dipartimento stesso e i Ministeri dell'interno, della difesa e dell'agricoltura e delle foreste - assicura su tutto il territorio nazionale, a mezzo del Centro operativo aereo unificato (COAU), l'impiego dei velivoli e degli elicotteri per il concorso aereo nella lotta.

Le richieste di concorso degli aeromobili antincendio del Servizio nazionale pervengono al COAU dal Centro operativo regionale (COR) che è l'organo responsabile e competente a definire la priorità tra i diversi incendi interessanti il suo territorio.

Ciò premesso, si segnala che nell'anno cui si riferisce l'onorevole interrogante (1988), per incendi sviluppatasi nella sola provincia di Matera, sono stati effettuati interventi aerei per complessive 61 sortite, 161 ore di volo e 1720 tonnellate di liquido estinguente lanciato.

Si ritiene che, in alcuni casi, gli incendi si siano sviluppati per la pratica, purtroppo ancora in uso in quella regione, della bruciatura delle stoppie, spesso eseguita illegittimamente, prima dei termini stabiliti e non con le prescritte modalità.

Le elevate temperature, poi, e l'eccessiva aridità hanno fatto il resto.

In relazione a quanto sopra, la prefettura di Matera, per prevenire per il futuro il grave fenomeno di cui si tratta, ha prospettato alla regione Basilicata l'opportunità di emanare una legge che vieti la bruciatura delle stoppie, individuando nuovi e più civili mezzi per la rimozione dai campi dei residui della mietitura.

A seguito delle direttive impartite anche in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, le forze dell'ordine hanno denunciato all'autorità giudiziaria, per il reato di incendio colposo, quegli agricoltori che, nella bruciatura delle stoppie, non si erano attenuti alle prescrizioni.

In tale contesto è stata anche valutata dal Ministero dell'interno la possibilità di istituire nuovi presidi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella provincia.

Peraltro il piano programmatico predisposto in attuazione della legge 5 dicembre 1988, n. 521, ha previsto l'istituzione nel territorio nazionale di 16 nuovi distaccamenti che presentano, secondo i parametri di valutazione di cui all'articolo 11 della legge 13 maggio 1961, requisiti anticendi superiori a quelli accertati nella Basilicata in genere e nella provincia di Matera in particolare.

Comunque, per far fronte alle esigenze segnalate dall'onorevole interrogante, continuerà a procedersi, nel periodo estivo, a rinforzare le sedi esistenti attraverso il richiamo di vigili discontinui, mentre, non appena ultimate le assunzioni connesse all'aumento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previsto dalla citata legge n. 521, dovrebbe essere disposta l'assegnazione alle stesse sedi (comandi provinciali dei vigili del fuoco di Matera e Potenza) di complessive 31 unità di vigili permanenti (14 Matera e 17 Potenza).

Il Ministro dell'interno
GAVA

(12 gennaio 1990)

CARDINALE. - *Al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e al Ministro delle partecipazioni statali.* - Per sapere:

quali siano stati i motivi che hanno portato ad escludere le regioni Basilicata e Calabria dai programmi di investimento dell'IRI, finalizzati all'innovazione tecnologica e alla ricerca scientifica;

come si intenda ovviare a tale «dimenticanza», tenuto conto che le due regioni sono fra quelle meno sviluppate in tutto il Mezzogiorno e a più alto tasso di disoccupazione anche intellettuale.

(4-03404)

(23 maggio 1989)

RISPOSTA. - Si risponde alla interrogazione in oggetto, facendo presente che gli interventi proposti dall'IRI nell'ambito del contratto di programma al quale intende riferirsi l'onorevole interrogante hanno riguardato esclusivamente le unità del gruppo già operanti nel Mezzogiorno, di cui nessuna è localizzata nelle regioni Basilicata e Calabria.

Occorre peraltro tenere presente che lo stesso IRI ha presentato il progetto Telematica Calabria, a riguardo del quale il Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha impartito all'Agenzia per il Mezzogiorno le opportune disposizioni per l'avvio alla realizzazione mediante stipula di apposita convenzione con il consorzio Telcal. Il progetto, già approvato dal CIPE, prevede una spesa di lire 1.030 miliardi, dei quali sono stati deliberati, per il primo triennio di attuazione, 310 miliardi. Il progetto comporta la realizzazione di un sistema integrato di interventi di informatica in varie aree regionali (sanità, territorio, ricerca, pubblica amministrazione locale, università a distanza, eccetera) appoggiato ad una rete di telecomunicazioni capillare, i cui principali utilizzatori saranno la regione e gli altri enti pubblici locali (USL, province, comuni, eccetera) nonché gli uffici locali di alcune amministrazioni centrali. L'impegno occupazionale per il primo triennio è valutato in circa 300 specialisti l'anno.

Al momento attuale l'Agenzia per il Mezzogiorno sta preparando la cennata convenzione che, non appena predisposta, verrà formalizzata con le dovute sottoscrizioni.

Per quanto concerne altre iniziative, si fa presente che alcuni interventi nelle due indicate regioni si stanno definendo nell'ambito di alcuni contratti ed intese di programma in corso di esame.

*Il Ministro senza portafoglio
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*
MISASI

(15 febbraio 1990)

CARLOTTO. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* - Premesso:

che nella spirante stagione estiva si è verificata anche nel Piemonte sud-occidentale e, segnatamente, in provincia di Cuneo, una eccezionale ondata di siccità che ha gravemente danneggiato i raccolti in corso di maturazione (frutta, ortaggi e foraggi in particolar modo);

che da una stima condotta da tecnici esperti specializzati risulta che il danno arrecato da tale circostanza per la sola provincia di Cuneo ammonta a oltre 500 miliardi;

che ciò, in misura oscillante, si verifica ormai assai sovente nelle stagioni estive e impone provvedimenti di rimedio che non sono del resto impossibili, essendo la provincia di Cuneo compresa in un arco di vallate alpine ricche di acque che dovrebbero essere utilmente invase nella stagione invernale per l'utilizzo nella stagione estiva, per cui appare opportuno ed urgente uno studio concreto del problema a tempi brevi;

che, frattanto, però, gli operatori in agricoltura per quest'anno devono sopportare il gravissimo danno della perdita di circa il 30 per cento del loro prodotto senza che sia loro consentito di accedere ad alcuna provvidenza in merito;

che col decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, sono state adottate misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla siccità in alcune regioni del Mezzogiorno e nella provincia di Grosseto;

che non appare giustificato che tale provvedimento riguardi solo una parte del territorio nazionale e non sia invece più correttamente esteso anche alle province del Nord maggiormente colpite dal fenomeno, quali per esempio la provincia di Cuneo;

che ciò è richiesto a gran voce legittimamente dalle popolazioni di quella provincia, penalizzate dal fatto di essere state escluse dal provvedimento sopra citato,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano, previa urgente diligente indagine, di promuovere il provvedimento di estensione anche alla provincia di Cuneo del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, citato in premessa.

(4-03923)

(18 ottobre 1989)

RISPOSTA. - In relazione alla richiesta segnalata dall'onorevole interrogante si fa presente che, alla data odierna, la regione Piemonte non ha avanzato alcuna proposta di intervento per la siccità nella provincia di Cuneo.

Si precisa, inoltre, che il decreto-legge n. 231 del 1989, convertito dalla legge n. 286 del 1989, prevede interventi solo nelle aree del Mezzogiorno e nelle province di Grosseto, Siena, Viterbo e Pesaro gravemente colpite dalla siccità, per le quali la sola legge n. 590 del 1981 e successive modifiche ed integrazioni si è dimostrata insufficiente a coprire i fabbisogni finanziari delle aziende agricole danneggiate.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste

MANNINO

(8 febbraio 1990)

CHIMENTI, ZANGARA, PARISI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e i problemi istituzionali.* - Premesso che il personale del Commissariato dello Stato presso la regione Sicilia, nonostante le pressanti richieste e sollecitazioni rivolte alla Presidenza del Consiglio dei ministri, non ha ricevuto alcuna risposta in merito alla corresponsione dell'indennità prevista dalle disposizioni contenute negli articoli 8 della legge n. 455 del 1985 e 41 della legge n. 400 del 1988;

constatata la non indifferente disparità di trattamento economico rispetto al personale in servizio nei Commissariati di Governo nelle regioni a statuto ordinario, al quale verrà immediatamente erogata la cennata indennità;

considerato che, nonostante lo sperequante trattamento economico e la dichiarazione di «stato di agitazione», il predetto personale continua a svolgere, con senso di responsabilità e del dovere, una funzione indispensabile per il concreto rispetto della Costituzione in Sicilia,

gli interroganti chiedono di sapere se si intenda intervenire al fine di rimuovere gli eventuali ostacoli, sì da consentire la tempestiva e dovuta corresponsione della indennità di cui trattasi.

(4-03326)

(4 maggio 1989)

RISPOSTA. – Si fa riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, alla quale si risponde per delega del Presidente del Consiglio dei ministri.

Al riguardo si fa presente che da informazioni pervenute allo scrivente risulta che la questione della corresponsione delle indennità previste dall'articolo 41 della legge n. 400 del 1988 al personale in servizio presso il Commissariato per la regione Sicilia è stata definita: infatti è stata riconosciuta la corresponsione agli stessi degli emolumenti previsti dalla citata legge.

*Il Ministro senza portafoglio
per gli affari regionali e i problemi istituzionali*

MACCANICO

(6 febbraio 1990)

CORLEONE. – *Al Ministro del tesoro.* – Premesso:

che dalla metà degli anni '70 la città di Palermo è diventata centro di trasformazione, transito e commercio di sostanze stupefacenti;

che il giro d'affari di questa attività criminosa è ingentissimo: il settimanale «Il Mondo» stimava nel 1982 in 7.500 miliardi l'importo del giro di affari annuo, con un utile di 1.000 miliardi, mentre il giro di affari per il 1988 è stimato in circa 30.000-40.000 miliardi;

che la gestione finanziaria di questa attività criminosa richiede una adeguata struttura finanziaria e comunque il compimento di operazioni in valuta che necessariamente coinvolgono – e naturalmente inquinano – il sistema bancario;

che nella relazione presentata dal Governatore della Banca d'Italia Azeglio Ciampi, nel paragrafo inerente l'azione di vigilanza nelle regioni meridionali, laddove il Governatore riferisce della riorganizzazione in atto del sistema creditizio, egli afferma testualmente: «Vanno nel senso di promuovere competitività e correttezza le decisioni concordate dal sistema bancario per accrescere la trasparenza e la pubblicità delle condizioni delle principali operazioni; esse forniranno agli operatori elementi più sicuri nella scelta della banca con la quale intrattenere rapporti. Solidità ed efficienza sono presidi dell'autonomia delle banche rispetto a ogni possibile condizionamento improprio. Come ho avuto modo di osservare nella audizione del dicembre 1985, la stessa capacità delle organizzazioni criminali di inserirsi nel circuito finanziario è maggiore presso le unità del sistema contraddistinte da profili tecnici deboli, da carenze organizzative, da controlli interni insufficienti. Nel Mezzogiorno le connotazioni dell'economia si riflettono sulla struttura e sulla operatività degli enti creditizi locali.»

l'interrogante chiede di sapere:

quali istituti di credito operanti nella regione siciliana siano abilitati a compiere operazioni valutarie all'estero;

quali siano i dati disaggregati dei movimenti valutari compiuti da ciascuna banca abilitata a partire dal 1980 fino al 1988.

(4-03257)

(20 aprile 1989)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto con la quale, in relazione al crescente coinvolgimento del sistema bancario nel riciclaggio di proventi derivanti da attività illegali, vengono, in particolare, posti quesiti in ordine all'operatività nel settore valutario delle banche insediate in Sicilia.

Al riguardo, sentita anche la Banca d'Italia, si fa rilevare che la dimensione assunta dal fenomeno in esame ha, come noto, richiamato una crescente attenzione da parte degli organi legislativi, giudiziari e di polizia, nonché delle autorità di vigilanza ed ha sollecitato forme di cooperazione tra diversi paesi.

Infatti, il Comitato di Basilea per le regolamentazioni bancarie e le pratiche di vigilanza, nella riunione del 12 dicembre 1988, ha sottoscritto una «Dichiarazione di principi» volta a prevenire l'utilizzo del sistema bancario a fini di riciclaggio dei proventi derivanti da attività illegali.

In particolare, è stato richiesto agli enti creditizi di attenersi ad elevati principi etici nello svolgimento dell'attività bancaria e di porre in essere procedure che, in generale, assicurino l'identificazione della clientela, la conformità delle operazioni alle leggi del proprio e degli altri paesi, la cooperazione con l'autorità giudiziaria.

Per la concreta attuazione dei principi sopraenunciati, la Banca d'Italia è intervenuta presso il sistema bancario, informando le aziende di credito sul contenuto della suddetta «Dichiarazione» e fornendo indicazioni in ordine alle connessioni che possono instaurarsi tra i casi previsti nel documento, le prassi operative e le prescrizioni amministrative o di legge concernenti i rapporti che le banche intrattengono con la clientela e con l'autorità giudiziaria.

La Banca d'Italia ha, inoltre, richiesto all'Associazione bancaria italiana di adoperarsi, ove necessario, per favorire soluzioni organizzative uniformi da parte delle istituzioni creditizie.

A tal fine, l'ABI ha elaborato il testo di un «Accordo interbancario per l'identificazione della clientela», che indica dettagliatamente le singole operazioni, stabilendo una casistica operativa.

Con tale «Accordo» - entrato in vigore il 1° luglio 1989 - al quale hanno aderito 715 aziende ed istituti di credito pari ad oltre il 95 per cento dei mezzi amministrati dal sistema, le aziende di credito aderenti si impegnano a non effettuare operazioni di importo non inferiore a 10 milioni se non con persone che siano già conosciute o siano in grado di farsi identificare, nonché a conservare la documentazione contabile in modo tale che sia sempre possibile ricostruire le singole operazioni. Inoltre, le banche dovranno porre in essere apposite procedure per l'identificazione della clientela, specialmente per le operazioni di apertura ed estinzione di libretti di deposito al portatore.

Per quanto concerne, poi, gli istituti di credito operanti nella regione Sicilia, abilitati a compiere operazioni valutarie all'estero, si trasmette l'elenco, predisposto dalla Banca d'Italia, nel quale vengono indicati le aziende e istituti o sezioni di credito speciale abilitati ad operare in cambi nel menzionato ambito territoriale, con la specifica, per ciascuno, del diverso grado di qualifica valutaria.

L'organo di vigilanza ha, infine, precisato che i dati dettagliati, relativi ai movimenti valutari effettuati dalle suddette banche, non sono indicati nelle segnalazioni statistiche di vigilanza inviate dagli enti creditizi.

Il Ministro del tesoro

CARLI

(6 febbraio 1990)

CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS. - *Al Ministro dell'interno e al Ministro senza portafoglio per i problemi delle aree urbane.* - Premesso:

che il 21 dicembre 1988 è stata presentata richiesta al comune di Treviso, da parte del MIT (Movimento italiano transessuali), di poter usufruire della sala comunale «Palazzo dei trecento» che ha una capienza di oltre 500 persone;

che il sindaco non ha ritenuto di concedere la sala, senza dare motivazione alcuna ai richiedenti;

che la segreteria del sindaco, dopo insistenti richieste, ha motivato il rifiuto indicando una deliberazione della giunta secondo la quale dal 1° gennaio 1989 la sala verrebbe concessa solo a partiti politici, ma di tale delibera non v'è traccia;

che il sindaco, che deve concedere l'autorizzazione definitiva, ha dichiarato che tale sala, essendo sprovvista di servizi igienici e di uscita di sicurezza, non risponde alle norme di sicurezza e pertanto non può accogliere un congresso (nel frattempo sono stati già programmati i congressi provinciali del Partito comunista italiano e quello del Partito socialista italiano nella sala in questione ed in ogni caso tutte le iniziative svolte da organizzazioni varie, in questi anni, sarebbero avvenute fuori dalle norme previste sulla sicurezza);

che nella stessa sala già nell'anno precedente il MIT ha tenuto il quarto congresso nazionale, al quale parteciparono anche deputati e senatori in rappresentanza di tutti i partiti politici;

che il 1° febbraio 1989 una delegazione del Partito radicale (onorevole Alessandro Tessari e Manuela Zuccarello) si è recata dal sindaco di Treviso, avvocato Vittorino Pavan, per conoscere le ragioni dell'ingiustificato atteggiamento dell'amministrazione comunale, e che di fronte alla delegazione il sindaco ha sostenuto che i transessuali non possono riunirsi nella sala del consiglio comunale, dicendo che «Treviso non è preparata a subire la presenza dei transessuali»;

che in effetti questa pare essere l'unica vera ragione che motiva il rifiuto, poichè le altre giustificazioni appaiono e sono assolutamente pretestuose e sono previsti nella stessa sala convegni e manifestazioni di ogni sorta;

che i promotori del congresso hanno fatto un esposto al CORECO chiedendo l'annullamento della delibera per vizio di legittimità sotto il profilo dell'eccesso di potere,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga che l'atteggiamento manifestato dal sindaco di Treviso sia in contrasto con i principi d'imparzialità e violi il principio dell'uguaglianza dei cittadini

davanti alla legge e, in secondo luogo, se non si ravvisi una volontà discriminatoria e antidemocratica, ancor più grave in quanto proposta dal sindaco di una città.

(4-02812)

(6 febbraio 1989)

RISPOSTA. - L'amministrazione comunale di Treviso non ha concesso la sala, cui fanno riferimento gli onorevoli interroganti, per motivi legati alla capienza della struttura; ha comunque proposto la concessione, in alternativa, di altra sala.

Il Ministro dell'interno

GAVA

(12 gennaio 1990)

COVELLO, GIACOVAZZO. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - Premesso:

che il reiterarsi ed il protrarsi di calamità naturali nel nostro paese, con particolare riferimento alle regioni del Meridione, sta arrecando danni sempre più ingenti al settore agricolo ed a tutto l'indotto che ad esso è strettamente connesso;

che tale situazione di precarietà si è ulteriormente aggravata nell'anno in corso dapprima a causa delle bassissime temperature invernali e, successivamente, a causa della prolungata siccità primaverile, soprattutto in vaste aree della Puglia e della Calabria,

si chiede di conoscere:

quale sia lo stato di istruttoria presso il Ministero competente delle richieste avanzate dalle regioni;

quali siano le regioni interessate;

quali provvedimenti il Governo intenda adottare non solo al fine del mero ristoro del danno subito dai produttori con la indispensabile urgenza, ma anche e soprattutto in relazione alla inderogabile necessità di una revisione radicale della normativa esistente in materia di calamità naturali, che mostra ormai tutte le sue lacune, traducendosi in interventi insufficienti, intempestivi e non rigorosamente mirati.

(4-00406)

(29 settembre 1987)

RISPOSTA. - Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha evaso tutte le richieste per le calamità verificatesi nelle regioni meridionali nell'anno 1987.

In particolare, per le nevicate e gelate del marzo 1987 avutesi nelle province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto è stato emesso il decreto ministeriale n. 214 del 15 marzo 1988 (*Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 2 aprile 1988).

Sono stati inoltre emessi per le gelate in Calabria e in Sicilia i decreti ministeriali nn. 685 e 1667, rispettivamente del 14 aprile e 9 ottobre 1987 (*Gazzetta Ufficiale* nn. 90 e 239 del 17 luglio e 13 ottobre 1987), nonché, per la siccità in Sardegna ed in Puglia, i decreti

ministeriali nn. 22295 e 2034 del 16 maggio e 27 novembre 1987 (*Gazzetta Ufficiale* nn. 128 e 284 del 4 giugno e 4 dicembre 1987).

Per il ristoro dei danni, conseguenti alle predette gelate in Calabria e per la siccità in Sardegna il decreto-legge n. 319 del 1987, convertito dalla legge n. 400 del 1987, ha destinato rispettivamente 75 e 25 miliardi.

Per gli altri danni sopra ricordati i fabbisogni finanziari sono stati assegnati alle regioni interessate con il secondo prelevamento dal Fondo di solidarietà nazionale del 1987 ed il primo del 1988.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

(8 febbraio 1990)

D'AMELIO, SALERNO, AZZARÀ, COVIELLO. – *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* – Premesso che la pioggia non cade in Basilicata da diversi mesi, provocando danni ingenti alle colture stagionali e a quelle arboree;

considerato che, da anni, non si registrano neppure abbondanti nevicate, con pregiudizio per la riserva idrica che nelle dighe è scesa al di sotto dei livelli di guardia, risultando finanche compromesso l'intero sistema idrico della Basilicata, tanto da non potersi assicurare l'acqua né all'agricoltura e nemmeno agli usi civili;

visto che la lamentata situazione è resa ancora più grave dall'assommarsi di parecchi anni di siccità, tra il 1980 ed oggi, prostrandolo l'economia agricola della regione,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se il Ministro in indirizzo intenda riconoscere lo stato di calamità all'intera regione Basilicata;

quali iniziative nuove e concrete intenda promuovere per eliminare o ridurre i devastanti effetti della siccità e per aiutare e ristorare gli agricoltori e i coltivatori dei danni subiti e di quelli che si accentueranno, ove perdurasse la siccità.

(4-02761)

(24 gennaio 1989)

RISPOSTA. – In relazione a quanto rappresentato dagli onorevoli interroganti, si fa presente che per la siccità dell'annata agraria 1988-89 nella provincia di Matera è stato emesso il decreto ministeriale n. 842 del 25 maggio 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 gennaio 1989).

Inoltre, per soccorrere le aziende agricole danneggiate in provincia di Potenza è stato emesso il decreto ministeriale n. 1514 del 15 settembre 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 1989).

Sono stati, peraltro, emessi i seguenti decreti interministeriali n. 1694 del 6 ottobre 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 31 ottobre 1989) e n. 913 del 26 maggio 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1989), rispettivamente per le province di Potenza e di Matera, con i quali sono stati autorizzati gli istituti di credito agrario a prorogare tutte le rate delle operazioni di credito agrario di miglioramento e di

esercizio a favore delle aziende agricole danneggiate, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 198 del 1985.

Stante la gravità dei danni prodotti dalla siccità e per soccorrere le aziende agricole in difficoltà, le sole provvidenze recate dal Fondo di solidarietà nazionale sono apparse insufficienti per cui si è ritenuto di prevedere provvidenze aggiuntive e integrative, facendo ricorso alla decretazione di urgenza con la emissione del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito dalla legge n. 286 del 1989.

Le provvidenze recate dal predetto decreto-legge riguardano:

la elevazione a 3 e a 10 milioni dei parametri contributivi per la ricostituzione dei capitali di conduzione, previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettera *b*), della legge n. 590 del 1981;

la concessione di contributi a favore delle aziende zootecniche, per l'acquisto di foraggi e mangimi per l'allevamento del bestiame;

l'accensione di mutui decennali, con preammortamento quinquennale, per il pagamento delle rate in scadenza, delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento. È previsto l'abbuono del 20 per cento del capitale mutuato;

la concessione di contributi sulle spese di gestione a favore degli organismi cooperativi e le associazioni dei produttori che gestiscono impianti per la raccolta e conservazione dei prodotti cerealicoli e foraggeri;

l'esonero dal pagamento dei contributi per la gestione della irrigazione per la mancata erogazione dell'acqua di irrigazione e la concessione di un corrispondente contributo, fino al 90 per cento, a favore dei consorzi di bonifica che a seguito dell'esonero hanno registrato un minor gettito contributivo, nonchè agevolazioni previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori agricoli.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste

MANNINO

(8 febbraio 1990)

DE CINQUE. - *Al Ministro delle finanze.* - Per conoscere:

quale sia il suo pensiero in merito alla difficile situazione in cui versa l'ufficio del registro di Chieti, il cui organico effettivo era ridotto, alla data del 31 dicembre 1988, a sole 19 unità (scese a 17 nell'aprile 1989) con un carico, sempre nel 1988, di 10.298 atti registrati, per un introito all'erario di lire 20.157.909.000, mentre altri uffici analoghi, nell'ambito della stessa regione, hanno una situazione notevolmente diversa, ad esempio:

Avezzano: al 31 dicembre 1988, 48 unità in servizio, con circa 7.700 atti registrati e lire 9.476.000.000 circa di introito;

L'Aquila: al 31 dicembre 1988, 45 unità in servizio, con circa 12.000 atti registrati e lire 13.000.000.000 circa di introito;

Sulmona: al 31 dicembre 1988, 28 unità in servizio, con circa 4.500 atti registrati e lire 4.200.000.000 di introito;

se non ritenga che tale situazione, ad avviso dell'interrogante certamente non imputabile alla presenza di un eminente uomo di Governo della provincia de L'Aquila al Ministero delle finanze, debba

assolutamente essere rimossa, provvedendo al necessario potenziamento del personale presso l'ufficio del registro di Chieti, che deve essere portato, come più volte l'interrogante ha richiesto, ad un livello almeno pari a quello degli altri uffici sopra menzionati, se non si vuole perpetuare una distribuzione che penalizza l'ufficio del registro di Chieti, traducendosi in un aggravio di lavoro per gli impiegati ed in un disservizio per l'utenza, contrastando con la norma costituzionale che impone al Governo di provvedere al buon andamento degli uffici della pubblica amministrazione.

(4-04345)

(23 gennaio 1990)

RISPOSTA. - L'amministrazione è senza dubbio a conoscenza della precaria situazione in cui versa l'ufficio del registro di Chieti a seguito della ridotta presenza di personale di vario livello.

Il fenomeno, purtroppo, attraverso il tempo ha assunto una dimensione a carattere generalizzato, a fronte della quale non può certamente ritenersi sufficiente la immissione in servizio di ridotte unità lavorative, così come si appalesa di estrema difficoltà l'invio in missione di impiegati di altri uffici, in considerazione delle resistenze che ciascun dipendente oppone a forme di distacco anche se temporaneo.

Può fornirsi ad ogni modo assicurazione che la situazione organica dell'ufficio del registro di Chieti sarà seguita con attenzione dall'amministrazione, che ha intanto già disposto l'assegnazione a detto ufficio di un funzionario della carriera direttiva, vincitore di concorso recentemente espletato.

Il Ministro delle finanze
FORMICA

(8 febbraio 1990)

DIONISI. - *Al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* - Valutato con rammarico e perplessità come la giunta regionale del Lazio abbia escluso dalle opere finanziabili in base alla legge n. 64 del 1986, il progetto esecutivo presentato dal comune di Rieti per la realizzazione della fogna a servizio degli insediamenti del Terminillo;

considerato con preoccupazione - anche sulla base della protesta espressa all'unanimità dalla giunta municipale di Rieti - che tale esclusione, oltre ad ingenerare nei semplici cittadini sfiducia verso le istituzioni e frustrazione negli amministratori locali per scelte che appaiono irrazionali ed ingiuste e che possono sembrare suggerite dalla volontà di tutelare interessi particolari e di gruppo piuttosto che di rappresentare gli interessi generali dell'intera collettività, dimostra l'assoluto disinteresse per la difesa dell'ambiente delle forze che governano la regione Lazio, compromette la piena utilizzazione della risorsa ambientale ai fini della promozione turistica e dello sviluppo socioeconomico del montepiano reatino, rischia di rendere intempestiva la realizzazione di un'opera costosa ed urgente ed indispensabile per conservare la potabilità e l'uso umano delle acque delle falde acquifere

del versante ovest del Terminillo, che possono realisticamente venire inquinate irrimediabilmente dalle infiltrazioni dei liquami che attualmente si perdono a cielo aperto lungo le pendici del monte, come risulta anche dagli approfonditi studi di illustri geologi, profondi conoscitori del massiccio del Terminillo e del suo sottosuolo,

l'interrogante chiede di sapere:

se si intenda assumere iniziative atte a consentire dalla prossima annualità il finanziamento e la realizzazione di un'opera così importante per la collettività reatina e per gli abitanti del Terminillo;

se si ritenga che la decisione della giunta regionale di escludere anche progetti di altri comuni e di enti sovracomunali del reatino, razionali e coerenti con le varie azioni organiche previste dalla legge n. 64 del 1986, abbia i caratteri della opportunità e della limpidezza amministrativa oppure se si possa oggettivamente interpretare (indipendentemente dalla volontà dei singoli) come espressione del preoccupante fenomeno di allocazione di ingenti risorse presso gruppi politici ed economici ristretti su cui si concentrano enormi poteri, rischiando di creare intrecci tra politica ed affari tali da alterare il libero giuoco della democrazia.

(4-02254)

(12 ottobre 1988)

RISPOSTA. - Si risponde alla interrogazione in oggetto sulla base degli elementi forniti dal competente assessorato della regione Lazio.

Si precisa anzitutto che alla anzidetta regione non risulta pervenuta alcuna richiesta, da parte del comune di Rieti, per la realizzazione delle fogne a servizio degli insediamenti nella zona del Terminillo. Probabilmente l'onorevole interrogante intende riferirsi ad un intervento richiesto dalla 5^a comunità montana «Montepiano Reatino», che ha presentato gli elaborati tecnici redatti dal comune di Rieti e la deliberazione di approvazione dell'intervento dello stesso comune, per la realizzazione di un impianto fognario da monte Terminillo alla frazione di Vazia (comune di Rieti) per un importo di 6.430 milioni, inquadrando lo stesso nella sub-azione organica 6.3.

Tale richiesta non è stata inserita dalla regione nelle relative proposte, in quanto ritenuta non coerente con le tipologie ammesse al finanziamento per la summenzionata sub-azione organica 6.3 secondo quanto previsto dall'aggiornamento del programma triennale avvenuto con deliberazione del CIPE 3 agosto 1988. La regione tiene a sottolineare, a questo riguardo, di avere precedentemente inserito analogo intervento, riguardante la «valorizzazione del comprensorio del monte Terminillo attraverso la realizzazione di opere igieniche nell'abitato del Terminillo», nella proposta presentata per il secondo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo, ma che su tale proposta si è già negativamente pronunciato il Dipartimento per il Mezzogiorno, il quale ha evidenziato la non coerenza della proposta medesima con le indicazioni relative alle diverse azioni organiche, per cui conclusivamente l'intervento richiesto non è stato ammesso al finanziamento con la deliberazione del CIPE del 3 agosto 1988.

Sulla base di questi precedenti, oltre che della normativa vigente, la regione Lazio non ha ritenuto di poter inserire nelle proprie proposte per il III piano annuale, formulate in data 13 settembre 1988, l'intervento in questione.

D'altra parte, si ricorda che interventi del tipo reti idriche e fognanti debbono trovare naturale collocazione (in quanto opere a valle delle azioni organiche) proprio nei programmi regionali di sviluppo, come esplicitamente ricordato nelle normative vigenti e nelle indicazioni riportate nelle deliberazioni CIPE in materia. A questo riguardo, si fa notare che la regione Lazio non trascura di risolvere i problemi della provincia di Rieti come possono confermare, ad esempio, anche le recenti iniziative della legge regionale n. 30 del 1988, che prevede 30 miliardi per il progetto «natura», ulteriore possibile canale di finanziamento per l'intervento in questione. In via generale, va infine rilevato che una maggiore e più puntuale conoscenza della normativa vigente in materia di interventi ordinari e straordinari da parte degli enti locali del Lazio, accompagnata da un patrimonio di progetti di livello esecutivo, consentirebbe agli stessi un più agevole e rapido accesso a diversi flussi di finanziamento. Risulta peraltro che in questa direzione sta operando la regione Lazio, che si è attivata al fine di fornire quel grado di informazione idonea a consentire una più razionale e corretta utilizzazione delle risorse disponibili.

*Il Ministro senza portafoglio
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*

MISASI

(15 febbraio 1990)

DUJANY. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che il decreto-legge 10 luglio 1989, n. 249, all'articolo 22 stabilisce: «Negli istituti e nelle scuole d'istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, con un numero di classi inferiore a quello previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, non si dà luogo ad incarico di presidenza nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, tranne che si tratti di tipo d'istituto del quale non esiste altro nella provincia»;

che il provveditore agli studi di Trieste ha letteralmente applicato il succitato disposto anche nei confronti delle scuole medie destinate alla minoranza slovena assegnando, per l'anno scolastico 1989-90, la presidenza di tre tali scuole per reggenza ai presidi titolari delle corrispondenti scuole viciniori. Dette scuole assegnate per reggenza sono site rispettivamente in tre comuni diversi (Trieste, Duino-Aurisina, San Dorligo della Valle Dollina);

che tale provvedimento fu preso senza tener conto delle particolari condizioni in cui operano le scuole della minoranza slovena,

l'interrogante chiede di sapere:

se si ritenga opportuno emanare delle norme applicative in merito al citato articolo 22 del decreto-legge n. 249 che tengano conto

delle peculiarità - anche socio-economiche - delle scuole della minoranza slovena, consentendo deroghe ai parametri stabiliti in via generale su scala nazionale;

se si intenda bandire immediatamente concorsi a posti di preside vacanti nelle scuole medie con lingua d'insegnamento slovena nella provincia di Trieste, in modo che possano quanto prima esser occupati da titolari.

(4-03793)

(19 settembre 1989)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, con la quale si lamenta che il provveditore agli studi di Trieste abbia ritenuto di applicare, nei confronti di 3 scuole medie con lingua di insegnamento slovena, la disposizione contenuta nell'articolo 22 del decreto-legge n. 249 del 10 luglio 1989 che, limitatamente al periodo di vigenza dello stesso decreto, ha fatto divieto di procedere al conferimento di incarichi di presidenza nel caso di scuole medie che - come quelle suindicate - fossero costituite con meno di 12 classi.

Al riguardo, lo stesso provveditore agli studi ha, in effetti, precisato che la presidenza delle scuole in questione fu da lui assegnata a titolo di reggenza, in attuazione appunto della normativa all'epoca prevista dal succitato articolo 22, che consentiva eccezioni al divieto di attribuire incarichi direttivi soltanto per «tipo d'istituto del quale non esiste altro nella provincia».

Nel caso specifico, non era stata peraltro ravvisata la possibilità di fare ricorso a siffatta eccezione, tenuto conto che, nella provincia di Trieste, risultano funzionare 7 scuole medie con lingua di insegnamento slovena, dislocate sia nel capoluogo che nel restante territorio della provincia.

Si deve, ad ogni modo, far presente che la questione è da ritenere ormai superata, considerato che le disposizioni limitative, che prevedevano l'assegnazione della reggenza in luogo dell'incarico di presidenza hanno perso ogni validità, non essendo state riconfermate nel decreto-legge n. 357 del 6 novembre 1989 - convertito e modificato dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417 - con cui è stata sostituita la normativa a suo tempo emanata con il summenzionato decreto-legge n. 249 del 1989.

Si fa presente, infine, che i posti di presidenza di scuola media con lingua di insegnamento slovena, tuttora vacanti, sono stati tempestivamente segnalati alla competente sovrintendenza scolastica regionale, a cura del provveditore agli studi di Trieste, affinché vengano banditi i relativi concorsi.

Il Ministro della pubblica istruzione
MATTARELLA

(6 febbraio 1990)

FERRARA Pietro. - *Al Ministro dell'interno e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* - Premesso:

che il territorio di Pachino e Portopalo di Capo Passero (Siracusa), comuni a vocazione agroturistica, è troppo decentrato rispetto a Noto, sede del presidio dei Vigili del fuoco;

considerato:

che ogni qualvolta si verifica un incendio nel comprensorio (dato rilevabile dai verbali dei carabinieri e della polizia di Stato) i tempi tecnici di intervento dei Vigili del fuoco di Noto sono molto lunghi, pur riconoscendo l'impegno e l'alto senso del dovere del gruppo operativo;

che ciò determina un incalcolabile tributo che la città deve pagare in termini di rischio economico ed umano, vista la topologia del paese;

che spesso il coraggio e lo spirito di abnegazione del singolo cittadino riescono a rendere meno pesante il danno e le conseguenze;

che si tratta di un problema non più rinviabile, soprattutto nella stagione estiva con l'aumento della popolazione da 25.000 a 60.000 abitanti, dovuto al flusso turistico accresciuto,

l'interrogante chiede di sapere:

se la prefettura di Siracusa abbia portato alla conoscenza dei Ministri in indirizzo la carenza del servizio antincendio in questa estrema zona Sud della Sicilia e dell'Italia;

quali iniziative si intenda assumere con sollecitudine affinché si possa assicurare per Pachino e Portopalo di Capo Passero la presenza *in loco* di una squadra organizzata per primo soccorso di Vigili del fuoco, staccata da Noto, con l'obbligo del comune di Pachino di fornire i locali.

(4-03438)

(24 maggio 1989)

RISPOSTA. - L'istituzione di un distaccamento dei vigili del fuoco nel comprensorio di Pachino e Portopalo di Capo Passero (Siracusa) non rientra nel piano programmatico predisposto dalla direzione generale della protezione civile di questo Dicastero, in attuazione della legge 5 dicembre 1988, n. 521.

La dotazione organica del personale assegnata al comando di Siracusa e l'ubicazione delle sedi di servizio nel territorio sono tali da assicurare tempi di intervento rapidi e, comunque, entro i trenta minuti dalla chiamata di soccorso.

Nella scorsa stagione estiva, per far fronte alle accresciute esigenze connesse alla notevole richiesta di interventi di soccorso, è stato incrementato l'organico del personale in servizio presso tutti i distaccamenti mediante il richiamo di vigili volontari autorizzato dalla direzione generale protezione civile di questo Ministero.

L'esclusione di un distaccamento operante nel comprensorio innanzi citato è dovuta al fatto che gli elementi di valutazione obiettivi del rischio del territorio pongono detto comprensorio in minore evidenza rispetto ad analoghe aree del territorio nazionale e della stessa Sicilia in particolare.

Il Ministro dell'interno

GAVA

(12 gennaio 1990)

FILETTI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che il comando provinciale dei vigili del fuoco di Agrigento ha affittato dei locali in località Villaggio Mosè da adibire a rimessa per gli automezzi della colonna mobile e a magazzino beni del comando, nonchè a sede di unità operative di soccorso;

che, a seguito di trattativa decentrata, ratificata dal comando con ordine del giorno n. 55 del 18 aprile 1988, è stato concordato di assegnare alla predetta sede 5 unità permanenti e 2 vigili ausiliari per turno;

che in data 8 settembre 1988 il comando ha convocato le organizzazioni sindacali per esprimere perplessità circa il mantenimento delle squadre operative nella sede cittadina, essendo venute meno, per raggiunti limiti di età, 4 unità;

che in data 12 settembre 1988, abbandonando ogni perplessità, lo stesso comando ha consegnato alle organizzazioni sindacali una lunga relazione con la quale segnalava che il provvedimento di apertura dei nuovi locali di Villaggio Mosè era da ritenersi abrogato;

che tale incoerente decisione appalesa scarsa sensibilità e poca coerenza, tenuto conto che:

trattasi di sede decentrata che dista circa 4 chilometri dalla sede centrale;

trattasi di sede che opererebbe in zona altamente commerciale, industriale, alberghiera;

l'ubicazione topografica concordata per detta sede permetterebbe il raggiungimento, in tempi notevolmente ridotti, rispetto alla sede centrale, dei seguenti punti nevralgici: periferie cittadine, comuni limitrofi, strade a scorrimento veloce, maggiori svincoli stradali;

le condizioni igienico-sanitarie della sede centrale sono disastrose e, inoltre, non vi sono spazi per una adeguata preparazione teorico-pratica e ginnico-sportiva;

i locali della sede centrale sono insufficienti a custodire tutti i mezzi di soccorso in dotazione in ambienti idonei, per cui molti mezzi vengono lasciati a cielo aperto, con conseguenze ben immaginabili;

la sede centrale fa registrare costi notevoli di locazione,

l'interrogante chiede di conoscere:

a) per quali ragioni si sia deciso di abbandonare l'ipotesi della attivazione della sede decentrata dei vigili del fuoco di Agrigento nella zona di Villaggio Mosè;

b) quali determinazioni si intenda assumere al fine di rendere alla popolazione interessata un concreto segnale di sensibile attenzione per i problemi di salvaguardia della collettività e dei suoi beni.

(4-02736)

(24 gennaio 1989)

RISPOSTA. - La sede del comando dei vigili del fuoco di Agrigento era costituita, sino ai primi mesi dell'anno 1988, da due edifici: uno principale di proprietà dell'amministrazione provinciale adibito a uffici, sala operativa, camerate, mensa e autorimessa mezzi di prima partenza, l'altro di proprietà di un privato, adibito ad autorimessa dei mezzi di colonna mobile, magazzino, materiale tecnico, vestiario, casermaggio e ufficio del consegnatario dei beni mobili.

Quest'ultimo immobile, a seguito di sentenza di sfratto pronunciata dal pretore di Agrigento, veniva riconsegnato il 17 marzo 1988 al proprietario e i mezzi ed i materiali, ivi depositati, venivano trasferiti in un edificio sito in località Villaggio Mosé, viale Cannatello al civico 43.

Trattandosi di una zona a vocazione turistico-alberghiera, caratterizzata anche da numerosi insediamenti civili, commerciali ed artigianali, e rilevata, altresì, l'idoneità del fabbricato in questione ad ospitare anche una squadra operativa, venivano distaccati dalla sede centrale 20 vigili permanenti e 4 ausiliari suddivisi nei 4 turni di soccorso, nonché un'autopompa serbatoio, un'autobotte pompa ed una imbarcazione.

Nel settembre 1988 a seguito di contrattazione decentrata, a livello regionale, veniva riusata la richiesta di rendere inoperativo il distacco di Villaggio Mosé, avanzata da alcuni rappresentanti sindacali e motivata con la carenza di personale venutasi a creare nella sede centrale.

Detto distacco, pertanto, è a tutt'oggi in funzione.

Non può, comunque, escludersi che l'attivazione del Villaggio Mosé, resasi necessaria unicamente a causa dell'attuale situazione logistica della sede centrale, potrebbe in futuro essere revocata con la costruzione di una nuova sede, che, se ben disposta, potrà servire agevolmente l'intero territorio comunale.

Il Ministro dell'interno

GAVA

(12 gennaio 1990)

GALEOTTI, TEDESCO TATÒ. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Per conoscere quali provvedimenti siano stati assunti o si intenda adottare per eliminare disservizi e ritardi che si registrano nel servizio postale, con particolare riguardo al recapito della corrispondenza nella città di Arezzo e nella provincia, dove ben 20 zone di recapito sono prive di dirigenti titolari e si manifesta una cronica carenza di lavoratori addetti al recapito, cui non si può più sopperire con personale straordinario e con pesanti prestazioni da parte degli operatori del settore.

(4-03942)

(18 ottobre 1989)

RISPOSTA. - Al riguardo si fa presente che il problema posto dagli onorevoli interroganti costituisce oggetto di attenzione e di interessamento da parte dei competenti organi del Ministero al fine di ridare piena efficienza ai servizi postali.

A tale scopo è stata esperita un'accurata indagine sui tempi medi di recapito della corrispondenza, sono state analizzate le cause dei ritardi e sono stati posti in essere sforzi concreti per poter giungere, in tempi brevi, ad un miglioramento dei servizi stessi.

In particolare, sono stati attuati interventi volti a recuperare l'efficienza nei servizi postali e nuovi schemi di ripartizione per l'interno

e per l'estero nonchè alcune disposizioni per interventi integrativi riguardanti i settori del movimento postale.

Gli obiettivi che si intende raggiungere sono:

1) il recapito nel giorno ferialo successivo a quello di impostazione delle corrispondenze città per città e delle corrispondenze dirette in località della stessa provincia o ai capoluoghi di provincia della stessa regione;

2) recapito nelle 24-48 ore successive nelle località capoluogo di provincia dell'extra-regione e nelle 48-72 ore nelle località di provincia dell'extra-regione.

A tal fine i responsabili del movimento postale sono stati invitati a rielaborare l'intera organizzazione dei trasporti e degli avviamenti in ambito compartimentale ed intercompartimentale ed a curare che il personale sia professionalmente qualificato e commisurato alle esigenze del traffico.

Sono stati, altresì, autorizzati a disporre spostamenti di personale dai settori meno impegnati a quelli nei quali l'andamento del traffico richiede un potenziamento della capacità operativa in maniera tale da garantire la completa attuazione dei nuovi schemi operativi.

Nel contempo l'amministrazione postale è impegnata nel completamento del piano regolatore nazionale per la meccanizzazione e l'automazione dei servizi postali approvato con decreto ministeriale del 10 agosto 1982.

Anche per quanto riguarda la gestione del personale sono state impartite disposizioni che prevedono, fra l'altro, misure urgenti atte a ridurre il fenomeno della non perfetta distribuzione del personale nel territorio nazionale, che si concretizza in carenze di organico piuttosto accentuate nelle sedi del Nord ed in deficienze di assegno minime in quelle del Centro-Sud.

I dirigenti responsabili sono stati invitati a disporre il trasferimento d'ufficio dei dipendenti allo scopo di livellare, almeno in valori percentuali, le risorse di lavoro in ambito compartimentale e provinciale e sono stati, altresì, autorizzati a sospendere l'attuazione dei movimenti da disporre per diversa applicazione o per trasferimento (in ambito provinciale, compartimentale e nazionale), qualora si ravvisi che gli stessi comporterebbero effetti pregiudizievoli al regolare svolgimento dei servizi.

I responsabili degli organi periferici sono stati inoltre invitati a ripristinare i turni di lavoro notturno nel numero e composizione previsti dalle disposizioni all'uopo dettate dagli organi centrali competenti, nonchè ad adeguare la composizione dei turni pomeridiani all'entità dei flussi di traffico ricorrenti.

Per quanto concerne, in particolare, la lamentata situazione del servizio postale nella provincia di Arezzo, si fa presente che per sopperire alla mancanza di personale da adibire al recapito della corrispondenza si ricorre, attualmente, all'abbinamento delle zone ed all'assunzione temporanea di un congruo numero di personale straordinario.

Si assicura, comunque, che la citata carenza verrà eliminata, ai sensi delle disposizioni dettate dalla recente legge 25 ottobre 1989,

n. 355, con l'assunzione dei sostituti portalettere iscritti negli elenchi provinciali nonché degli idonei ai concorsi per operatori di esercizio riservati ai precari di quarta categoria.

Si partecipa, infine, che sono in via di ultimazione le prove del concorso a 5.032 posti di operatore specializzato di esercizio di cui 513 saranno destinati al compartimento della Toscana.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MAMMÌ

(14 febbraio 1990)

GAMBINO, CROCETTA. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.*

- Premesso:

che, in data 30 giugno 1987 e successivamente in data 4 settembre 1987, gran parte dei territori delle province di Agrigento e Caltanissetta è stata investita da violente grandinate;

che gli ispettorati dell'agricoltura e delle condotte agrarie dei territori interessati - attraverso i loro funzionari - hanno effettuato sopralluoghi e constatato e valutato i gravi danni;

che le coltivazioni delle zone interessate sono costituite prevalentemente da uva da tavola, uva da mosto, uveti e mandorleti;

che i danni calcolati vanno dal 35 per cento dell'ulivo al 60 per cento dell'uva e che nella zona di Canicattì la perdita della produzione è quasi totale;

che il consiglio comunale di Canicattì (su sollecitazione delle forze politiche e dei sindacati dei lavoratori autonomi e salariati, dei sindaci dei comuni interessati, come da atti del convegno svoltosi il 13 settembre 1987) ha approvato all'unanimità un ordine del giorno che fa voti ai governi nazionale e regionali per un loro pronto intervento,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga di dover approntare il decreto necessario con il quale il Ministro dell'agricoltura dichiari di intervenire a favore delle aziende agricole, singole o associate, danneggiate dagli eventi previsti dall'articolo 1 della legge 13 maggio 1985, n. 198, ed attraverso il fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, dichiarando lo stato di evento calamitoso per le grandinate avvenute il 30 giugno ed il 4 settembre del 1987 nei territori indicati.

(4-00542)

(22 ottobre 1987)

RISPOSTA. - In relazione a quanto esposto dagli onorevoli interroganti, si fa presente che è stato emesso il decreto ministeriale n. 515 del 12 maggio 1988 (*Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 24 maggio 1988), con il quale è stato dichiarato, tra l'altro, il carattere di eccezionalità della grandinata del 30 giugno 1987 in provincia di Agrigento e della grandinata del 4 settembre 1987 in provincia di Caltanissetta.

Anche se la regione Sicilia ha chiesto l'emissione del decreto interministeriale di autorizzazione delle proroghe delle operazioni di credito agrario, in sede di istruttoria da parte di questo Ministero, condotta sulla base delle relazioni tecniche regionali, non sono emerse

le condizioni di danno tali da giustificare l'emissione del decreto stesso. Infatti gli ispettorati provinciali dell'agricoltura hanno segnalato l'esistenza di condizioni di danno tali da consentire soltanto l'applicazione delle provvidenze recate dalla legge n. 590 del 1981, non facendo cenno alla possibilità applicativa dell'articolo 8 della legge n. 198 del 1985.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

(8 febbraio 1990)

GAROFALO, TRIPODI, MESORACA, ALBERTI. - *Ai Ministri del tesoro e della sanità.* - Premesso:

che nei giorni scorsi sono stati resi noti dalla stampa i risultati di una ispezione del Ministero del tesoro presso la USL 9 di Cosenza;

che la suddetta ispezione ha riguardato la gestione della USL negli anni che vanno dal 1980 al 1985;

che, secondo le notizie di stampa, il servizio ispettivo ha riscontrato gravissime irregolarità e clamorosi sprechi di denaro pubblico;

che le irregolarità sono state determinate dalla adozione di meccanismi di appalto e di affidamento, lavori tali da trasformare i costi finali in rilevanti cifre, inizialmente modeste;

che nel rapporto sono descritti e illustrati diversi casi specifici di gare, di perizie, di varianti, eccetera, dai quali risulta una conduzione assolutamente disinvolta della cosa pubblica e un uso quanto meno censurabile del denaro della collettività;

che tutto questo è avvenuto in un settore nel quale ogni azione dovrebbe essere coordinata e rivolta esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini,

gli interroganti chiedono di sapere:

come i Ministri in indirizzo abbiano valutato il rapporto dell'ispezione di cui sopra;

se il rapporto contenga altri rilievi e altre censure oltre a quelle rese note dalla stampa;

quali siano i motivi per cui il rapporto non sia stato seguito da nessuna misura idonea a fare chiarezza sull'accaduto;

quali provvedimenti intendano adottare per accertare fino in fondo lo svolgimento dei fatti e le relative responsabilità.

(4-01747)

(14 giugno 1988)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto con la quale - in relazione ad irregolarità riscontrate nella gestione della unità sanitaria locale n. 9 di Cosenza, a seguito di una ispezione effettuata nel 1985 da questo Ministero - si chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda adottare per accertare fino in fondo lo svolgimento dei fatti e le relative responsabilità.

Al riguardo, si fa presente che la verifica amministrativo-contabile, svolta dai servizi ispettivi della Ragioneria generale dello Stato presso la

USL n. 9 di Cosenza, ha riguardato i settori relativi ai contratti, al patrimonio, ai servizi delle casse economali, al provveditorato, nonché l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1983 in materia di personale ed altri aspetti della gestione della USL medesima.

La relazione ispettiva ed i documenti alla stessa allegati sono stati inviati da questa amministrazione, con nota illustrativa n. SI/5180/142204 del 9 giugno 1986, al comune di Cosenza e, per il tramite del comune stesso, alla USL interessata, per un approfondito esame e per l'invio degli elementi giustificativi in merito agli esiti della verifica.

Altri esemplari della relazione sono stati rimessi alla procura generale della Corte dei conti, all'assessorato alla sanità della regione Calabria ed al Dipartimento per la funzione pubblica, per l'adozione, nell'ambito delle rispettive competenze, dei provvedimenti idonei a normalizzare la gestione della USL ispezionata, a recuperare le somme che dovessero risultare indebitamente erogate e ad accertare eventuali connesse responsabilità.

Sulle risultanze ispettive la procura generale della Corte dei conti ha promosso apposita vertenza, contraddistinta con il n. 286245.

Il Tesoro, tramite il proprio rappresentante in seno al collegio dei revisori della USL n. 9, segue gli sviluppi dell'azione in corso in sede amministrativa e giudiziaria.

Si soggiunge, infine, che la USL in parola ha provveduto a sanare varie irregolarità di gestione, dando notizia dell'esito dei provvedimenti adottati a questo Ministero, alle altre amministrazioni interessate e alla procura generale della Corte dei conti, riservandosi di fornire ulteriori comunicazioni in merito ad altre questioni per le quali è in corso istruttoria da parte dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Il Ministro del tesoro
CARLI

(6 febbraio 1990)

GAROFALO, GALEOTTI, CONSOLI, TRIPODI, MESORACA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che il Banco di Napoli starebbe per procedere all'assunzione di figli dei propri dipendenti disponibili ad aderire a forme di prepensionamento;

che le assunzioni preventivate sarebbero oltre 200;

che l'iniziativa del Banco di Napoli determinerebbe una inammissibile discriminazione a danno di migliaia di giovani disoccupati meridionali;

che l'essere figlio di un dipendente del Banco di Napoli non può in nessun caso costituire titolo preferenziale rispetto a tutti gli altri possibili aspiranti,

gli interroganti chiedono di sapere:

se non si consideri la scelta del Banco di Napoli lesiva dei diritti dei cittadini;

se non si consideri particolarmente grave l'iniziativa di cui sopra anche per l'ulteriore sfiducia che è capace di ingenerare fra i giovani del Mezzogiorno, dove è più larga la convinzione che individua nel sopruso e nel privilegio la vera regola di governo della società;

se, per le citate ragioni, non si ritenga giusto e necessario intervenire per impedire una lampante ingiustizia e un pericoloso esempio di discriminazione.

(4-03609)

(6 luglio 1989)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto concernente le assunzioni, riservate ai figli di dipendenti, che il Banco di Napoli intenderebbe effettuare.

Al riguardo, si premette che i poteri attribuiti dalla legge alla Banca d'Italia sono preordinati al raggiungimento di precise finalità di interesse generale, che si ricollegano alla tutela della stabilità e dell'efficienza complessiva delle istituzioni creditizie. In relazione a dette finalità, non compete all'organo di vigilanza intervenire in questioni, quale quella segnalata, attinenti a scelte rimesse all'autonomia decisionale dei competenti organi aziendali, nel rispetto, ovviamente, delle vigenti disposizioni in materia.

La Banca d'Italia ha, comunque, provveduto ad interessare il menzionato Banco il quale ha riferito di aver programmato l'assunzione di impiegati di concetto, selezionati tra i figli dei dipendenti disponibili a prepensionamento.

Tali assunzioni sono, tuttavia, da considerare come evento di gestione eccezionale che, in quanto tale, esclude la generalizzazione del ricorso a procedure della specie, atteso che il Banco ha sempre provveduto alle assunzioni con concorsi e selezioni pubbliche, in linea con le disposizioni del proprio regolamento per il personale, rinnovato d'intesa con le organizzazioni sindacali.

L'istituto, infatti, negli ultimi quattro anni, ha assunto 816 elementi selezionati fra tutti i giovani aspiranti ad un posto di lavoro e, proprio di recente, ha provveduto ad effettuare altra selezione tra i laureati in economia e commercio per l'assunzione di altri 20 impiegati di concetto.

Si fa presente, infine, che le assunzioni, cui si fa riferimento nell'interrogazione, sono state puntualmente discusse con tutte le organizzazioni sindacali aziendali nel corso di specifici incontri.

Il Ministro del tesoro
CARLI

(6 febbraio 1990)

GIUSTINELLI, CANNATA, LIBERTINI, BRINA, VISCONTI, SENESI. - *Ai Ministri delle finanze e dei trasporti.* - Premesso:

che anche nel corrente anno, come per altri anni trascorsi, i competenti uffici dell'amministrazione finanziaria statale stanno facen-

do pervenire ad un rilevante numero di cittadini ingiunzioni di pagamento riguardanti il bollo auto, oltre le penalità di legge, con riferimento ad anni precedenti, e ciò sulla base di segnalazioni trasmesse dagli uffici del pubblico registro automobilistico;

che tale situazione ha avuto vasta eco presso i mezzi di informazione, che fanno ascendere il numero dei cittadini colpiti alla rilevante quantità di circa due milioni;

che, almeno per quanto consta, la gran parte dei soggetti onerati - spesso in assoluta buona fede - viene colpita sulla base di una presunzione di inadempimento, e quindi in modo ingiusto, in considerazione del fatto che le ingiunzioni si riferiscono anche a situazioni di errori solo formali nella compilazione delle ricevute di versamento, oppure a pagamenti effettuati per i quali non è stato conservato il documento comprovante l'assolvimento dell'obbligo fiscale,

si chiede di conoscere:

quali iniziative si intenda intraprendere sul piano organizzativo, in maniera tale da evitare, almeno per una grande parte dei casi, il compimento di errori formali, scongiurando in tal modo sia l'insorgere di un allarme sociale sia l'onerosa attività degli uffici preposti, dovuta alla necessità di riscontri successivi o al costituirsi di procedimenti contenziosi;

quali provvedimenti di carattere amministrativo ed organizzativo si intenda adottare, al fine di evitare che siano chiamati a ripetere il pagamento della tassa di possesso di autoveicoli cittadini che hanno regolarmente assolto i loro obblighi, solo colpevoli della mancata detenzione, per varie cause, della prova del pagamento, istituendo, nell'ambito degli uffici preposti, sistemi di controllo atti ad accertare le sole situazioni di effettivo inadempimento da assoggettare alle sanzioni di legge.

(4-04347)

(23 gennaio 1990)

RISPOSTA. - Si rileva preliminarmente che le risultanze del pubblico registro automobilistico costituiscono, ancora attualmente, elemento di base per l'individuazione dei contribuenti e per la cessazione o interruzione del pagamento delle tasse automobilistiche.

Per quanto concerne, in particolare, i rilievi relativi a violazioni di carattere meramente formale, si osserva che le inesattezze nella compilazione del bollettino di conto corrente assumono rilevanza e determinano l'azione di recupero degli uffici finanziari solo quando non consentono di attribuire il pagamento al veicolo per il quale il pagamento stesso si intendeva effettuare. A tal proposito l'amministrazione finanziaria, con circolari n. 44 del 14 luglio 1986 e n. 33 del 7 maggio 1987, ha impartito precise disposizioni agli uffici del registro ed all'ACI affinché i pagamenti inficiati da errore formale siano ritenuti validi in tutti i casi in cui può desumersi univocamente che il pagamento è da riferire al veicolo per il quale si intendeva eseguirlo.

A tale inconveniente peraltro si è ovviato, in misura determinante, con l'istituzione del «libretto fiscale» che, portando prestampati i dati

fiscali relativi al veicolo, riduce considerevolmente la possibilità di errori nella compilazione dei bollettini di versamento di conto corrente postale.

Va inoltre fatto presente che per ridurre ulteriormente i casi in cui le richieste di pagamento da parte degli uffici finanziari si rivelino poi indebite, la nuova convenzione con l'ACI, approvata con decreto ministeriale del 26 novembre 1986, prevede una speciale procedura precontenziosa svolta in via bonaria direttamente dall'ACI stessa.

Circa la mancata detenzione della ricevuta di pagamento del tributo in questione si osserva che l'azione dell'amministrazione per il recupero delle tasse automobilistiche, secondo la normativa tuttora in vigore, si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento (articolo 5, comma 51, della legge 28 febbraio 1983, n. 53, e successive modificazioni). Per detto periodo, pertanto, il contribuente è tenuto a conservare la ricevuta di pagamento, documento questo preconstituito con l'unica funzione di comprovare l'avvenuto assolvimento dell'obbligo tributario.

Anche in questo caso, proprio al fine di permeare il rapporto fra amministrazione e cittadino, ove il contribuente, privo di ricevuta, fornisca elementi utili ad agevolare le ricerche di archivio - come ad esempio il luogo e la data del pagamento - gli uffici del registro, sulla base di tali elementi, dispongono gli opportuni ulteriori accertamenti presso l'ACI.

Va da sè che all'infuori delle riferite ipotesi nessun valore può essere attribuito alla pura e semplice affermazione di avvenuto pagamento del tributo.

Il Ministro delle finanze

FORMICA

(8 febbraio 1990)

IANNIELLO. - *Al Ministro del tesoro.* - Per conoscere quali iniziative intenda promuovere e quali provvedimenti intenda adottare per ripristinare il clima di necessaria serenità fra il personale della XIII divisione della direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

Sta di fatto che dopo la nomina del nuovo dirigente, dottor Ricci - avvenuta appena due mesi or sono - si sono sviluppati attriti ed incomprensioni fra il personale dipendente e nei rapporti col dirigente che spesso finiscono per intralciare anche l'ordinario funzionamento dei vari servizi.

Valga per tutti l'esempio di ciò che è accaduto all'impiegata signora Di Gennaro, settimo livello qualifica funzionale, da oltre due anni addetta alla riliquidazione delle pensioni dei dipendenti degli enti locali, la quale è stata apostrofata, in presenza di terzi, con espressioni gravemente mortificanti per una lettera interlocutoria (di accompagnamento alla pratica posizione n. 7586500) corretta nella stesura e convalidata dal revisore, dottor De Paulis, il cui stile non tornava di gradimento al neodirigente.

La lettera, per la cronaca, è stata redatta quattro volte, con ovvio intralcio alla produzione giornaliera che ogni dipendente è tenuto ad assicurare. La vicenda si è conclusa con la minaccia di mettere l'impiegata a disposizione se non avesse chiesto il trasferimento ad altro servizio.

Eppure la predetta impiegata, nei venti mesi di servizio presso gli istituti, ha avuto ripetuti apprezzamenti con la recente promozione dalla sesta alla settima qualifica funzionale.

Lo stesso revisore, dottor De Paulis, pare sia stato costretto a chiedere l'utilizzazione in altro reparto proprio per l'arroganza usata anche in presenza di funzionari di livello intermedio.

L'interrogante chiede inoltre di sapere se non si ritenga di disporre un'apposita inchiesta per accertare le cause del clima di tensione esistente nel reparto ed adottare i provvedimenti conseguenti allo scopo di assicurare, tra l'altro, maggiore reciproco rispetto e tolleranza fra dirigenti e personale dipendente.

(4-04102)

(16 novembre 1989)

RISPOSTA. - Nel rispondere all'interrogazione indicata in oggetto, giova, anzitutto, premettere che nell'ambito della direzione generale degli istituti di previdenza i rapporti tra impiegati e dirigenti sono improntati alla massima collaborazione e correttezza necessarie per assolvere il gravoso impegno volto a soddisfare le legittime aspettative degli iscritti alle casse pensioni.

Il dirigente, peraltro, nell'espletamento delle sue funzioni, non può esimersi dal valutare, con criteri di obiettività, la qualità e la quantità delle pratiche trattate dagli impiegati assegnati alla divisione alla quale è preposto, esigendo che il lavoro - le cui difficoltà sono correlate alla qualifica rivestita dall'impiegato - sia svolto con ogni sollecitudine e con il massimo scrupolo, sia nella forma che nella sostanza.

Alla stregua di tali criteri, devono essere valutati anche i segnalati rilievi sull'operato della signora Di Gennaro, nei cui confronti, sempre nei limiti di un rapporto di collaborazione, risultano formulati giudizi e rivolte contestazioni, riferite alla qualità ed alla quantità delle pratiche trattate.

Si precisa, altresì, che il passaggio dal sesto al settimo livello della signora Di Gennaro non è derivato da promozione per merito, bensì da inquadramento previsto dall'articolo 4, comma 8, della legge 11 luglio 1980, n. 312, che ha riguardato la quasi totalità dei dipendenti appartenenti al sesto livello.

Si soggiunge, infine, che nessun funzionario, attualmente assegnato alla divisione XIII degli istituti di previdenza, ha chiesto il trasferimento ad altro servizio.

Il Ministro del tesoro
CARLI

(6 febbraio 1990)

IMPOSIMATO. - *Al Ministro di grazia e giustizia e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* - Premesso:

che, con delibera in data 22 dicembre 1981, il consiglio comunale di Capodrise (Caserta) costituì la commissione di cui all'articolo 14 della legge 14 maggio 1981, n. 129, senza la presenza di un rappresentante delle forze di minoranza;

che nel comune di Capodrise non sarebbero stati eseguiti controlli nè sopralluoghi delle abitazioni per verificare l'esistenza delle condizioni per l'erogazione dei fondi destinati dalla legge n. 219 alla ricostruzione degli edifici colpiti dal terremoto del 1980;

che lo stesso comitato regionale di controllo di Caserta, nella seduta del 13 luglio 1984, annullava la delibera del 22 dicembre 1981 e invitava il consiglio comunale di Capodrise a inserire nella commissione di cui all'articolo 14 della legge n. 219 anche un rappresentante della minoranza consiliare;

che analoghe decisioni il CORECO assumeva nei confronti di altre illegittime delibere del consiglio comunale di Capodrise;

che gli atti relativi furono trasmessi alla procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere con delibera del 22 novembre 1985;

che la commissione, illegittimamente costituita, avrebbe deliberato la erogazione di norme per oltre mezzo miliardo di lire, di cui lire 61.560.770 in favore del vice sindaco,

l'interrogante chiede di conoscere:

a) se la procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere abbia iniziato azione penale per i fatti denunciati da alcuni consiglieri comunali di Capodrise, per quali reati e nei confronti di quali persone;

b) se si intenda costituire una commissione di inchiesta da parte del Ministro per la protezione civile per controllare la regolarità della costituzione della commissione di cui all'articolo 14 della legge n. 219 e della erogazione dei fondi da parte del comune di Capodrise.

(4-01184)

(24 febbraio 1988)

RISPOSTA. - Per delega ricevuta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, si risponde alla interrogazione in oggetto sulla base degli elementi forniti, secondo le rispettive competenze, dai Ministeri dell'interno e di grazia e giustizia.

Si comunica anzitutto che il consiglio comunale di Capodrise (Caserta) con delibera n. 173 del 13 ottobre 1986 ha provveduto a regolarizzare la composizione della commissione comunale di cui all'articolo 14 della legge 14 maggio 1981, n. 219, assicurando, secondo l'interpretazione data dall'articolo 16 del decreto-legge n. 57 del 1982, convertito dalla legge n. 187 del 1982, la presenza in detto organo di un rappresentante della minoranza consiliare.

Circa il precedente comportamento di detto consiglio comunale, che aveva dato luogo ad interventi di censura di precedenti delibere da parte della sezione provinciale del Comitato regionale di controllo di Caserta, si ha notizia che la procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha trasmesso gli atti, in data 6 maggio 1987, al pretore di

Marcianise, il quale ha disposto indagini a mezzo dei carabinieri. Il relativo rapporto, pervenuto al pretore in data 8 agosto 1988, ha rappresentato, oltre ai fatti connessi alla precedente composizione della commissione comunale di cui trattasi, una nuova circostanza costituita dalle asserzioni della minoranza consiliare secondo cui sarebbe da ritenere illegittima la concessione di un contributo di lire 62.000.000 circa a favore del vice sindaco. Sulla stessa questione risultava anche essere stato presentato un esposto da parte di un privato cittadino. In tale situazione il pretore di Marcianise ha ritrasmesso, in data 8 novembre 1988, gli atti alla procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, ritenendo che per essi possa configurarsi il reato di cui all'articolo 324 del codice penale. Il relativo giudizio è stato instaurato ed attualmente si sta procedendo ad acquisire la documentazione mancante e ad identificare compiutamente gli imputati, per alcuno dei quali sussistono discordanze anagrafiche. Allorchè saranno completati gli accertamenti disposti, l'istruttoria verrà formalizzata, in quanto è indispensabile l'espletamento di indagini peritali circa la legittimità della erogazione dell'anzidetto contributo.

*Il Ministro senza portafoglio
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*

MISASI

(15 febbraio 1990)

IMPOSIMATO. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso: che in data 14 ottobre 1989 scuole di ogni ordine e grado di Santa Maria Capua Vetere sono state chiuse per consentire la partecipazione di docenti, alunni e studenti, anche all'insaputa dei genitori, ad una manifestazione pseudo-ambientalista indetta dalla locale sezione della Democrazia cristiana;

che tale iniziativa ha provocato la legittima protesta di molti genitori per l'uso scorretto del tempo scolastico;

che analoghe iniziative di associazioni ambientaliste di altri partiti dovrebbero, per evitare disparità di trattamento tra parti politiche diverse, ricevere il medesimo trattamento da parte delle autorità scolastiche, il che comporterebbe una serie di reazioni a catena per le quali il tempo dedicato allo studio si ridurrebbe notevolmente;

che tale episodio rappresenta un fatto di una gravità inaudita, tanto più che è in funzione di mera propaganda partitica e non a tutela dell'ambiente che invece subisce gravi attentati proprio ad opera di coloro che hanno assunto l'iniziativa ecologista in questione,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali autorità scolastiche abbiano rilasciato, e per quali motivi, i relativi provvedimenti autorizzativi;

se ciò sia compatibile con la normativa vigente e, in particolare, se istituzioni scolastiche, in orario di lezione, possano fiancheggiare iniziative politiche di parte;

quali provvedimenti si intenda adottare in proposito a tutela del violato diritto allo studio;

se gli organi di polizia giudiziaria abbiano accertato i fatti di cui sopra e provveduto ad informare l'autorità giudiziaria.

(4-03973)

(19 febbraio 1989)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, con la quale si esprimono valutazioni negative in ordine alla consentita partecipazione degli studenti delle scuole di Santa Maria Capua Vetere ad una manifestazione, di carattere ambientalistico, colà svoltasi nello scorso mese di ottobre, tenuto conto che l'iniziativa sarebbe stata promossa da un'organizzazione politica di quel comune.

Al riguardo il competente provveditore agli studi - al quale sono stati chiesti i chiarimenti del caso - ha fatto presente che la richiesta, intesa ad ottenere la divulgazione nelle istituzioni scolastiche della suddetta città di una manifestazione, denominata «Day Cleaning», gli venne rivolta direttamente dalla locale amministrazione comunale, da cui doveva intendersi quindi organizzata, con nota n. 31490 del 9 ottobre 1989, debitamente acquisita agli atti dell'amministrazione.

Tale richiesta - nella quale il provveditore agli studi ha, infatti, precisato di non avere ravvisato alcuna connotazione partitica - fu dallo stesso dirigente scolastico portata a conoscenza delle scolaresche interessate con nota n. 46120 del 12 dicembre 1989, in considerazione del particolare significato e dell'attualità dei temi, connessi con la manifestazione che si intendeva effettuare.

Dall'esame di quest'ultima nota si desume, peraltro, che il suddetto dirigente non ebbe a rilasciare alcun provvedimento autorizzativo, ma si limitò ad esprimere il proprio nulla osta, precisando che ogni eventuale determinazione, in merito alla partecipazione degli studenti, avrebbe dovuto costituire oggetto di una preventiva deliberazione da parte dei competenti organi collegiali.

È noto, infatti, che iniziative, quale quella segnalata, vanno assunte dai singoli consigli di circolo e di istituto nell'ambito dei poteri loro devoluti dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e, nel caso specifico, dalle disposizioni contenute alle lettere *d)* e *f)* dello stesso articolo, che fanno riferimento, rispettivamente, ai «criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche...» e «alla partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali... di particolare interesse educativo».

In considerazione di quanto sopra esposto e tenuto conto che dalle scuole interessate nessun orientamento contrario alla manifestazione di cui trattasi risulta essere pervenuto al provveditore agli studi di Caserta, si ritengono soddisfacenti i chiarimenti forniti dallo stesso provveditore.

Il Ministro della pubblica istruzione

MATTARELLA

(6 febbraio 1990)

INNAMORATO. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che i quotidiani il «Giornale di Napoli» del 24 settembre 1988 e il «Mattino» del 25 settembre 1988, rispettivamente negli articoli di

Giuseppe Galzerano e di Carla Errico, hanno riportato la notizia di un fatto gravissimo ed inaudito, accaduto venerdì 23 settembre 1988, nella piazza di Casalvelino, frazione del comune di Castelnuovo Cilento (Salerno);

che una pattuglia del distaccamento di polizia di Vallo della Lucania (Salerno) ha arrestato per vilipendio la signora Clara Volpe, residente a Castelnuovo Cilento;

considerato:

che è sconcertante che la signora Clara Volpe, già ammanettata, sia stata legata ad un palo della luce, quasi come fosse una fiera o un cane arrabbiato;

che il vice sindaco di Castelnuovo Cilento, Gaspare Ridolfi, trovandosi a transitare sul posto, pur qualificatosi, è stato minacciato di arresto e allontanato solo per aver fatto notare agli agenti la donna piangente;

tenuto conto dello sdegno che la notizia riportata dalla stampa ha suscitato;

preso atto della necessità che vada fatta piena luce sull'accaduto per riportare serenità nell'opinione pubblica fortemente turbata,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il comportamento tenuto dagli agenti nei confronti della signora Clara Volpe e del vice sindaco di Castelnuovo Cilento, Gaspare Ridolfi, sia stato conforme ai doveri delle loro funzioni;

nel caso contrario, quali provvedimenti si intenda assumere onde evitare che, nel futuro, si verifichino episodi del genere in contrasto con ogni considerazione umana.

(4-02137)

(27 settembre 1988)

RISPOSTA. - Sull'episodio, cui l'onorevole interrogante ha fatto riferimento, si è pronunciato il pretore di Vallo della Lucania che, nel condannare con rito direttissimo la signora Clara Volpe alla pena di 4 mesi e 15 giorni di reclusione per oltraggio a pubblico ufficiale, non ha ravvisato alcunchè di illegale nel comportamento degli agenti riguardo alle circostanze dell'arresto.

Il Ministro dell'interno

GAVA

(3 gennaio 1990)

LONGO. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che il giorno 2 giugno 1989 doveva svolgersi a Padova presso il circolo ARCI «Biko's» un incontro della candidata alle elezioni europee nella lista del Partito comunista italiano della circoscrizione Nord-Est Dacia Valent con i giovani extracomunitari, la cui presenza a Padova è numerosa anche perchè molti di essi sono studenti universitari;

che un'ora prima dell'annunciata manifestazione elettorale veniva notificata ai responsabili del circolo un'ordinanza dell'assessore al commercio del comune di Padova, redatta in termini tali da prestarsi

ad essere interpretata come una ingiunzione di chiusura del locale, tanto più che detta ordinanza era stata anticipata come «ordine di chiusura» da una comunicazione alla stampa locale da parte dello stesso assessore e che gli stessi vigili notificatori in tale senso ne riassumevano il significato ai dirigenti del circolo «Biko's»;

che, nei confronti del circolo «Biko's», il comune di Padova ripetutamente assume atteggiamenti vessatori, con reiterate ispezioni e sopralluoghi dei vigili comunali (tutte senza alcuna rilevazione di irregolarità, salvo un'ultima ispezione effettuata superficialmente e senza consentire ai dirigenti del circolo di dimostrare che le risultanze apparse ai vigili erano in realtà conseguenza di un grossolano equivoco), mentre nei confronti di altre attività similari l'impegno ispettivo degli apparati comunali appare assai più tiepido, tanto da alimentare il fondato sospetto che, nella valutazione degli organi comunali, abbia peso decisivo l'area politica di Governo o di opposizione alla quale detti organi credono appartengano i circoli in oggetto e il peso economico che sta dietro circoli, club e ritrovi di varia natura;

che, nel caso specifico, questo atteggiamento vessatorio e discriminatorio ai danni del «Biko's» non solo si tinge di intollerabili pregiudizi razzisti, ma configura gli estremi di una violazione delle leggi elettorali, su cui è già stata richiamata l'attenzione, peraltro sollecitata, del prefetto di Padova, a tutela del diritto del Partito comunista italiano ad organizzare liberamente le proprie iniziative elettorali,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per:

richiamare il comune di Padova ad un atteggiamento rispettoso delle regole sostanziali che disciplinano la campagna elettorale europea;

sollecitare il comune di Padova a rinunciare ad atteggiamenti burocratici e discriminatori e a promuovere una politica di sostegno a circoli, associazioni, iniziative culturali - come il Biko's - che consentono a centinaia di giovani extracomunitari, che con grandi difficoltà e pesanti effetti di isolamento e sradicamento vivono la propria presenza a Padova, di integrarsi reciprocamente con le giovani generazioni padovane e di fare esperienze di socializzazione decisive al fine di combattere fenomeni di emarginazione.

(4-03529)

(20 giugno 1989)

RISPOSTA. - Con l'ordinanza, cui fa riferimento l'onorevole interrogante, l'amministrazione comunale di Padova ha inteso richiamare i circoli privati alla puntuale osservanza della vigente normativa in materia, spesso disattesa.

In tale ambito è da inquadrare la chiusura del locale «Biko's» risultato sprovvisto delle necessarie autorizzazioni amministrative.

Il Ministro dell'interno

GAVA

(3 gennaio 1990)

LOPS. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che nel comune di Sannicandro di Bari da molto tempo si è determinata una situazione non accettabile, in quanto si sono creati dei rapporti molto tesi tra la civica amministrazione, l'intero consiglio comunale ed i dipendenti del comune da una parte e l'attuale segretario generale del comune, dottor Rocco Lanzolla, dall'altra;

che, a quanto è dato sapere, pare che il segretario generale sia un soggetto che non rispetta le prerogative attribuite al sindaco, alla giunta municipale e al consiglio comunale dalle leggi in vigore, sia un soggetto che non crea armonia e collaborazione tra i dipendenti comunali, con grave pregiudizio per il funzionamento della istituzione comune e della risoluzione dei problemi della città;

che fatti gravi non raccomandabili sono avvenuti durante le sedute del consiglio comunale nei confronti dei singoli e dell'intero consiglio e nelle sedute di giunta, sino al punto da provocare l'intenzione di assessori e consiglieri comunali di dimettersi e di adire anche la magistratura;

che, pertanto, per le considerazioni esposte, si registrano, in questo comune che è sempre stato tranquillo, tensione e disappunto tra i cittadini e tra le forze politiche rappresentate in consiglio, che vorrebbero invece continuare ad assicurare tranquillità ed armonia,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda adottare e se non sia giusto accertare le realtà dei fatti ed eventualmente trasferire il funzionario ad altra sede, il tutto per il ritorno di Sannicandro di Bari alla normalità.

(4-00948)

(20 gennaio 1988)

RISPOSTA. - Il problema, cui l'onorevole interrogante ha fatto riferimento, è stato superato in quanto il dottor Rocco Lanzolla, segretario generale del comune di Sannicandro di Bari, colpito da mandato di cattura del sostituto procuratore della Repubblica di Bari per concussione, è stato sospeso dal servizio con provvedimento prefettizio dal 12 febbraio 1988.

Il Ministro dell'interno

GAVA

(12 gennaio 1990)

LOPS. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - Premesso:

che per effetto delle eccezionali nevicate che nei giorni scorsi si sono verificate nel Sud del paese la zona nord di Bari è stata particolarmente colpita;

che il danno più grave, oltre alla raccolta delle olive messa in forse, si è avuto nell'agro di Terlizzi (Bari), la città dei fiori, ove sono andati distrutti 300 ettari di ortaggi e 600 ettari di coltivazione di fiori;

che le abbondanti nevicate hanno messo in ginocchio l'economia delle 400 aziende floricole, nonché creato gravi problemi ai 1000 addetti al settore ed ai braccianti agricoli rimasti senza lavoro,

L'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti di carattere straordinario si intenda adottare per aiutare gli operatori floricoli, ovvero tutti i produttori, che hanno subito danni enormi, e anche i braccianti agricoli rimasti inoccupati e che hanno visti messi in discussione i diritti previdenziali ed assistenziali.

(4-02616)

(19 dicembre 1988)

RISPOSTA. - In relazione a quanto segnalato dall'onorevole interrogante si fa presente che nessuna proposta è pervenuta a questo Ministero ai fini degli interventi previsti dalla legge n. 590 del 1981, da parte della regione Puglia, in merito alle nevicate che hanno interessato la zona nord della provincia di Bari, in particolare l'agro di Terlizzi, nel dicembre 1988.

Si rammenta che in caso di calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale compete alla regione individuare il territorio colpito e l'entità dei danni, ai fini della richiesta a questo Ministero di emissione del decreto di declaratoria dell'evento avverso.

Accertata la gravità dei danni, viene emesso il decreto di dichiarazione della eccezionalità dell'evento e si provvede, successivamente, ad assegnare alla regione la somma per l'attuazione degli interventi previsti dalla citata legge.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

(8 febbraio 1990)

MALAGODI. - *Al Ministro del tesoro.* - Premesso:

che le banche popolari rappresentano una componente di grande vitalità del nostro sistema creditizio e che, in vista della tappa fondamentale del mercato unico europeo del 1992, è doveroso favorire un rafforzamento patrimoniale e gestionale di tutte le varie componenti del mercato creditizio del nostro paese;

che le disposizioni regolamentari della Banca d'Italia sulla vigilanza in materia creditizia prevedono un'autorizzazione preventiva complessa per l'emissione straordinaria di azioni da parte delle banche popolari, a differenza di quanto è invece consentito per la ricapitalizzazione delle casse di risparmio attraverso l'emissione di quote di partecipazione o di quote di risparmio;

che questo stato di fatto rappresenta una remora per il rafforzamento patrimoniale ed operativo delle banche popolari,

l'interrogante chiede di sapere quali siano le ragioni che sono alla base di tale regolamentazione restrittiva delle ricapitalizzazioni delle banche popolari e se non si ritenga necessario ed urgente correggere tale normativa della Banca d'Italia, al fine di facilitare il rafforzamento complessivo del nostro sistema creditizio.

(4-03611)

(6 luglio 1989)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente le autorizzazioni preventive della Banca d'Italia necessarie per la ricapitalizzazione delle banche popolari.

Al riguardo si fa presente, sentita la Banca d'Italia, che la politica delle autorizzazioni, a suo tempo delineata per le banche popolari, considera la peculiare struttura di capitale delle stesse, connessa alla natura cooperativistica delle aziende, nonché l'evoluzione verificatasi nella circolazione dei relativi titoli azionari, a seguito dell'ammissione al mercato ristretto.

In tale ambito, la direttiva emanata, volta a contenere le emissioni straordinarie di azioni delle banche popolari non quotate, ha trovato applicazione non in termini penalizzanti, ma valutando positivamente le operazioni connesse sia a situazioni di inadeguatezza patrimoniale, sia ad esigenze finanziarie derivanti da piani di sviluppo elaborati dai competenti organi aziendali.

Si fa, infine, rilevare che le banche popolari presentano un livello medio di patrimonializzazione elevato, se raffrontato al resto del sistema bancario, in sintonia con la costante cura da parte dell'organo di vigilanza di assicurare favorevoli condizioni per una continua ed adeguata espansione dei patrimoni delle istituzioni creditizie.

Il Ministro del tesoro

CARLI

(6 febbraio 1990)

MANCIA. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Per sapere:

se sia al corrente che il complesso architettonico delle suore Clarisse di clausura e della chiesa di San Nicolò di Osimo (Ancona), che consta di elementi dell'XI e del XVII secolo, è in stato di semi-abbandono e comunque è sottratto alla possibilità di entrare a far parte dei circuiti turistici, che attirano sempre più numerosi visitatori nella zona circostante il capoluogo di Ancona e il Monte Conero;

se siano state portate alla sua personale conoscenza le reiterate richieste di intervento e le denunce delle associazioni che si occupano della salvaguardia e della valorizzazione del patrimonio culturale locale, in particolare Italia Nostra, e che, da almeno dodici anni, si adoperano invano attraverso il volontariato per il recupero di questa opera preziosa ed importantissima per gli interessi della cultura, delle tradizioni e del patrimonio della zona;

quali iniziative concrete intenda prendere per porre fine alla lunga attesa di coloro che rivendicano il recupero di questo importante complesso, per riportarlo all'originale splendore e renderlo fruibile, come bene artistico, dai turisti e dagli osimani, considerato peraltro che il suo recupero, richiedendo una cifra relativamente modesta, e comunque inferiore al miliardo di lire, può facilmente essere inserito nei programmi di intervento che il Ministero per i beni culturali e ambientali realizza in via ordinaria annualmente.

(4-03952)

(18 ottobre 1989)

RISPOSTA. - Il complesso costituito dalla chiesa di San Nicolò ed annesso ex convento delle Clarisse risale alla seconda metà del Trecento; successivamente fu realizzato il portale in marmo della chiesa (secolo XIV), nonché il tabernacolo in pietra scolpita e decorata e gli affreschi del secolo XIV-XV ed altre pitture murali coeve.

Già nell'anno 1982 la soprintendenza per i beni artistici e storici di Urbino segnalava al comune di Osimo, proprietario dell'immobile, la necessità di un intervento di consolidamento e restauro delle coperture, avendo riscontrato in corso di sopralluogo che infiltrazioni di acque meteoriche danneggiavano le strutture murarie del complesso e le opere d'arte in esso contenute.

Anche la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ancona, nel prendere atto della segnalazione, confermava per quanto di propria competenza la richiesta di intervento da parte dell'amministrazione comunale.

Detta richiesta non aveva però ulteriore seguito.

Nel maggio 1989 la soprintendenza di Ancona, a seguito di un sopralluogo, aveva modo di constatare l'ulteriore peggioramento dello stato di conservazione del complesso, dovuto alla mancanza di qualsiasi intervento di manutenzione nel tempo.

Di conseguenza invitava il comune, il servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo di Ancona e il provveditorato alle opere pubbliche per le Marche affinché ognuno, per quanto di propria competenza, provvedesse a valutare la possibilità di inserire l'indispensabile intervento di restauro nei propri programmi, al fine di bloccare il grave degrado in atto, sia delle strutture murarie che del pregevole apparato decorativo, con aggravio della spesa per il recupero dell'immobile.

In data 17 agosto 1989 il comune di Osimo comunicava di aver previsto un primo intervento di consolidamento per una spesa di lire 300.000.000 attingendo dai fondi recentemente stanziati alla stessa amministrazione dal Ministero della protezione civile per sanare il dissesto idrogeologico in atto nel centro storico cittadino; tuttavia, risultando detta cifra assolutamente insufficiente in rapporto all'entità dell'intervento, faceva richiesta alla soprintendenza di un congruo stanziamento integrativo.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ancona, pertanto, ha provveduto ad inserire l'intervento nel programma triennale di massima dei fondi ordinari per l'anno 1991.

Nonostante ciò molto difficilmente il restauro del complesso potrà essere attuato entro breve termine, data la ormai cronica scarsità dei fondi ordinari a disposizione del Ministero.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
FACCHIANO

(2 febbraio 1990)

MANTICA. - *Al Ministro del tesoro.* - Premesso che il bollettino, anno quarto, n. 11, della Consob, pubblicato il 21 dicembre 1987, riporta le comunicazioni n. MI/87/11218 e n. MI/87/11219, in cui in

forma anonima la Consob si rivolge ad una società di revisione multinazionale e alla sua capogruppo estera minacciandone la radiazione dall'albo a seguito di una serie di illeciti già oggetto di precedenti richiami;

considerato che è notorio trattarsi della Arthur Andersen, strapotente e «strafottente» società operante da anni nel nostro paese con metodi a dir poco discutibili, in violazione di leggi che minacciano di affossare le società italiane indipendenti di revisione in un momento così delicato, in cui la trasparenza e la correttezza sono elementi imprescindibili per ridare credibilità al mercato dell'intermediazione finanziaria;

ritenuto che il tono usato dalla Consob non risulta all'interrogante in linea con la gravità della denuncia, confermando un'arrendevolezza della Consob stessa nei confronti delle società che vantano coperture politiche (ed anche queste per quanto riguarda la Arthur Andersen sono note a tutti),

l'interrogante chiede di conoscere:

a) quali azioni intenda intraprendere il Ministro in indirizzo, attraverso la CONSOB, per obbligare la società in questione al rispetto delle leggi italiane e se non sia il caso di procedere alla sua radiazione dall'albo;

b) quali interventi intenda assumere nei confronti della Consob affinché questa eserciti i poteri ad essa attribuiti dalla legge n. 216 in forma completa, ricordando che enti analoghi in altri paesi sono noti per la loro capacità di essere punto di riferimento innanzitutto morale, a difesa delle leggi dello Stato e della correttezza di comportamento degli operatori.

(4-01199)

(25 febbraio 1988)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, intesa a conoscere quali azioni si intenda intraprendere per obbligare le società di revisione, e, in particolare, la società Arthur Andersen al rispetto delle leggi.

Al riguardo va, anzitutto, precisato che con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, sono state emanate disposizioni concernenti il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle società con azioni quotate in borsa, effettuati dalle società di revisione iscritte nell'albo speciale, tenuto dalla Consob. Nell'albo speciale possono essere iscritte, ai sensi dell'articolo 8, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica, le società che abbiano ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, e che rispondano, altresì, ai requisiti indicati dal medesimo articolo 8.

Ai sensi dell'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 1975, la Consob vigila sull'attività delle società di revisione iscritte all'albo per controllarne l'indipendenza, l'idoneità tecnica e il modo con cui esercitano il controllo contabile.

L'articolo 11 prevede, invece, quale unica sanzione, la cancellazione della società di revisione dall'albo speciale, nel caso sia stata

revocata l'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e inoltre, allorchè si accerti il venir meno di uno dei requisiti prescritti e la società interessata non abbia provveduto a ricostituirlo nel termine non superiore a sei mesi ad essa fissato. Il provvedimento di cancellazione dall'albo speciale è previsto anche, ai sensi del sesto comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 1975, nel caso di omessa comunicazione alla Consob, entro il termine prescritto, del trasferimento delle azioni o delle quote, nonchè della sostituzione degli amministratori e dei direttori generali delle società di revisione.

La commissione può disporre, altresì, la cancellazione dall'albo, sentita la società di revisione, quando siano accertate, a carico della società stessa, violazioni di particolare gravità, relative soprattutto al modo con cui sono state disimpegnate le funzioni di controllo contabile e di certificazione dei bilanci.

In presenza di reiterati comportamenti non rispondenti alle previsioni di legge e alle disposizioni emanate, la Commissione per le società e la borsa non può esimersi dal rilevarli e, successivamente, contestarli alla società mediante l'invio di lettere di richiamo.

Dall'esame della documentazione in possesso della Consob, a seguito di verifiche ispettive effettuate presso le predette società, non sono, peraltro, emerse inadempienze tali da indurre la commissione ad adottare il provvedimento della cancellazione dall'albo speciale. Numerosi, invece, sono stati i rilievi formulati alle società di revisione, tra cui la menzionata società Arthur Andersen, in ordine al rispetto della normativa sull'oggetto sociale, ai principi di correttezza professionale, nonchè alle modalità di disimpegno delle funzioni di controllo contabile e di certificazione dei bilanci.

Si è, infine, dell'avviso che le lettere di richiamo pubblicate in forma anonima - in osservanza al vincolo del segreto d'ufficio - nel Bollettino Consob costituiscano un efficace monito per le società di revisione e, al tempo stesso, una sufficiente informativa al mercato in ordine ai casi di inottemperanza agli obblighi gravanti sulle società di revisione.

Il Ministro del tesoro

CARLI

(6 febbraio 1990)

MANZINI, NIEDDU, CHIMENTI, PATRIARCA. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che sono state inviate ai concessionari delle abitazioni di cui alla legge 27 giugno 1949, n. 329, collocati a riposo per raggiunti limiti di età, intimazioni, da parte della direzione generale del demanio, per il rilascio delle medesime abitazioni;

che frattanto sono in corso di discussione ed approvazione, per il riscatto degli alloggi di cui alla citata legge, i disegni di legge n. 113 e n. 494, assegnati alla 8ª Commissione permanente del Senato, con un emendamento tendente ad includere nel beneficio anche i concessionari di cui alla legge sopra richiamata;

tenuto presente che gli alloggi sono occupati da lungo periodo e che sarebbe sommamente ingiusto che gli attuali concessionari venissero esclusi da tale generale beneficio,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo, avvalendosi dei poteri conferitigli dall'articolo 3 della legge 27 giugno 1949, n. 329, non ritenga di impartire disposizioni affinché si sospenda l'esecuzione delle predette intimazioni.

(4-03475)

(31 maggio 1989)

RISPOSTA. - In attesa che il Governo adotti nuove norme tendenti ad un adeguamento della disciplina riguardante l'utilizzazione del patrimonio dello Stato e della sua gestione è stata disposta la sospensione dello sgombero forzoso, nei confronti degli occupanti alloggi di proprietà statale, demaniali e patrimoniali, adibiti a civile abitazione purchè non morosi, fino al 30 giugno 1990.

Si è ritenuto, peraltro, di dover altresì disporre che la sospensione dello sgombero dovrà avvenire con gradualità, tenendo conto delle condizioni degli occupanti relativamente alla composizione familiare, al reddito ed alle condizioni di salute.

In tal senso sono state infatti incaricate di operare le intendenze di finanza in armonia con gli uffici provinciali interessati.

Il Ministro delle finanze
FORMICA

(3 febbraio 1990)

MERAVIGLIA. - *Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* -
Premesso:

che nelle ultime elezioni comunali è stato eletto sindaco di Tarquinia il professor Gianfranco Ciurluini, docente presso il locale liceo scientifico «Galileo Galilei»;

che le necessità imposte dallo svolgimento del suo incarico, pur nei limiti delle vigenti leggi, portano spesso il professor Ciurluini ad assentarsi dalla scuola;

che a seguito di tale situazione l'andamento delle lezioni e di conseguenza degli studi dei giovani che frequentano l'istituto risulta gravemente compromesso, allarmando genitori e studenti in eguale misura sulla possibilità di concludere con profitto la loro fatica annuale;

che tutti gli sforzi esperiti per trovare un supplente cozzano con impacci burocratici apparentemente insormontabili,

l'interrogante chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano di ravvisare, in quanto sta accadendo, palesi violazioni della Costituzione, venendosi a ledere due momenti ugualmente importanti del dettato costituzionale che prevede che il diritto allo studio e nel contempo il diritto alla rappresentatività politica siano garantiti a tutti i cittadini;

se non si ritenga opportuno trovare le soluzioni più idonee al caso che certamente ha bisogno di una corretta applicazione della tutela dei diritti costituzionali.

(4-02443)

(16 novembre 1988)

RISPOSTA. - Il sindaco di Tarquinia, insegnante presso il liceo cui fa riferimento l'onorevole interrogante, usufruisce regolarmente dei permessi, peraltro di breve durata, previsti dalla legge n. 816 del 27 dicembre 1985, che disciplina aspettative, permessi ed indennità degli amministratori locali.

Il provveditorato agli studi è stato comunque interessato per la nomina di un insegnante supplente.

Il Ministro dell'interno

GAVA

(3 gennaio 1990)

MISSERVILLE. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che a seguito di pazienti indagini della squadra mobile presso la questura di Frosinone, coordinata dal dottor De Santis, si è pervenuti all'accertamento di azioni camorristiche di tipo estortivo ai danni delle imprese che operano nel campo degli appalti per l'ampliamento e la modernizzazione dell'autostrada del Sole, nel tratto Colleferro-Caserta;

che la conseguente denuncia ha portato all'apertura di un'inchiesta giudiziaria da parte della procura della Repubblica di Frosinone, sfociata nella cattura di due personaggi asseritamente legati ad ambienti della malavita organizzata della Campania;

che, secondo gli esiti delle indagini finora acquisite, gli atti estortivi si sarebbero concretizzati nella minaccia di danneggiamenti ai cantieri e di rappresaglie fisiche nei confronti delle maestranze in essi impiegate;

che il fenomeno di infiltrazioni camorristiche nell'ambiente della provincia di Frosinone appare particolarmente allarmante per la novità che esso rappresenta, per i collegamenti con la minuta delinquenza locale e per l'insostenibile impegno che esso comporta per le forze dell'ordine, inadeguate per disponibilità e mezzi a controbatterlo;

che l'opinione pubblica è gravemente preoccupata per le notizie, filtrate attraverso la stampa locale e nazionale, dell'esistenza di interessi che richiamano *in loco* organizzazioni criminali provenienti da altre regioni,

l'interrogante chiede di sapere:

a) quali misure si intenda disporre a protezione del lavoro che si svolge lungo l'autostrada del Sole, tutelando la sicurezza degli operatori e dei cantieri;

b) quali forze si intenda impiegare nella provincia di Frosinone per sorvegliare, soprattutto nelle ore notturne, i luoghi interessati dall'azione camorristica, al fine di evitare possibili attentati agli impianti;

c) con quali modalità si voglia agire per la tutela dell'incolumità e della libertà dei lavoratori e degli imprenditori, per prevenire azioni di intimidazione e minacce di rappresaglie.

(4-02357)

(27 ottobre 1988)

RISPOSTA. - Il problema segnalato dall'onorevole interrogante è seguito con la massima attenzione da questa amministrazione.

Infatti, ancor prima dell'effettivo avvio dei lavori interessanti la provincia di Frosinone, è stato predisposto dalle forze dell'ordine, con l'intervento coordinatore del prefetto in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, un piano per la vigilanza presso i cantieri al fine di prevenire eventuali tentativi di estorsione.

I servizi disposti, che hanno consentito di assicurare alla giustizia elementi di spicco della malavita organizzata, risultano adeguati a contrastare il fenomeno sia per il numero di uomini impegnati che per la capillarità dell'articolazione, e vengono effettuati anche nelle ore notturne, mediante l'impiego di pattuglie.

Il Ministro dell'interno

GAVA

(17 gennaio 1990)

PERUGINI. - *Al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* - In relazione ai piani progettuali, approvati dal CIPI nella seduta del 28 maggio 1987, proposti dai gruppi FIAT e Olivetti, sui programmi di investimento riguardanti la legge n. 64 del 1° marzo 1986, si chiede di sapere dove siano stati localizzati i predetti programmi e quali siano, in particolare, le singole iniziative.

(4-01037)

(3 febbraio 1988)

RISPOSTA. - Si risponde alla interrogazione in oggetto, comunicando i richiesti elementi relativi ai contratti di programma con i gruppi FIAT e Olivetti.

Gruppo FIAT (per ciascun tipo di iniziativa si indica la ubicazione e, tra parentesi, l'investimento previsto in milioni di lire).

FIAT Auto: Cassino (1.513.083); Termoli (254.000); Sulmona (142.000); Termini Imerese (40.000); Val di Sangro (SEVEL, 80.000); Napoli (COMIND Sud, 25.000);

veicoli industriali (IVECO FIAT): Valle Ufita (50.000); Foggia (100.000); Bari (carrelli elevatori, 27.000);

trattori e macchine movimento terra (FIAT Geotech: Lecce (50.000);

aviazione: Brindisi (25.000);

componenti veicolistici: Industria Magneti Marelli: San Salvo (148.300); Potenza (11.100); Casalnuovo (11.000). Borletti: Avellino (15.000). Cavis Sud: Avellino (16.314). Weber: Bari (66.000);

componenti industriali: Gilardini sud: Caivano (8.165);

lubrificanti: Napoli (4.000);

telecomunicazioni: Telettra: Chieti (13.000); Rieti (22.000);
centri di ricerca: Weber: Bari (5.000); telecomunicazioni: Bari (6.500); Rieti (9.100); Nardò (34.100); Chieti (16.600); Foggia (28.888); Pomigliano 1 (187.500); Pomigliano 2 (7.400); Lecce (22.200); Brindisi (41.200);
progetti di ricerca: ubicazione non definita (429.000);
centri di formazione: *idem*, Isvor (12.099); Iveco (11.300);
progetti di formazione: *idem* (83.100).
Gruppo Olivetti
polo telematica e telecomunicazioni: tre iniziative a Pozzuoli per complessivi milioni 91.850 di investimento;
polo informatica: tre iniziative a Pozzuoli o Marcianise per complessivi milioni 139.500 di investimento;
polo elettronica: sette iniziative a Marcianise, una a Pozzuoli ed una a Carsoli per complessivi milioni 161.980 di investimento;
investimenti tecnologici industriali: per complessivi milioni 393.330 di investimento;
centro per servizi reali e di formazione: Carsoli (9.000);
progetto di formazione: Carsoli (21.036);
centri di ricerca: tre iniziative a Bari, Marcianise e Pozzuoli per complessivi milioni 55.859 di investimento;
progetti di ricerca: Bari (146.870); Marcianise (49.273), Pozzuoli (80.098) e Carsoli (14.380).

*Il Ministro senza portafoglio
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*
MISASI

(15 febbraio 1990)

PERUGINI. - *Al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* - Per sapere se non intenda adoperarsi affinché i programmi e le progettazioni, già finanziati in Calabria con i primi piani della legge n. 64 del 1986, si possano realizzare sul piano esecutivo. Infatti i notevoli ritardi non trovano più alcuna giustificazione.

(4-02444)

(16 novembre 1988)

RISPOSTA. - In risposta alla interrogazione in oggetto e tenuto conto degli elementi informativi forniti in proposito dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, si fa presente quanto segue.

La predetta Agenzia ha stipulato pressochè totalmente le convenzioni di finanziamento ricomprese nei due piani annuali di attuazione approvati con le delibere CIPE del 29 dicembre 1987 e del 3 agosto 1988, relative alla regione Calabria.

Eventuali ritardi nella realizzazione delle opere o nell'affidamento degli incarichi per studi o progettazione possono imputarsi a problemi vari che incontrano gli enti attuatori nella loro attività.

L'Agenzia per il Mezzogiorno ha predisposto, in base a quanto previsto dalla delibera CIPE del 29 dicembre 1987, un'attività di vigilanza e di controllo sulle convenzioni stipulate.

Nel caso si riscontrassero ingiustificate negligenze da parte degli enti attuatori, sarà cura dell'Agenzia medesima di prospettare al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno le inadempienze riscontrate al fine della adozione dei provvedimenti di competenza.

Va comunque fatto rilevare che questa amministrazione ha impartito all'Agenzia medesima apposite direttive intese ad assicurare un'azione coordinata di informazione, stimolo e supporto ai soggetti locali in modo da facilitare l'attività.

*Il Ministro senza portafoglio
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*

MISASI

(15 febbraio 1990)

PERUGINI. - *Al Ministro delle finanze.* - Per conoscere le seguenti notizie, in attuazione dell'articolo 19 della legge n. 123 del 16 marzo 1987:

1) elenco nominativo degli assegnatari degli alloggi dell'amministrazione dei monopoli di Stato, che hanno riscattato l'alloggio con a fianco il relativo onere;

2) se gli alloggi assegnati, dopo il riscatto, sono stati venduti al libero mercato e se ciò poteva avvenire;

3) elenco degli assegnatari che hanno potuto vendere l'appartamento che occupavano prima del riscatto.

(4-04340)

(23 gennaio 1990)

RISPOSTA. - Con l'interrogazione in questione l'onorevole interrogante ha, fra l'altro, chiesto di conoscere l'elenco nominativo degli assegnatari che hanno riscattato gli alloggi dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con indicazione del relativo onere dagli stessi sostenuto.

Al riguardo si fa presente che a tutt'oggi il consiglio di amministrazione dei monopoli ha deliberato in senso favorevole per l'alienazione di 64 alloggi dei quali si fornisce l'unito elenco contenente i dati suddetti.

Quanto alle ulteriori notizie richieste circa eventuali successive vendite degli appartamenti da parte degli assegnatari a riscatto, si fa presente che l'articolo 19 della legge 16 marzo 1987, n. 123, nel disciplinare la procedura di alienazione degli alloggi di proprietà dell'azienda di Stato, non ha previsto specifiche competenze o attività di controllo dell'amministrazione in relazione ad accadimenti successivi alla definizione dei provvedimenti di riscatto delle unità immobiliari in questione.

Il Ministro delle finanze

FORMICA

(8 febbraio 1990)

PETRARA, LOPS. – *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* – Per sapere se non ritiene di dover attivare misure urgenti in favore dei produttori agricoli dei comuni di Altamura, Gravina, Rutigliano, Bitonto, Adelfia, Molfetta, in provincia di Bari, che hanno visto distrutte gran parte delle colture cerealicole, vitivinicole e olivicole, a seguito dell'eccezionale grandinata abbattutasi nella notte di martedì 30 giugno e all'alba di mercoledì 1° luglio 1987.

(4-00010)

(9 luglio 1987)

RISPOSTA. – In relazione a quanto segnalato dagli onorevoli interroganti, si fa presente che nessuna proposta è pervenuta a questo Ministero, ai fini degli interventi previsti dalla legge n. 580 del 1981 da parte della regione Puglia, per i danni prodotti dalla grandinata che si sarebbe verificata il 30 giugno e il 1° luglio 1987 in vari comuni della provincia di Bari.

Si rammenta che, in caso di calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, compete alla regione individuare il territorio colpito e l'entità dei danni, ai fini della richiesta a questo Ministero di emissione del decreto di declaratoria dell'evento avverso.

Accertata la gravità dei danni, viene emesso il decreto di dichiarazione della eccezionalità dell'evento e si provvede, successivamente, ad assegnare alla regione la somma per l'attuazione degli interventi previsti dalla citata legge.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste

MANNINO

(31 gennaio 1990)

PETRARA, LOPS. – *Al Ministro dell'interno.* – Per sapere:

se sia a conoscenza dello stato di agitazione e del clima di tensione esistente all'interno della caserma dei vigili del fuoco di Bari a seguito del comportamento antidemocratico e antisindacale tenuto dal dirigente provinciale, ingegner Biscardi, nel corso dello sciopero promosso dalle organizzazioni sindacali aziendali CGIL, CISL e UIL per sollecitare la risoluzione di numerose questioni ancora irrisolte che attengono alle strutture logistiche, alla dotazione dei mezzi, all'adeguamento degli organici e alla costruzione di una nuova caserma centrale;

se non ritenga di dover autorizzare – utilizzando le norme contenute nel capo II della legge 5 dicembre 1988, n. 521 – l'istituzione del distacco dei vigili del fuoco a Gravina di Puglia, più volte sollecitata dalle forze politiche sindacali nonché dai sindaci di Gravina, Poggiorsini, Altamura, Cassano e Santeramo;

se, infine, non ritenga di dover adottare urgenti ed adeguate iniziative capaci di ristabilire corrette relazioni sindacali e un clima di fattiva collaborazione nell'ambito del Corpo, contribuendo, anche con misure eccezionali, ad eliminare le cause strutturali che sono alla base dell'agitazione dei vigili del fuoco di Bari, allo scopo di assicurare alle

popolazioni della zona un servizio pubblico efficiente ed efficace di soccorso antincendio per la salvaguardia della incolumità dei cittadini.

(4-03052)

(15 marzo 1989)

RISPOSTA. - Premesso che questo Ministero è perfettamente a conoscenza della situazione esistente presso il comando dei vigili del fuoco di Bari, non si ritiene che il comportamento di quel comandante possa essere considerato antisindacale, atteso che le materie conflittuali esulano dalle competenze di un funzionario locale investendo problematiche di spessore nazionale come quelle delle strutture logistiche, dotazione dei mezzi, adeguamento degli organici, costruzione di una nuova sede, eccetera.

In merito, infine, al potenziamento dei presidi antincendi nelle Murge, si comunica che l'istituzione di un nuovo distaccamento nel comune di Gravina rientra nel piano programmatico predisposto dai competenti uffici di questo Ministero in attuazione della legge n. 521 del 1988.

Nella considerazione, peraltro, che l'aumento di organico disposto dalla citata legge n. 521 è previsto nell'arco del quadriennio 1989-92, e tenuto conto dei tempi necessari per l'assunzione del nuovo personale, il distaccamento in questione non potrà essere attivato prima degli anni 1992-93.

Il Ministro dell'interno

GAVA

(12 gennaio 1990)

PIERALLI, SERRI. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Premesso:

che nella riunione del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo del 7 novembre 1989 sono state fissate con delibera le priorità geografiche con una nuova classifica dei paesi beneficiari della cooperazione allo sviluppo;

che nella citata delibera il Comitato si riserva di intervenire con successive delibere in paesi che richiedono un'attenzione specifica per le situazioni o di conflitto o di transizione che essi presentano;

che la Namibia non figura in detta lista;

che la situazione della Namibia richiede un'attenzione particolare e specifica in quanto attraversa un periodo di transizione verso l'indipendenza che porrà molti problemi anche al di là della dichiarazione di indipendenza fissata per il 1° aprile 1990;

che la sua posizione geografica e la sua ricchezza di risorse minerali fanno della Namibia un paese di importanza fondamentale per l'affermazione della pace e per lo sviluppo dell'Africa australe,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Comitato abbia preso in considerazione la citata situazione particolare della Namibia;

quali misure si intenda mettere in atto per sostenere anche con l'aiuto pubblico allo sviluppo e per aiutare il processo di indipendenza e lo sviluppo pacifico e democratico di questo paese.

(4-04293)

(4 gennaio 1990)

RISPOSTA. - Il processo di indipendenza della Namibia è stato costantemente seguito e valutato con interesse e favore da parte del Governo italiano. Particolare attenzione è stata riservata ai più recenti sviluppi, successivi alla firma degli accordi di New York del dicembre 1988.

Nella riunione del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo del 7 novembre 1989 non è stata specificamente esaminata la situazione della Namibia, in attesa della sua indipendenza. Le priorità geografiche deliberate in quella sede non escludono peraltro la possibilità di destinare aiuti anche a paesi non prioritari, nè una loro eventuale integrazione con successive delibere.

L'azione dell'Italia di sostegno alla Namibia si è del resto già concretata sia sotto forma di programmi bilaterali di aiuto, sia attraverso contributi a programmi delle Nazioni Unite a favore di quel paese per un valore complessivo di oltre 8 miliardi di lire. Per quanto concerne più particolarmente l'attuale fase transitoria, l'aiuto italiano è diretto a favorire - tramite rispettivamente le Nazioni Unite e organizzazioni non governative - programmi di rimpatrio e accoglienza dei rifugiati e di potenziamento della stampa, con un impegno finanziario di oltre 2 miliardi di lire. Altre iniziative di cooperazione potrebbero essere in prospettiva adottate in campo agricolo, sanitario e scolastico, compatibilmente con le disponibilità finanziarie.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

AGNELLI

(6 febbraio 1990)

PINNA. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - Premesso: che estese zone della Sardegna, specie quelle interne, sono colpite da un'eccezionale siccità, che non ha pari a memoria d'uomo; che, in conseguenza, migliaia di aziende agro-pastorali sono poste nella necessità di ricorrere a massicci acquisti di mangimi, con aggravii insopportabili sui bilanci,

l'interrogante chiede di conoscere quali misure di carattere straordinario si intenda adottare a sostegno di un settore, quale quello agro-pastorale, di fondamentale rilievo nel fragile tessuto economico delle zone interne della Sardegna.

(4-02637)

(20 dicembre 1988)

RISPOSTA. - In relazione a quanto segnalato dall'onorevole interrogante si fa presente che, per la siccità che nel 1988 ha interessato alcune zone delle province di Cagliari e Nuoro, su proposta della regione

Sardegna, è stato emesso il decreto ministeriale n. 1746 del 13 dicembre 1988 (*Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 3 febbraio 1989) di riconoscimento del carattere di eccezionalità dell'evento atmosferico.

Si precisa, peraltro, che i relativi danni prodotti riguardano solo il settore vitivinicolo e non anche quello agro-pastorale, in quanto nessuna proposta di riconoscimento è pervenuta da parte della stessa regione per le aziende agro-pastorali.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

(31 gennaio 1990)

PINTO. – *Al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* – Premesso:

che la legge n. 64 del 1986, sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ha sin qui scarsamente operato a favore delle zone interne della provincia di Salerno;

che un atto di giusto riequilibrio ed anzi di riparazione si attendeva venisse compiuto in occasione del riparto dei fondi tra le regioni ed all'interno di queste in ordine all'azione organica 6.3 (interventi per lo sviluppo delle zone interne);

che, invece, la proposta allo scopo formulata dalla regione Campania si articola in 7 progetti, dell'importo complessivo di 235 miliardi, da realizzarsi prevalentemente nel beneventano e concernenti opere che richiedono grande impegno finanziario;

che progetti di tal genere non difettavano, tra l'altro, nell'ambito delle zone interne della provincia di Salerno che comunque risulta penalizzata anche per quanto riguarda progetti di piccola e media entità,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga, in sede di esame e di approvazione delle proposte avanzate dalla regione Campania, di introdurre quelle opportune modifiche che valgano a rendere possibile un'equa distribuzione delle risorse destinate alla predetta regione a beneficio di tutte le sue aree interne ed in particolare di quelle della provincia di Salerno.

(4-03485)

(31 maggio 1989)

RISPOSTA. – In risposta all'interrogazione in oggetto, si fa presente che, come è ben noto, uno di cardini fondamentali della legge n. 64 del 1986 è costituito dal decentramento delle competenze, sia in tema di programmazione che in quello della gestione delle risorse per l'attuazione dell'intervento straordinario.

In questo quadro la funzione del Dipartimento per il Mezzogiorno, nell'ambito specifico dell'azione organica 6.3, è quello della valutazione economica delle proposte avanzate dalle regioni, alle quali appunto è demandato, in coerenza con quanto disposto dal CIPE nelle delibere del 29 dicembre 1986 e del 3 agosto 1988, il compito di prospettare i progetti da inserire nei piani annuali di attuazione del programma triennale. In quanto organo in grado di conoscere le realtà e le necessità

prioritarie del territorio, si ritenne, infatti, di conferire alle regioni la più ampia autonomia decisionale in sede di presentazione dei progetti, con specifico riferimento al merito degli stessi.

Sulla base di tali presupposti ed in coerenza con quanto riportato nelle delibere CIPE, il cennato Dipartimento non è mai intervenuto nella fase preliminare della scelta dei progetti presentati dalla regione Campania e riferiti alle varie province.

Ad ogni buon fine sarà cura dello scrivente di vigilare sulla imparzialità selettiva dei progetti, riservandosi di intervenire qualora fosse dato rilevare che quelli prodotti e ricadenti nell'ambito della stessa provincia siano dettati da motivazioni non coerenti con le finalità di uno sviluppo concreto ed equilibrato.

*Il Ministro senza portafoglio
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*
MISASI

(15 febbraio 1990)

PIZZO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Per conoscere le valutazioni del Governo sulla vicenda, cui è stato dato negli ultimi tempi ampio risalto sulla stampa internazionale, relativa al rapporto tra la Società sportiva Napoli ed il campione argentino Maradona e, in particolare, al mancato rientro a Napoli di colui che è considerato il più grande calciatore del mondo.

(4-03768)

(19 settembre 1989)

RISPOSTA. La vicenda del rapporto tra la Società sportiva Napoli ed il calciatore Maradona, segnalata con l'interrogazione in oggetto – ed oggi in parte superata dal ritorno del giocatore all'attività calcistica in seno alla squadra napoletana – deve essere definita, a giudizio di questo Ministero, confortato dagli elementi di valutazione forniti dal CONI, in seno agli organi competenti della Federazione italiana gioco calcio ed alla stregua sia della normativa federale, anche di carattere disciplinare, sia della legislazione nazionale (legge n. 91 del 1981) che tuttora regolano, in Italia, le relazioni fra le società calcistiche sportive e gli atleti, per quanto grandi e famosi questi ultimi siano divenuti.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo
MURATORE

(8 febbraio 1990)

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* – Per sapere se ritiene congrua la normativa urgente sulla gestione «fuori bilancio» per le opere pubbliche nella ricostruzione del post-terremoto campano e se la ritenga sempre correttamente applicata anche alla luce delle gravi irregolarità che sarebbero emerse nella costruzione di case a

Monte Ruscello di Napoli e se è possibile avere a disposizione per consultazione la destinazione dettagliata dei fondi a disposizione del Ministero per il coordinamento della protezione civile dal terremoto ad oggi.

(4-00212)

(1° agosto 1987)

RISPOSTA. - L'interrogazione cui si risponde verte su una materia che forma oggetto della commissione d'inchiesta sugli interventi di ricostruzione a seguito dei terremoti che colpirono la Basilicata e la Campania nel 1980, i cui lavori sono tuttora in corso.

Lo scrivente, nella sua qualità di Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile, è stato invitato, nella seduta pomeridiana della Camera di venerdì 3 novembre 1989, a fornire informazioni su una situazione che, a causa dei cambiamenti nel riparto delle competenze, e della frammentarietà delle disposizioni di legge intervenute nel tempo, si presenta complessa.

Si è avuto modo in quella sede, in maniera più ampia di quanto non sarà possibile affrontare nell'interrogazione cui si risponde, di distinguere, sostanzialmente, due periodi: il primo dal 1980 al 1984 rappresentato dalla cosiddetta gestione-stralcio dell'attività commissariale svolta dall'onorevole Zamberletti; il secondo con inizio il 1° luglio 1984 fino ad oggi.

Per quanto riguarda la situazione dei fondi per la parte di protezione civile e, pertanto, per quanto è passato attraverso l'ufficio di Napoli addetto alla gestione-stralcio si è registrata una entrata di lire 3.990.053.910.983 ed una uscita di lire 3.693.355.524.981, con un saldo in attivo versato sul fondo della protezione civile il quale, al 31 ottobre 1989, risulta di lire 536 miliardi e 500 milioni circa per quanto riguarda le entrate, e di lire 305 miliardi e 894 milioni circa per ciò che concerne le uscite.

Si fa presente, inoltre, che dettagliate tabelle, contenenti tutti i dati in possesso, sono state consegnate alla commissione di inchiesta i cui lavori sono, tuttora, in corso.

Per quanto riguarda, infine, il problema delle gestioni «fuori bilancio», posto nella interrogazione *de qua*, si ribadisce che trattasi di un problema delicato avente, comunque, carattere generale.

La gestione «fuori bilancio», per quanto riguarda la protezione civile, nasceva dall'esigenza di rispondere con immediatezza alle mille necessità che vanno affrontate nell'emergenza.

Essa, invero, permette, procedure amministrative più snelle, essendo gli atti posti in essere sottoposti ad un controllo successivo, e non preventivo, come normalmente avviene, da parte della Corte dei conti.

Non è inutile ricordare quanto sia importante, per la salvaguardia della incolumità pubblica e privata, essere tempestivi in certe circostanze.

È pur vero che un tale sistema di gestione presenta meno garanzie per quanto riguarda la trasparenza dell'azione amministrativa.

Il problema, comunque, di non facile soluzione, va affrontato cercando di contemperare entrambe le esigenze illustrate.

Un passo in avanti in questa direzione potrebbe essere compiuto con l'approvazione del disegno di legge sul Servizio nazionale della protezione civile che contribuirebbe a definire l'attuale quadro normativo e di competenze.

*Il Ministro senza portafoglio
per il coordinamento della protezione civile*
LATTANZIO

(27 gennaio 1990)

POLLICE. - *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, delle partecipazioni statali e di grazia e giustizia.* - Premesso che sono ormai sette anni che dura il calvario di 25 lavoratori della Nuova INDEMI spa, già INDEMI spa, già Fildaunia spa di Foggia;

considerato che le vicende dei rapporti lavorativi dei dipendenti in oggetto erano regolati dal regime della cassa integrazione guadagni e che ora tali lavoratori si trovano nella condizione di licenziati senza salario e senza previdenza;

accertato che ogni diritto è stato calpestato e che non è accettabile che un'azienda di Stato dopo tanti sperperi lasci sul lastrico intere famiglie,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle partecipazioni statali intendano riaprire l'intera questione della Nuova INDEMI e ordinare una inchiesta e se il Ministro di grazia e giustizia intenda segnalare al Consiglio superiore della magistratura il comportamento del pretore di Foggia per palese e incauto esercizio della giustizia, visto che i lavoratori si sono trovati di fronte a provvedimenti contraddittori e opposti: infatti il pretore, dottoressa Maria Rossi, in data 4 gennaio 1985 ha ordinato il reintegro di alcuni lavoratori, mentre in data 20 marzo 1988 rigettava il ricorso dei lavoratori attualmente in condizione di licenziati.

(4-01644)

(19 maggio 1988)

RISPOSTA. - In ordine all'interrogazione presentata dall'onorevole interrogante, l'ufficio provinciale del lavoro di Foggia ha comunicato quanto segue.

La società Nuova Indemi, asserendo di non avere la possibilità di occupare presso gli stabilimenti di Foggia i 24 lavoratori licenziati e reintegrati nel posto di lavoro con sentenza del pretore di Foggia, ne ha disposto il trasferimento presso lo stabilimento di Abbadia San Salvatore. In proposito l'ufficio ha riferito che soltanto 14 di essi si sono presentati al lavoro mentre gli altri hanno inviato certificato medico per giustificare l'assenza ed uno di loro è decaduto dalla reintegrazione stessa. La distanza tra Foggia e Abbadia San Salvatore, infatti, è tale da rendere molto difficoltoso il trasferimento.

Si fa presente, inoltre, che la citata società ha ceduto al gruppo industriale Ercole Marelli la società Nuova GSA Automazione e che nel contratto di cessione è stato inserito l'accordo per l'aumento dell'organico di altri 24 posti di lavoro a favore degli ex licenziati.

In proposito si precisa che 20 di essi sono stati occupati presso lo stabilimento di Abbadia San Salvatore, dove la Nuova Indemi ha in atto un corso di formazione dal mese di maggio 1989 proprio per qualificare gli eventuali nuovi assumendi dalla GSA Automazione di Foggia.

Per quanto riguarda, poi, in particolare le due sentenze del pretore di Foggia, il Ministero di grazia e giustizia ha comunicato che fra le due pronunce non risulta nessuna contraddittorietà, in quanto esse riguardano situazioni soggettive e problematiche giuridiche completamente differenti tra loro.

Con la prima sentenza, infatti, è stata definita una controversia instaurata dai ricorrenti per contestare la legittimità dei presupposti per la concessione della cassa integrazione guadagni; con la seconda, invece, è stato deciso il ricorso con il quale i ricorrenti avevano impugnato il licenziamento collettivo intimato nei loro confronti dalla società Nuova Indemi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT-CATTIN

(5 febbraio 1990)

POLLICE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, per i beni culturali e ambientali e dell'ambiente e al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* - Per sapere se siano a conoscenza dello stato di completo abbandono in cui versa l'antico complesso alberghiero-termale situato nell'isola d'Ischia nel comune di Casamicciola Terme, di proprietà dell'IPAB «Pio monte della misericordia», con sede legale in Napoli. Questo complesso, che ha superficie coperta di circa 60 mila metri cubi, con ampi giardini che occupano circa 10 mila metri quadrati, un tempo era maestoso e rappresentava la prima forma di termalismo sociale d'Europa. Dopo il primo stabilimento termale per i poveri bisognosi di cure del Mezzogiorno costruito dall'ente «Pio monte» nel 1604 nella piazza dei Bagni, che fu distrutto dal terribile terremoto del 28 luglio 1883, l'ente, come ricorda una lapide, ricostruì il complesso «in più ferma sede», cioè nella zona costiera, e «provvisto de' trovati più recenti» fu inaugurato significativamente il 28 luglio 1895, dando un contributo essenziale per il rilancio turistico di Casamicciola, distrutta dal terremoto del 1883, e dell'intera isola d'Ischia. Dal 1973 lo stabilimento è stato chiuso ed oggi versa in un ignobile stato di abbandono, diventando oggetto di razzie di vandali che hanno decapitato le statue che si trovano nella bella cappella e hanno divelto ed asportato preziosi pavimenti di marmo con antiche vasche marmoree.

L'azione di vandalismo è stata denunciata all'autorità giudiziaria dal commissario di pubblica sicurezza di Ischia, Enzo Mauro, che ha denunciato per danni al patrimonio artistico e storico della nazione, appropriazione indebita e furto pluriaggravato e continuato 9 persone, fra le quali i componenti della società «Nizzola», Franco Scibilia, che è anche consigliere comunale del Partito liberale italiano di Casamiccio-

la, ed Umberto Italiano, la quale società aveva ricevuto nel 1984 un diritto di superficie per 50 anni dall'ente proprietario, con il quale oggi è addirittura in lite giudiziaria per inadempimento contrattuale.

L'interrogante chiede inoltre di sapere dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'interno se ritengano opportuno promuovere una indagine sulla legittimità dell'operato dell'IPAB «Pio monte della misericordia», che si è dimostrato incapace di difendere un bene di enorme valore economico e di incommensurabile valore storico per l'isola d'Ischia, e se il Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno intenda adottare - eventualmente affidandone il coordinamento al Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali - idonee iniziative affinché la finanziaria INSUD venga investita del problema del recupero ambientale e produttivo dell'antico complesso, prima che sia troppo tardi, non essendo più tollerabile l'assenza dei pubblici poteri, compreso il comune di Casamicciola, che è ancora sprovvisto di idoneo strumento urbanistico generale in vigore, costituendo una apposita società per azioni che diventi piena proprietaria del complesso per recuperarlo e destinarlo a complesso alberghiero-termale a partecipazione pubblica, con benefici notevoli anche sui livelli occupazionali dell'isola di Ischia.

Tale soluzione è stata altresì proposta da una sottoscrizione popolare firmata da circa 400 cittadini, promossa da un comitato di cittadini e consegnata nel febbraio 1988 al Ministro dell'ambiente, onorevole Giorgio Ruffolo.

L'interrogante chiede infine di sapere se il Ministro per i beni culturali e ambientali non intenda effettuare un diretto intervento per il recupero del complesso, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, poichè l'edificio di proprietà del «Pio monte della misericordia» è inserito dalla soprintendenza ai beni ambientali ed architettonici di Napoli e provincia fra quelli ritenuti di interesse artistico e storico.

Si chiede urgente risposta, ricordando che è rimasta senza riscontro una interrogazione sull'argomento presentata dall'onorevole Giovanni Russo Spina il 12 settembre 1987 alla Camera dei deputati.

(4-03010)

(9 marzo 1989)

RISPOSTA. - Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Qualunque iniziativa dell'intervento straordinario per il recupero e la valorizzazione degli impianti termali del Pio Monte della misericordia nel comune di Casamicciola deve essere preceduta da un chiarimento circa i rapporti esistenti tra l'ente di assistenza e beneficenza proprietario ed una società per azioni privata che godrebbe del diritto di superficie sul complesso per 50 anni. L'ente di promozione INSUD ha preso contatti con il governatore del Pio Monte della misericordia, il quale ha confermato l'esistenza di un rapporto con il gruppo privato, rapporto che peraltro è in contestazione per inadempimento del gruppo stesso.

Allo stato la possibilità di intervento della INSUD potrebbe concretizzarsi nella progettualità finalizzata di un recupero del complesso ad uso turistico-termale, sempre fatta salva la reale titolarità del diritto del Pio Monte della misericordia sulla fonte minerale.

Il Ministro dell'interno

GAVA

(17 gennaio 1990)

POLLICE. – *Al Ministro dell'ambiente e al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* – Premesso:

che vi è un progetto del comune di Mazzarrà Sant'Andrea (Messina) per lo sbarramento subalveare del torrente Mazzarrà, per il costo di 21 miliardi e 318 milioni, con il finanziamento dell'Agenzia per il Mezzogiorno;

che il progetto si basa su dati del fabbisogno idrico-potabile di molto superiori a quelli in possesso della stessa Agenzia per il Mezzogiorno e alle rilevazioni del Piano regionale delle acque;

che la validità dell'opera ha subito numerose contestazioni da parte della popolazione locale, la cui economia sarebbe gravemente turbata dallo sconvolgimento dell'assetto ecologico della vallata del Mazzarrà;

che il progetto esecutivo è privo di valutazione d'impatto ambientale e non è ancora andato in appalto,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover sottoporre il progetto ad attenta valutazione di impatto ambientale e a riconsiderazione dei dati progettuali di base e quindi, in caso di discordanze rispetto alla normativa vigente, bloccarne l'esecuzione.

(4-03226)

(18 aprile 1989)

RISPOSTA. – Per delega ricevuta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, si risponde all'interrogazione in oggetto, tenuto anche conto degli elementi al riguardo forniti dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

Per la realizzazione del progetto a cui ha fatto riferimento l'onorevole interrogante, l'Agenzia per il Mezzogiorno ha interessato il comune di Mazzarrà Sant'Andrea, con nota del 29 novembre 1988, al fine di pervenire alla stipula della convenzione riguardante il finanziamento dei lavori di captazione ed adduzione delle acque della fiumara Mazzarrà.

Il suddetto comune con foglio del 21 gennaio 1989 ha richiesto una proroga sui tempi di stipula, cui non sono seguite ulteriori iniziative.

In tale situazione il Dipartimento del Mezzogiorno, anche a seguito di esposto di un «Comitato pro Mazzarrà», ha richiesto, con nota del 2 febbraio 1989, alla regione Sicilia un parere circa l'opportunità di confermare o meno la fattibilità dell'opera.

D'altra parte, essendo stati ampiamente superati i termini previsti dalle delibere CIPE del 29 dicembre 1986 e del 3 agosto 1988, è stato sospeso ogni atto finalizzato alla stipula della relativa convenzione.

*Il Ministro senza portafoglio
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*

MISASI

(15 febbraio 1990)

POLLICE. - *Al Ministro della difesa.* - Per conoscere:

se l'attuale numero di generali di squadra aerea (massimo livello di grado dell'Aeronautica militare) sia pari a tredici, mentre a norma di legge dovrebbero essere otto (il cosiddetto numero chiuso) per soddisfare straordinarie esigenze;

quali interventi siano stati presi per sanare questa situazione abnorme e che tra l'altro comporta oneri gravissimi per l'amministrazione (oltrechè denunciare la presenza di un ingiustificabile ed enorme vertice militare);

se inoltre il provvedimento proposto dal Ministro della difesa di elevare da sessanta a sessantun anni il limite di età dei generali di squadra aerea sia legato alla situazione predetta e se sia stato tenuto conto che questo provvedimento in linea di massima penalizzerebbe in grande misura i gradi immediatamente inferiori a quello di generale di squadra, per effetto di un complesso e perverso meccanismo che paradossalmente, a lungo andare, gioverebbe a coloro i quali saranno valutati in misura mediocre;

se altresì il Ministro in indirizzo sia al corrente dei danni che il provvedimento potrebbe apportare ai generali di divisione e di brigata aerea e ai colonnelli;

se infine il provvedimento non sia stato proposto per favorire il generale di squadra aerea Pisano, in quanto favorirebbe il suo accesso alla carica di Capo di Stato maggiore della difesa.

(4-03412)

(23 maggio 1989)

RISPOSTA. - Per i generali di squadra aerea, così come per i gradi corrispondenti (generali di Corpo d'armata, ammiragli di squadra, generali ispettori del Genio, eccetera) la legge 10 dicembre 1973, n. 804, sulla dirigenza militare, determinò contingenti massimi (cosiddetti numeri chiusi), superiori alle consistenze organiche, nella considerazione che tali consistenze, essendo state stabilite in epoca lontana, erano inadeguate alle esigenze.

In particolare, per i generali di squadra aerea e i pari grado generali ispettori del Genio aeronautico il numero chiuso è 14 così ripartito con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1988: 13 generali di squadra, un generale ispettore.

La proposta di aumento dei limiti di età, peraltro non ancora tradotta in legge, trae origine dall'opportunità di attenuare la differenza esistente in materia tra piloti e ufficiali degli altri ruoli.

La proposta non è accompagnata da modifiche del parametro di avanzamento e, quindi, non può creare danni ai generali di divisione e di brigata e ai tenenti colonnelli.

Nessuna correlazione è da fare tra la proposta in parola e l'avvicendamento nella carica di capo di Stato maggiore della difesa.

Il Ministro della difesa
MARTINAZZOLI

(12 febbraio 1990)

POLLICE. - *Al Ministro della difesa.* - Per sapere in base a quali considerazioni il generale Domenico Zauli sia stato nuovamente assegnato alla direzione generale del personale dell'Aeronautica dopo 6 anni, un provvedimento che non ha precedenti e che è incompatibile con elementari criteri di ordine ed etica militare.

(4-03415)

(23 maggio 1989)

RISPOSTA. - Il generale Santucci è stato sostituito nella carica di direttore generale del personale militare dell'Aeronautica, in quanto doveva espletare il comando di grande unità (regione aerea).

In attesa che si rendesse disponibile l'ufficiale prescelto per la carica suddetta, si ritenne opportuno preporre alla direzione generale, ora affidata al generale Tricomi, il generale Zauli, a motivo della sua progressiva esperienza per aver già ricoperto lo stesso incarico.

Il Ministro della difesa
MARTINAZZOLI

(5 febbraio 1990)

POLLICE. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Per sapere:

se risponda a verità che presso il CSA, cioè il Centro elettronico della direzione generale della SIP a Roma, si applicano sistemi di gestione del personale degni del più retrico ed oscurantistico Medio Evo;

se risponda a verità che il responsabile di tale centro pratici, con il beneplacito del diretto superiore, il direttore del servizio «Sistemi informatici» della linea «Pianificazione strategica e sistemi informatici», una vera e propria, quanto anacronistica, discriminazione di sesso, facendo delle sue idee sulla inferiorità intellettuale delle donne, non già un convincimento privato ma un criterio selettivo per la carriera di impiegati e di quadri;

se risponda a verità che presso detto CSA vige l'arbitrio più totale coniugato con il massimo del clientelismo in una miscela in cui clientelismo ed arbitrio si compenetrano e motivano a vicenda, nelle promozioni, nelle attribuzioni delle funzioni, fino ai trasferimenti non motivati e senza preavviso o al riconoscimento dei livelli dovuti per il lavoro svolto a scopo punitivo e discriminatorio;

se risponda a verità che, sempre presso detto CSA, le tecniche del clientelismo e dell'uso del clientelismo come strumento di potere all'interno della struttura dirigenziale della società hanno raggiunto livelli di tecnologia e sofisticatezza tali che, utilizzando spazi su dischi magnetici, tempi degli elaboratori e risorse umane, viene gestita una procedura definita «segnalazione» in cui addirittura è automatizzata la registrazione delle raccomandazioni e dei protettori dei vari dipendenti SIP, insomma una sorta di nuovo tipo di schedatura, non per simpatie politiche ma per «padrinati» politici;

se non si tratti di una schedatura a doppio taglio, nei confronti dei segnalati, onde regolarsi come trattarli a seconda della forza del «padrino» e anche nei confronti dei segnalanti, fra i quali, viste le note potenzialità dei *computers*, si potrebbero ricavare apposite graduatorie fra chi raccomanda di più e quindi deve essere più accondiscendente con i voleri e con l'arbitrio della società, sia all'interno che all'esterno dell'azienda;

se il Ministro in indirizzo non ritenga che simili comportamenti aziendali, oltre ad arrecare detrimento al lavoro ed al servizio e a ledere i diritti umani e civili dei lavoratori, offendono la coscienza di un paese civile e sono comunque inammissibili in una società che gestisce un servizio pubblico;

se non ritenga che proprio a simili metodi si debba attribuire la responsabilità di quella catena di comportamenti e di complicità che costituiscono la grande palude dell'immobilismo e dello strapotere dei tanti apparati burocratici e di potere, che determinano l'ingovernabilità del servizio e della spesa pubblica;

se non ritenga infine di dover mettere in essere, qualora simili fatti rispondano al vero, tutto quanto in suo potere per tutelare adeguatamente i lavoratori non raccomandati e magari anche donne impiegate presso il centro elettronico della direzione generale della SIP di Roma.

(4-03606)

(5 luglio 1989)

RISPOSTA. - Al riguardo si ritiene opportuno premettere che i problemi relativi alla organizzazione e alla gestione del personale SIP rientrano nella esclusiva competenza degli organi societari senza che questo Ministero abbia alcuna possibilità di ingerenza in materia.

Il controllo di questa amministrazione sull'operato della concessionaria telefonica si limita, infatti, alla vigilanza del rispetto degli obblighi derivanti dalla convenzione nonché alla verifica sull'andamento della gestione, con particolare riferimento agli impianti ed al funzionamento dei servizi dati in concessione.

Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione su quanto rappresentato dall'onorevole interrogante non si è mancato di interessare la concessionaria SIP, la quale ha fornito le precisazioni che seguono.

Nell'ambito del CSA (Centro di supporto aziendale) - settore operativo dell'area «Pianificazione strategica e sistemi informativi» della direzione generale della SIP - così come nell'intera struttura aziendale, è prevista, con il consenso delle organizzazioni sindacali, la mobilità funzionale dei dipendenti.

Tale mobilità riguarda, soprattutto, il personale che abbia già completato la fase iniziale del rapporto di lavoro ed abbia già conseguito una certa maturità operativa ed è finalizzata all'accrescimento professionale del personale medesimo.

La qualificazione professionale è presupposto di un prevedibile sviluppo di carriera e retributivo, peraltro, non garantito contrattualmente.

Con riferimento alla presunta discriminazione che verrebbe attuata, nell'ambito del CSA, nei confronti del personale femminile ivi operante, la società SIP ha precisato che, all'interno della linea «Sistemi informativi», il personale femminile rappresenta circa il 44 per cento del personale appartenente all'area quadri e che, in particolare nell'ultimo periodo, le immissioni di unità femminili, laureate in discipline tecniche e destinate a ricoprire posizioni di responsabilità, hanno raggiunto il 66 per cento del totale.

In relazione infine alla affermazione contenuta nell'atto ispettivo cui si risponde secondo la quale, presso il suddetto centro, sarebbe utilizzata, a fini clientelari, una procedura automatizzata di «registrazione delle raccomandazioni e dei protettori dei vari dipendenti SIP», è stata fornita la precisazione che presso la SIP, come presso ogni grande azienda, è in uso una procedura automatizzata di gestione delle domande di assunzione per ovvi motivi di snellezza operativa.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MAMMI

(15 febbraio 1990)

POLLICE. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Per sapere:

se corrisponda al vero che nei sottoscala della Corte di cassazione giacciono 200 *personal computer* IBM che da ben due anni sono in attesa di una delibera di destinazione;

qualora la notizia fosse vera, quanti soldi siano costati, chi li abbia ordinati e chi ne abbia la custodia, perchè non si riesca ad assegnarli e se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire immediatamente per mettere fine a questa grottesca vicenda.

(4-03884)

(3 ottobre 1989)

RISPOSTA. - Le notizie acquisite in relazione a quanto forma oggetto dell'interrogazione consentono di precisare che non risulta siano mai stati acquistati da questa amministrazione, per le esigenze della Corte di cassazione, *personal computer* IBM.

Nel corso dell'anno 1989 sono stati forniti alla predetta Corte 20 elaboratori Olivetti M240, tutti regolarmente installati.

Il Ministro di grazia e giustizia

VASSALLI

(8 febbraio 1990)

PONTONE. - *Ai Ministri degli affari esteri e dell'interno.* -
Premesso:

che la signora Eva Krigerova, nata a Praga il 7 marzo 1952, ha sposato in data 16 maggio 1985 il cittadino italiano signor Roberto Jesu, nato a Napoli il 31 maggio 1930 ed ivi residente alla via Lepanto n. 97;

che la signora Eva Krigerova ha chiesto tramite la prefettura di Napoli di ottenere la cittadinanza italiana;

che la pratica ha il numero 85 - prot. 01690;

che la prefettura di Napoli in data 2 giugno 1987 ha trasmesso al Ministero degli affari esteri la richiesta di cittadinanza italiana della signora Eva Krigerova,

l'interrogante chiede di conoscere per quali motivi a tutt'oggi, a distanza di un anno, non sia stata ancora concessa la cittadinanza italiana alla signora Eva Krigerova coniugata Jesu e quando si prevede che essa potrà essere concessa.

(4-01871)

(5 luglio 1988)

RISPOSTA. - Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La questione, cui l'onorevole interrogante ha fatto riferimento, può considerarsi risolta, in quanto il 21 luglio 1989 è stato adottato decreto concessivo della cittadinanza italiana alla signora Eva Krigerova.

Il Ministro dell'interno

GAVA

(3 gennaio 1990)

PONTONE. - *Ai Ministri del tesoro e dell'interno.* - Premesso:

che il comune di Napoli contrasse nel 1984 con il Banco di Napoli un mutuo di 180 miliardi per la realizzazione di parcheggi nella città;

che a tutt'oggi i parcheggi non sono stati costruiti;

che il comune di Napoli paga al Banco di Napoli 100 milioni al giorno a titolo di interessi;

che tutto ciò ha arrecato ed arreca un grave danno finanziario allo Stato,

l'interrogante chiede di sapere:

se l'erogazione del Banco di Napoli sia stata «puramente fittizia» perchè il Banco si limitò ad annotare la somma a mutuo su un nuovo conto corrente intestato al comune, del quale il Banco era già tesoriere, come afferma la Corte dei conti;

se non si ritenga opportuno, dopo avere accertata tale circostanza, richiedere al Banco di Napoli la sospensione della riscossione degli interessi e la restituzione al comune di Napoli di tutti gli interessi indebitamente riscossi.

(4-02696)

(12 gennaio 1989)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente un mutuo stipulato dal Banco di Napoli con il comune di Napoli per la costruzione di parcheggi nell'area metropolitana.

Al riguardo, si premette anzitutto che i poteri attribuiti dalla legge alla Banca d'Italia, quale organo di vigilanza creditizia, sono preordinati al raggiungimento di precise finalità di interesse generale, che si ricollegano alla tutela della stabilità e dell'efficienza complessiva delle istituzioni creditizie.

In tale ambito, si fa rilevare che le valutazioni in materia di gestione di singole linee di credito sono rimesse dalla legge all'autonomia decisionale degli organi competenti delle aziende di credito.

La Banca d'Italia ha, comunque, provveduto ad interessare il Banco di Napoli il quale, in merito alle questioni sollevate, ha riferito che il mutuo di cui trattasi, regolato al tasso del 9 per cento semestrale, è stato erogato il 30 dicembre 1985, giusta atto di quietanza in pari data, e riversato dal comune di Napoli, nel medesimo giorno, su apposita partita ad esso intestata, presso la sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche del Banco stesso, che, pertanto, nel 1985 ha riscosso interessi soltanto per due giorni.

I valori del mutuo, ultimati gli adempimenti previsti nell'atto di quietanza, sono stati subito disponibili per il comune di Napoli. Durante il periodo di giacenza presso la citata sezione, sui valori in questione sono stati corrisposti al comune i relativi interessi.

Le disponibilità rivenienti dall'erogazione del finanziamento sono state, poi, versate su conto infruttifero presso la Tesoreria provinciale dello Stato, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11.

A partire dal mese di marzo 1987, il comune di Napoli, ai sensi dell'articolo 3 della legge 26 aprile 1983, n. 131, e dell'articolo 11 della legge 29 ottobre 1987, n. 440, ha utilizzato a più riprese, per spese correnti, le somme accantonate presso la Tesoreria provinciale, evitando così il ricorso alle anticipazioni di tesoreria ed il relativo onere del pagamento delle competenze, in modo da conseguire una compensazione a fronte degli interessi maturati sul mutuo.

Il Ministro del tesoro
CARLI

(6 febbraio 1990)

PONTONE. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che il TAR della Campania ha recentemente rilevato che ad un consigliere circoscrizionale democristiano (Patrizio Vitalone) sono stati attribuiti alcuni voti giammai conseguiti;

che tali voti sono stati attribuiti con l'aggiunta dolosa di una cifra,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se il Ministro in indirizzo non ritenga che tale episodio, venuto alla luce soltanto a seguito di persistente azione del diretto interessato, sia sintomo di più vaste irregolarità;

2) cosa intenda fare affinché sia appurata pienamente la verità.

(4-02806)

(6 febbraio 1989)

RISPOSTA. - Con sentenza del 19 ottobre 1988 il TAR della Campania ha accolto il ricorso del signor Carmine Testa, candidato alle elezioni circoscrizionali di Napoli-Scampia, proclamandolo eletto in sostituzione di altro consigliere a cui erano stati attribuiti voti non conseguiti.

Il Ministro dell'interno

GAVA

(17 gennaio 1990)

SALERNO. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso che codesto Dicastero, con proprio decreto ministeriale 22 febbraio 1979, ha ricondotto alcuni insegnamenti impartiti negli istituti tecnici e professionali in classi di concorso, l'interrogante chiede di conoscere l'avviso del Ministro in indirizzo in merito all'opportunità di adottare uguale provvedimento per gli insegnamenti di «Tecnica professionale» e «Tecnologia alberghiera e pratica operativa» esistenti nell'istituto professionale alberghiero.

A tal fine si rappresenta lo stato di agitazione insorto nella classe docente, e per una disparità di trattamento con i sopraccitati colleghi e per un latente stato di sottoprecariato determinato dalle procedure in cui tuttora si realizza il rapporto di lavoro di oltre cinquecento operatori interessati.

Si chiede, pertanto, se non si ritenga opportuno un adeguato riconoscimento professionale dei suddetti, attraverso la destinazione di questi docenti già di ruolo, soprannumerari, nelle classi di concorso in cui sono stati immessi, e l'istituzione di posti di insegnamento formalmente strutturati in organico con il conseguente superamento dello stato permanentemente provvisorio scaturente dalle disposizioni di cui all'articolo 28 dell'ordinanza ministeriale n. 221 del 22 giugno 1989 concernente le utilizzazioni del personale di ruolo proveniente dalla categoria degli esperti.

(4-04150)

(28 novembre 1989)

RISPOSTA. - In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si premette che il problema segnalato - volto a sollecitare un'adeguata sistemazione del personale cosiddetto esperto, tuttora utilizzato presso alcuni istituti tecnici e professionali - è ben presente all'attenzione di questo Ministero che, nel disciplinare la materia attraverso le periodiche ordinanze per il conferimento degli incarichi ai docenti non di ruolo, ha dovuto, comunque, necessariamente attenersi alla specifica disposizione contenuta nell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1963, n. 354.

Infatti, a norma di tale articolo - che ha previsto l'assunzione del personale in parola limitatamente all'insegnamento «di materie professionali e di lavorazioni richiedenti particolare perizia e specializzazione»

- i relativi incarichi sono stati assegnati solo per discipline ed attività che non fossero comprese in alcuna delle classi di concorso previste dalla normativa vigente.

Il Ministero non ignora, peraltro, che siffatta circostanza ha comportato, per il personale interessato, una situazione di perdurante precarietà che, in prospettiva, non potrà che essere rimossa, tenuto anche conto che il processo di assimilazione, sviluppatosi negli ultimi anni, tra lo *status* degli «esperti» e quello dei docenti in generale ha finito col rendere applicabili, anche nei confronti dei primi, norme ed istituti specifici dei secondi.

Per le suesposte considerazioni, ed in vista di un prossimo riesame della normativa sulle attuali classi di concorso, si ritiene che la questione debba essere affrontata nel contesto di un provvedimento organico che - per quanto concerne in particolare l'affidamento di esperti di peculiari insegnamenti - riesca a conciliare le legittime aspirazioni degli interessati ad uno stabile rapporto di impiego con l'esigenza della scuola di avvalersi dell'opera di professionisti che, ai vari livelli, abbiano avuto modo di acquisire, nei settori di specifico riferimento, riconosciuta capacità e vasta esperienza.

Il problema resta, pertanto, allo studio ai fini delle determinazioni che saranno ritenute possibili e che saranno assunte nelle competenti sedi decisionali.

Il Ministro della pubblica istruzione

MATTARELLA

(6 febbraio 1990)

SANESI. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - Premesso:

che l'agricoltura nella provincia di Grosseto è stata colpita da una serie di calamità a partire dalle gelate del 1985, seguite negli anni successivi da piogge torrenziali, fino alla gravissima siccità di quest'anno;

che nel mese di febbraio 1989 stime tecniche attendibili davano perduto il 40 per cento della produzione cerealicola e foraggiera;

che l'allevamento ha perduto tre mesi di pascolamento;

che i posti di lavoro in pericolo sono 5.000;

che degli oltre 1.000 miliardi di indebitamento aziendale del comparto agricolo in Toscana buona parte sono in questa zona,

l'interrogante chiede al Ministro in indirizzo se non ritenga opportuna e necessaria la creazione di un organismo di studio e supporto alla ripresa dell'agricoltura maremmana con l'ausilio del CNR e dei centri universitari toscani e se non ritenga necessario altresì individuare le misure necessarie a sostegno dei produttori agricoli, dichiarando lo stato di pubblica calamità al fine di garantire la ripresa produttiva delle aziende della zona.

(4-03367)

(16 maggio 1989)

RISPOSTA. - Le gelate e nevicate del gennaio 1985, che hanno colpito la regione Toscana, compresa la provincia di Grosseto, sono state

dichiarate di carattere eccezionale con decreto ministeriale n. 900 del 19 marzo 1985, ai sensi della legge n. 590 del 1981.

Per quanto riguarda la siccità 1988-89 nella stessa regione è stato emesso il decreto ministeriale di declaratoria n. 1073 del 23 giugno 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 1989).

Inoltre, tenuto conto della gravità dell'evento che ha colpito vaste aree del Mezzogiorno d'Italia, estendendosi anche in circoscritti territori del centro, interessando le province di Grosseto, Siena, Rieti e Pesaro, per soccorrere le aziende agricole in difficoltà le sole provvidenze recate dal Fondo di solidarietà nazionale sono apparse insufficienti per cui si è ritenuto di prevedere provvidenze aggiuntive e integrative, facendo ricorso alla decretazione di urgenza con la emissione del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito dalla legge n. 286 del 1989.

Le provvidenze riguardano:

la elevazione a 3 e a 10 milioni dei parametri contributivi per la ricostituzione dei capitali di conduzione, previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge n. 590 del 1981;

la concessione di contributi a favore delle aziende zootecniche, per l'acquisto di foraggi e mangimi per l'allevamento del bestiame;

l'accensione di mutui decennali, con preammortamento quinquennale, per il pagamento delle rate in scadenza, delle operazioni di credito agrario, di esercizio e di miglioramento. È previsto l'abbuono del 20 per cento del capitale mutuato;

la concessione di contributi sulle spese di gestione a favore degli organismi cooperativi e le associazioni dei produttori che gestiscono impianti per la raccolta e conservazione dei prodotti cerealicoli e foraggeri;

l'esonero dal pagamento dei contributi per la gestione della irrigazione per la mancata erogazione dell'acqua di irrigazione e la concessione di un corrispondente contributo, fino al 90 per cento, a favore dei consorzi di bonifica che a seguito dell'esonero hanno registrato un minor gettito contributivo, nonchè agevolazioni previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori agricoli.

Per la provincia di Grosseto è stato altresì emesso il decreto interministeriale n. 2074-F del 16 novembre 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 16 gennaio 1990), ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 198 del 1985, che autorizza gli istituti ed enti esercenti il credito agrario a prorogare, a favore delle aziende agricole danneggiate dalla siccità, tutte le operazioni di credito agrario, di esercizio e di miglioramento.

Peraltro, questo Ministero ha già da tempo avviato varie attività di ricerca e sperimentazione, in particolare nella provincia di Grosseto, anche in funzione del decorso climatico della zona.

In particolare, sono in corso: prove comparative di frumento duro a cura dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma in collaborazione con il servizio di sviluppo agricolo di Grosseto; costituzione di nuove varietà di sorgo da granella più idonee all'ambiente, a cura sempre dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura, in collaborazione con la regione Toscana; prove di valutazione di caratteristiche fenologiche e qualitative di ibridi commerciali e

sperimentali di sorgo, nonché prove comparative di varietà di avena svolte in collaborazione con l'Ente toscano di sviluppo agricolo e industriale.

Inoltre, è stato messo a punto, nell'ambito delle iniziative previste dalla legge n. 752 del 1986, un progetto finalizzato foraggero-zootecnico che si estende su tutto il territorio nazionale, compresa la stessa regione Toscana.

Di tale progetto sono in particolare da segnalare le ricerche sulla valutazione agronomica di leguminose da consolidamento adatte ai pascoli di altitudine e sulle leguminose autoriseminanti, graminacee estive, combinazioni erbacee-arbustive e relative tecniche colturali per la regolarizzazione delle disponibilità foraggere anche in funzione della difesa del suolo da perdite per erosione.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

(8 febbraio 1990)

SANESI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che sabato 10 giugno 1989, ad Empoli, gruppi appartenenti all'area dell'autonomia hanno incivilmente tentato di impedire un comizio elettorale del Movimento sociale italiano-Destra nazionale con ripetuti e gravi richiami alla violenza;

rilevato che nelle notti precedenti era stata assaltata a sassate la locale e vicina sezione del Movimento sociale italiano-Destra nazionale di Fucecchio,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative si intenda predisporre per assicurare quel necessario clima di tolleranza, indispensabile allo svolgimento di un civile confronto politico, contro quei rigurgiti degli anni di piombo che si sono manifestati recentemente nella provincia di Firenze.

(4-03521)

(20 giugno 1989)

RISPOSTA. - La manifestazione, cui fa riferimento l'onorevole interrogante, si è svolta senza interruzioni e senza difficoltà particolari per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Alcuni giovani, che hanno tentato di contestare il comizio, sono stati identificati e segnalati all'autorità giudiziaria.

L'episodio relativo al danneggiamento dell'insegna luminosa della sede del Movimento sociale italiano-Destra nazionale di Fucecchio, cui pure fa riferimento l'onorevole interrogante, non è stato denunciato formalmente dagli iscritti alla sezione.

Il Ministro dell'interno
GAVA

(3 gennaio 1990)

SANTINI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che il settimanale «Epoca» n. 2018 dell'11 giugno 1989 ha pubblicato un'inchiesta dal titolo «L'atomica in giardino» del professor Giulio Di Vita, esperto di strategia e storia militare;

che nello stesso articolo vengono indicate le località dell'Italia nord-orientale ove sono dislocati e conservati missili, bombe e proiettili nucleari;

che a sud di Longare, presso Vicenza, è sito uno dei «più impressionanti arsenali atomici di Europa»;

che a Zelo, in provincia di Rovigo, non lontano dal fiume Po, esiste una base di missili nucleari «Nike Hercules» per l'Aeronautica italiana;

che le notizie riportate nella predetta inchiesta non sono state smentite da fonti ufficiali;

che il Ministro della difesa non ha fornito informazioni sullo stato di smantellamento delle basi di missili nucleari «Nike Hercules»;

che la dislocazione massiccia di arsenali atomici missilistici nella pianura padana, che interessa province popolate come Vicenza, Verona, Padova, Rovigo, Venezia e Ferrara, solleva gravi problemi di sicurezza;

che si tratta anche di valutare se il miglioramento dei rapporti Est-Ovest e le connesse decisioni nel campo degli armamenti rendano eccessiva questa presenza di armamenti atomici al confine orientale del paese,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di fornire informazioni in ordine all'entità ed all'alloggiamento delle scorte atomiche predette, nonché sui provvedimenti previsti a tutela della sicurezza della popolazione in caso di incidenti o attentati che possano provocare fughe o esplosioni atomiche.

(4-04063)

(9 novembre 1989)

RISPOSTA. – Lo Stato maggiore della Difesa, per gli aspetti relativi alla sicurezza delle armi nucleari, rappresenta che le predisposizioni di sicurezza sono parte integrante dei sistemi di sicurezza propri di tali armi e che in ambito NATO sono in corso di realizzazione ampi e diversificati provvedimenti per incrementare le misure di difesa sia attiva che passiva dei siti.

Sugli effetti del miglioramento dei rapporti Est-Ovest si rinvia alle ampie dichiarazioni fatte in ripetute occasioni.

Si fa, infine, presente che i provvedimenti a tutela della popolazione rientrano nella prevalente competenza della Protezione civile.

Il Ministro della difesa

MARTINAZZOLI

(5 febbraio 1990)

SERRI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Per sapere:

se sia a conoscenza che il bambino rom Nido Sainouski è stato incarcerato nel penitenziario «Malaspina» di Palermo pur essendo un minore che per legge non può essere processato o incarcerato;

se sia a conoscenza di quali ulteriori provvedimenti abbia preso la procura della Repubblica di Palermo che ipotizzava la espulsione del Sainouski dal nostro paese;

se sia a conoscenza altresì che la quindicenne *rom* Mirveta Sali, rinchiusa nel carcere di Termini Imerese, non può vedere da oltre 20 giorni i genitori, che deve vivere con le detenute più adulte per mancanza di posto nel carcere minorile, che ha subito perquisizioni e perizie medico-legali le quali secondo Amnesty International configurano palesi violazioni dei diritti umani;

quali misure, nel caso, siano state disposte dal Ministro di grazia e giustizia per verificare i fatti denunciati su vari organi di stampa e quali provvedimenti intenda prendere per quanto di sua competenza.

(4-03926)

(18 ottobre 1989)

RISPOSTA. - In relazione a quanto forma oggetto dell'interrogazione, si precisa quanto segue.

Il minore non meglio identificato Sainovisky Nego ha fatto ingresso nella sezione di pronta accoglienza di Palermo il 13 settembre 1989, con «avviso di consegna» dei carabinieri di un paese del palermitano, a disposizione della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Palermo con in calce l'attestazione che il minore era di età superiore ai 14 anni.

L'arresto veniva convalidato dalla procura il 14 e dal tribunale il 22 seguente.

La procura, peraltro, il 18 settembre disponeva l'accompagnamento del minore al locale istituto di medicina legale per accertamenti circa l'età, che risultò essere di anni 13 circa. A seguito di tale accertamento la stessa procura, in data 2 ottobre, ne disponeva la scarcerazione, in quanto non imputabile, con affidamento all'ufficio stranieri della questura di Palermo per l'allontanamento dal territorio nazionale.

Il minore è pertanto rimasto nel centro di prima accoglienza dal 13 al 22 settembre, dal 23 al 25 nell'istituto di medicina legale e dal 26 settembre al 2 ottobre scorsi nell'istituto di osservazione per minori in custodia cautelare di Palermo.

Durante la permanenza nei due attigui istituti minorili il Sainovisky è stato assistito da operatori minorili specializzati partecipando alle attività ricreative e ad un corso di alfabetizzazione da lui seguito con interesse.

Per quanto riguarda la minore Sali Mirveta, di anni 15, risulta che la stessa è stata denunciata in stato di arresto dai carabinieri di Campobello di Mazara per furto continuato pluriaggravato ed è entrata nella casa circondariale femminile di Termini Imerese il 20 settembre 1989. Il successivo 29, ferma restando la custodia cautelare, veniva richiesta la citazione a giudizio presso il tribunale per i minorenni di Palermo.

La direzione del centro rieducazione minorenni di Palermo, pur essendo stata informata dell'ingresso della minore nel carcere di Termini Imerese, in mancanza di istituti minorili femminili in Sicilia non riteneva di richiedere il trasferimento in una struttura minorile di

altre regioni (la più vicina trovasi ad Eboli) per non allontanarla troppo dalla sede del tribunale che, a quanto sembrava, l'avrebbe giudicata in breve tempo.

Il tribunale per i minorenni, invece, il 26 ottobre 1989, su istanza del difensore, ne disponeva la remissione in libertà.

La direzione della casa circondariale di Termini Imerese, ove la minore Sali Mirveta è stata ristretta, ha comunicato che la predetta, durante la detenzione in quell'istituto, non è stata assoggettata a «perquisizioni e perizie medico-legali», ma solo alle perquisizioni ordinarie previste dal vigente regolamento.

È opportuno, infine, far presente che con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale per minorenni le ipotesi di arresto in flagranza o di fermo di minori degli anni 18 sono notevolmente ridotte e che comunque gli organi di polizia che hanno proceduto all'arresto o al fermo di un minore, oltre a darne immediata notizia al pubblico ministero, devono condurlo alla sua presenza o presso una comunità da questi indicata e non più in una struttura carceraria per adulti ove nel distretto non ne esista una minore.

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(8 febbraio 1990)

TORNATI, VOLPONI, CORRENTI, BATTELLO, IMPOSIMATO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Gli interroganti, dopo aver rilevato il quadro complesso di collasso della giustizia nel nostro paese, chiedono di conoscere:

se sia nota al Ministro in indirizzo la situazione in cui versa il tribunale di Urbino e segnatamente:

che mancano due magistrati di tribunale, con la conseguente impossibilità di costituire il collegio penale;

che la formazione del collegio civile è possibile soltanto con la presenza di un vice pretore onorario;

che mancano anche il cancelliere dirigente, un segretario, due coadiutori, due ufficiali giudiziari;

se, essendogli senz'altro note le carenze sopra elencate, intenda porvi rimedio ed in quale termine.

(4-04176)

(1° dicembre 1989)

RISPOSTA. – Con riferimento a quanto forma oggetto dell'interrogazione, si precisa che la situazione del personale in servizio presso il tribunale di Urbino risulta essere la seguente.

Personale di magistratura. Dei quattro posti previsti in organico (presidente e tre giudici), due posti di giudice sono vacanti. Di questi, un posto verrà coperto mediante assegnazione di un uditore nominato con decreto ministeriale 25 febbraio 1989, mentre risulta in entrata altro magistrato trasferito con decreto presidenziale 4 gennaio 1990, in corso di registrazione.

Personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie. Sono coperti i posti di dirigente (uno), di direttore (due) e di segretario (due), previsti in organico. Risultano scoperti un posto di coadiutore dattilografo ed uno di dattilografo. Alla copertura del primo si provvederà con l'assegnazione dei vincitori o degli idonei del concorso a 316 posti suddiviso per regioni (per la regione Marche e posti a concorso sono nove). La copertura del secondo è riservata alle procedure di collocamento.

Personale UNEP. Dei posti previsti in organico (tre di ufficiale giudiziario, uno di aiutante ufficiale giudiziario ed uno di coadiutore UNEP), è scoperto uno di ufficiale giudiziario. Il posto vacante verrà messo a concorso, per la relativa copertura, in uno dei prossimi bollettini ufficiali.

Personale dell'ex carriera ausiliaria. È coperto il posto di addetto ai servizi ausiliari e di anticamera. È vacante quello di conducente di automezzi speciali. La vacanza potrà essere coperta con la destinazione di un vincitore dei concorsi indetti con decreto ministeriale 23 febbraio 1989 (83 posti) e con decreto ministeriale 5 agosto 1989 (752 posti), o con l'assunzione di un aspirante appartenente alla categoria degli orfani ed equiparati di cui all'articolo 8 della legge 2 aprile 1968, n. 482, o con il trasferimento del personale in servizio negli uffici giudiziari del Nord.

Si fa presente altresì, che è in corso di predisposizione la distribuzione del contingente di personale dell'amministrazione giudiziaria previsto in aumento, per l'anno 1990, dalla legge 3 febbraio 1989, n. 32 (105 unità di magistrato, 73 unità di assistente giudiziario, 50 unità di dattilografo, 11 unità di conducente di automezzi speciali e 22 unità di addetto ai servizi ausiliari e di anticamera).

All'atto di tale ripartizione saranno tenute in adeguata considerazione, compatibilmente con quelle di altri uffici, anche le esigenze di potenziamento del tribunale di Urbino.

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(7 febbraio 1990)

VECCHI, BRINA. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che la USL 31 della provincia di Ferrara, sulla base di indirizzi regionali e in vista della prossima apertura di una nuova struttura protetta per il ricovero di anziani non autosufficienti o cronici, intende predisporre uno schema di regolamento che individui i criteri per la determinazione dei contributi per rette di ricovero da porsi a carico dei ricoverati o loro congiunti, tenuti per legge agli alimenti;

che in molti casi risulta che la USL deve fare versare all'obbligato un ammontare di contributo che assorbe l'intero importo corrisposto dai detentori di due pensioni anche quando supera il minimo imponibile, e perciò l'obbligo della dichiarazione dei redditi (modello 740), senza conservare a favore dell'obbligato parte del reddito per l'eventuale conguaglio IRPEF,

gli interroganti chiedono di sapere se il contributo posto a carico dall'obbligato sia effettivamente deducibile, totalmente o parzialmente, dal proprio reddito ai fini dell'IRPEF, così come la USL 31 ha già provveduto a richiedere, con quesito rivolto all'ispettorato compartimentale delle imposte dirette della regione Emilia-Romagna in data 19 dicembre 1988, in analogia a quanto avviene per le spese mediche.

(4-04344)

(23 gennaio 1990)

RISPOSTA. - L'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la disciplina degli oneri deducibili, prevede, tra l'altro, la deducibilità dal reddito complessivo soggetto all'IRPEF delle spese mediche e delle spese di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazioni. Per effetto di tale disposizione dette spese sono deducibili per la parte che eccede il 5 per cento del reddito complessivo dichiarato.

A tal proposito l'amministrazione finanziaria ha avuto modo di chiarire nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi modello 740 che sono parzialmente deducibili «le spese necessarie per l'assistenza specifica di persone colpite da grave e permanente invalidità o menomazione, intendendosi per tali anche le spese di ricovero sostenute per un familiare infermo, fiscalmente a carico del contribuente, a condizione che la casa di ricovero disponga di assistenza paramedica resa da personale specializzato».

Pertanto, essendo la deduzione in parola subordinata ad una grave e permanente invalidità o menomazione dell'assistito, è da escludere la possibilità di dedurre dal reddito le spese sostenute per il semplice ricovero di anziani, non gravemente invalidi o menomati, in pensionati o altre analoghe strutture di soggiorno.

Ne consegue che i contributi corrisposti per il ricovero in una struttura della specie ipotizzata dagli onorevoli interroganti rientrano tra gli oneri parzialmente deducibili ai fini dell'IRPEF purchè sussistano le predette condizioni di grave e permanente invalidità o menomazione dell'assistito e che la casa di ricovero disponga di personale paramedico specializzato per il tipo di assistenza in questione.

Il Ministro delle finanze

FORMICA

(8 febbraio 1990)

VECCHI, SANTINI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che il servizio postale di Ferrara sta vivendo un periodo di grave disfunzione ed inefficienza a causa della inadeguatezza e incapacità della ditta Mesiti, titolare dell'appalto dei trasporti postali urbani;

che oltre 12.000 pacchi postali e molti quintali di stampe giacciono presso i depositi con grave danno per i destinatari del servizio;

che la predetta ditta, che da vent'anni gestisce il servizio, non è nuova alle critiche degli utenti per i disservizi manifestati;

che la situazione è diventata intollerabile anche per le posizioni antisindacali assunte con il licenziamento di 7 lavoratori su un organico di 23 e le pressioni esercitate sui lavoratori perchè divenissero compartecipi della ditta garantendo il 2,56 per cento del capitolato d'appalto, con conseguenze negative sulla loro retribuzione mensile che sarebbe scesa a 700.000 lire mensili;

che il titolare della ditta Mesiti, di fronte alla reazione dei lavoratori e dei loro sindacati, ha dato vita ad una nuova società, cercando così di aggirare, anticipandone l'applicazione, la normativa di cui alla legge «omnibus», di prossima pubblicazione (si veda l'atto Senato n. 1750), il cui articolo 31 prevede l'assegnazione del servizio a cooperative di lavoratori, cosicché mentre licenziava assumeva nuovi lavoratori, attribuendo ad essi in modo fasullo la qualifica di soci,

gli interroganti chiedono di sapere:

se la direzione centrale del servizio abbia messo a conoscenza il Ministro in indirizzo della situazione di disservizio esistente presso le poste di Ferrara;

se il Ministro ritenga conforme alla legge il fatto che una ditta appaltatrice modifichi la sua composizione e continui a gestire l'appalto;

se non consideri necessario intervenire per superare il grave danno degli utenti togliendo l'appalto a questa ditta incapace di assicurare un servizio efficiente e assegnando l'attività alla costituita cooperativa di lavoratori, e ciò in conformità all'articolo 31 della sopra citata legge «omnibus» recentemente approvata

(4-04051)

(8 novembre 1989)

RISPOSTA. - Al riguardo si comunica che questa amministrazione ha seguito con particolare attenzione l'andamento della controversia insorta tra la ditta Mesiti Silvio, accollataria dei trasporti postali a Ferrara, e i suoi dipendenti, che ha creato una sensibile giacenza nel settore pacchi e stampe voluminosi da recapitare nel capoluogo.

Infatti, dopo l'avvenuto licenziamento da parte della ditta in questione di sette suoi dipendenti, questa amministrazione ha disposto, d'intesa con l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, la risoluzione del contratto, previa formale diffida alla ditta stessa ad assolvere i propri impegni contrattuali nei termini di legge.

Al fine di assicurare l'affidamento provvisorio del servizio ad una ditta idonea, l'amministrazione ha disposto una gara ufficiosa tra aspiranti imprese regolarmente iscritte all'albo dei fornitori di beni e servizi operanti nel compartimento Emilia-Romagna.

Essa si è conclusa con la raccolta della migliore offerta della ditta Plantamura Domenico, alla quale è stato affidato l'incarico provvisorio.

La ditta stessa si è obbligata al mantenimento occupazionale di tutti i dipendenti dell'accollatario uscente, compresi quelli licenziati.

Per quanto concerne la proposta formulata dagli onorevoli interroganti di affidare l'appalto in questione alla cooperativa di lavoratori COPMA di Ferrara, recentemente costituitasi, si informa che

la stessa è risultata soccombente nella relativa gara, avendo offerto un prezzo meno conveniente di quello della summenzionata ditta aggiudicataria e per giunta superiore al canone del risolvendo contratto di appalto.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MAMMÌ

(7 febbraio 1990)

VENTRE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che recentemente è stata inaugurata nella città di Aversa (Caserta) la nuova sede dell'ufficio postale e che ad oratore ufficiale della cerimonia è stato designato l'onorevole Giuseppe Galasso, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, dello stesso partito politico del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

che è apparsa singolare la suddetta circostanza, non soltanto sotto l'aspetto dell'opportunità politica, sibbene anche sotto quello più strettamente giuridico, in quanto l'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce che «i Sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*»;

che è di intuitiva evidenza che la collaborazione del Sottosegretario resa al Ministro ha luogo nell'ambito della competenza del Dicastero di appartenenza, come facilmente desumibile dalla previsione della delega nel cui ambito il primo organo è abilitato a coadiuvare il secondo;

che del resto la legge pone un rapporto che si potrebbe dire simbiotico fra i due organi, rimettendo la proposta di nomina del Sottosegretario al Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro che il Sottosegretario stesso è chiamato a coadiuvare;

che in sostanza è indubbio che la collocazione istituzionale del Sottosegretario è quella di «organo ausiliario» del proprio Ministro e ciò non consente sostituzioni nell'esercizio delle attribuzioni proprie del Dicastero di appartenenza compreso quello di rappresentanza;

che l'episodio di Aversa è del tutto uguale ad altri, accaduti in uguali circostanze a Massafra, a Palagianello e ad Avetrana, tutti comuni in provincia di Taranto, dove gli uffici postali sono stati inaugurati dall'onorevole Gorgoni, sottosegretario nemmeno quest'ultimo per le poste, ma addirittura per la difesa, pur egli però del Partito repubblicano italiano, dello stesso partito - cioè - del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

che, essendo notoria l'avversione di tale partito e quindi dei suoi rappresentanti in Parlamento ed al Governo ad ogni forma di «privatizzazione del potere», caratteristica di passati regimi condannati dalla storia, sono da dover ritenere causati da disguidi i due episodi di cui innanzi,

l'interrogante chiede di sapere quali misure si intenda adottare per evitare il ripetersi dei medesimi.

(4-03291)

(27 aprile 1989)

RISPOSTA. - Al riguardo, nel premettere che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio, si fa presente che alla cerimonia inaugurale degli uffici postali non sempre è possibile assicurare la presenza del Ministro o di un Sottosegretario di Stato addetto al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: e ciò a causa dei concomitanti impegni, parlamentari e non, ai quali gli organi politici del Ministero debbono attendere.

Nei casi di impedimento dei Sottosegretari per le poste, trattandosi di cerimonie esulanti dallo svolgimento di specifiche funzioni istituzionali, e tenuto conto della responsabilità e della rappresentatività collegiale del Governo, vengono delegati a presenziare all'inaugurazione altri Sottosegretari scelti in relazione alla loro disponibilità.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MAMMI

(7 febbraio 1990)

VENTURI. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - In riferimento al finanziamento dei lavori per la posa in opera della scogliera di ponente del litorale di Pesaro;

ricordato che da circa sei mesi il Ministero ha deliberato lo stanziamento di circa sette miliardi e mezzo;

fatto presente che sono state finalmente convocate le ditte per la individuazione dell'impresa a cui il Ministero affiderà i lavori e che tra le otto aziende che sono state chiamate sembra che non ve ne sia alcuna marchigiana,

si chiede di conoscere a quali criteri si sia attenuto il Ministro nella effettuazione delle proprie scelte e quale motivazione giustifichi l'esclusione di aziende marchigiane, molte delle quali, operando *in loco* e per la professionalità in passato dimostrata, darebbero senz'altro le maggiori garanzie per la più celere e adeguata esecuzione dei lavori.

(4-03630)

(19 luglio 1989)

RISPOSTA. - In relazione all'interrogazione indicata in oggetto si comunica che il progetto redatto dall'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Ancona è stato esaminato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, nella adunanza del 19 aprile 1989, ed è stato ritenuto meritevole di approvazione; analogo parere favorevole è stato espresso dalla commissione *ex* articolo 19 della legge n.124 del 1965, nell'adunanza del 7 giugno 1989.

Da entrambi i voti è emersa l'indicazione di dover procedere, data l'eccezionale urgenza dei lavori, all'affidamento degli stessi mediante trattativa privata ai sensi dell'articolo 5, lettera *d*), della legge n. 584 del 1977, previa consultazione ufficiosa tra un «congruo numero di imprese, non inferiore ad otto».

A seguito di ciò è stata indetta una consultazione ufficiosa alla quale hanno partecipato otto imprese ritenute idonee in relazione alla natura ed urgenza dei lavori.

Successivamente alcune imprese, escluse da detta consultazione, hanno manifestato la loro protesta chiedendo, altresì, la possibilità di una riapertura dei termini della esplorazione per consentire l'accoglimento di altre offerte.

L'amministrazione non ha ritenuto di dover accedere a tali istanze in considerazione precipua dell'urgenza dei lavori valutata dagli organi di consulenza tecnica e giuridica al momento dell'individuazione delle modalità di appalto ai sensi dell'articolo 5, lettera *d*), della legge n. 584 del 1977, che ha appunto come presupposto «l'eccezionale urgenza derivante da avvenimenti imprevedibili» ed in via concorrente nell'impossibilità per la pubblica amministrazione stessa di modificare la disciplina autonomamente data per lo svolgimento dell'esplorazione a meno di non incorrere in violazione di interessi legittimi.

Con riferimento all'ultima parte dell'interrogazione cui si risponde è appena da evidenziare che il criterio dell'individuazione dell'impresa sulla base della contiguità della sede legale con la località di esecuzione dei lavori è sprovvisto di alcun pregio tecnico e semmai violativo nel principio di libertà di impresa (articolo 41 della Costituzione).

Il Ministro dei lavori pubblici
PRANDINI

(16 febbraio 1990)

VETERE. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - In riferimento alla risposta ottenuta alla precedente interrogazione 4-02476, riguardante i motivi per i quali il Ministero per i beni culturali e ambientali intende bandire un nuovo concorso per custodi, stante la validità della graduatoria degli idonei del concorso espletato nel 1986, ed in particolare al seguente periodo di tale risposta: «Le vacanze attualmente esistenti sono tutte riservate per le assunzioni dirette di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482», l'interrogante chiede di sapere:

quale sia il numero complessivo del personale ausiliario, assunto in base alla citata legge n. 482, attualmente in servizio;

quali siano, per il personale così assunto, le proporzioni tra le diverse categorie che beneficiano della legge sulla assunzione diretta;

come e in base a quali priorità sia stato esercitato il potere di discrezionalità in merito a tali assunzioni;

quante unità siano state assunte nella qualifica di «custode e guardia notturna», dal 1986 ad oggi, tramite assunzione diretta, in base alla legge in questione;

inoltre, visto che, anche negli anni precedenti, non si è ritenuto di servirsi, neppure parzialmente, delle graduatorie dell'ultimo concorso per le assunzioni a tempo determinato, se il personale trimestrale, da assumere nel corso del 1989, sarà assunto in base all'articolo 16 della legge n. 56 del 1987, o se si intenda, eludendo lo spirito stesso della legge n. 56, attribuire «qualifiche particolari» che permettano a chi ha già ottenuto l'assunzione a tempo determinato, nel 1987 e nel 1988 (in virtù della data di spedizione della domanda e del possesso di titoli, che, tra l'altro, la nuova normativa per l'assunzione, anche a tempo

determinato, nel pubblico impiego, non contempla affatto), di scavalcare le graduatorie stilate dagli uffici di collocamento in base alla legge n. 56 del 1987.

(4-03085)

(29 marzo 1989)

RISPOSTA. - Il numero complessivo del personale di custodia e guardia notturna attualmente in servizio, transitato nel ruolo del personale ausiliario del Ministero per i beni culturali e ambientali ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, è pari a 3493 unità.

Le categorie protette destinatarie delle disposizioni della citata legge n. 482 del 1968 hanno titolo all'assunzione obbligatoria entro il limite del 40 per cento della dotazione organica del personale ausiliario di custodia e guardia notturna secondo le seguenti rispettive percentuali:

- invalidi di guerra 25 per cento;
- profughi 10 per cento;
- invalidi per servizio 15 per cento;
- invalidi del lavoro 15 per cento;
- orfani e vedove di guerra, di caduti per servizio o di caduti sul lavoro 15 per cento;
- invalidi civili 15 per cento;
- sordomuti 5 per cento.

Dal 1986 ad oggi sono state assunte nella qualifica di custode e guardia notturna, tramite assunzione diretta in base alla legge in questione, 372 unità.

Le assunzioni sono sempre state disposte dai Ministri competenti in piena discrezionalità, a norma del combinato disposto degli articoli 16, comma 5, della legge n. 482 del 1968 summenzionata, e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

A seguito delle disposizioni introdotte dall'articolo 24, comma 3, della legge finanziaria 11 marzo 1988, n. 67, il Ministro con propri decreti (decreti ministeriali 9 novembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1989, e 3 marzo 1989, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1989) ha fissato dei criteri di massima in base ai quali esercita la propria discrezionalità in materia di assunzione diretta.

Per quanto attiene al personale di custodia trimestrale assunto nel corso del 1989, lo stesso è stato reclutato a norma dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e in base alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1988, attraverso la richiesta numerica, da parte dei dipendenti istituti assegnatari, di lavoratori con la qualifica di custode alle sezioni circoscrizionali per l'impiego competenti a seconda della località dove il servizio deve essere svolto.

La procedura di reclutamento seguita è assolutamente in linea con le disposizioni sopracitate nè si può parlare di attribuzione di «qualifiche particolari», dal momento che la richiesta numerica è indirizzata verso una qualifica contemplata nell'apposito relativo prontuario ad uso degli uffici di collocamento, con il numero di codice 24020026.

Infine si precisa che, in base alle disposizioni vigenti, le graduatorie regionali del concorso pubblico a 170 posti di custode e guardia notturna, bandito con il decreto ministeriale 9 febbraio 1985, sono ancora valide e potranno esserlo anche nell'anno in corso. La possibilità del ricorso a tali graduatorie costituisce, tuttavia, elemento di perplessità, tenuto conto del disposto della legge 29 dicembre 1988, n. 554, articolo 1, comma 7, che richiama espressamente la legge 28 febbraio 1987, n. 56, la quale prevede che le amministrazioni dello Stato effettuino le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali, per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
FACCHIANO

(13 febbraio 1990)

VISIBELLI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che per l'esercizio dell'attività di vigilanza e custodia delle proprietà mobiliari e immobiliari per conto di privati o di enti pubblici è necessario, ai sensi dell'articolo 134 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, meglio conosciuto come «testo unico delle leggi di pubblica sicurezza», il rilascio di licenza da parte del prefetto;

che la licenza predetta, come tutti i provvedimenti amministrativi, è «personale», come, peraltro, nella stessa materia è previsto per «l'autorizzazione di polizia» dall'articolo 8 del citato regio decreto,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza che la società a responsabilità limitata «Istituto di vigilanza metronotte Barletta» di Barletta (Bari) esercita l'attività sopra descritta in virtù di una licenza rilasciata al signor Fedele Bizzoca, il quale - dipendente di quella società sino a qualche tempo addietro - non è attualmente in servizio, perchè in quiescenza;

come sia possibile che sia accaduto nel caso quanto innanzi, se il Bizzoca non ha mai rivestito le funzioni di amministratore e non ha mai partecipato, in nessuna maniera, alla sottoscrizione del capitale sociale della predetta società;

quali urgenti iniziative intenda prendere per eliminare queste situazioni illegali, aventi profili rilevanti ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 17 e 140 del regio decreto n. 773 del 1931 e da altre leggi statali,

se quanto innanzi abbia già formato oggetto di riscontro da parte della prefettura di Bari e, nel caso, quali specifiche iniziative abbia preso o stia per prendere.

(4-02063)

(4 agosto 1988)

RISPOSTA. - Come è noto, per ottenere la licenza per gestire gli istituti di vigilanza è necessario dimostrare il requisito della capacità tecnica, valutato alla stregua dell'esperienza professionale maturata nello specifico settore.

Nella vicenda cui fa riferimento l'onorevole interrogante, l'autorizzazione concessa conserva, quindi, la sua validità ed efficacia indipendentemente dalla cessazione del rapporto di servizio attivo tra il titolare della autorizzazione e la società.

Il Ministro dell'interno

GAVA

(3 gennaio 1990)

VISIBELLI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che risulta all'interrogante:

1) che la Società autostrade spa versa, al Ministero dell'interno, 750 lire per ogni giornata lavorativa di un operatore della polizia stradale che presti servizio nei reparti autostradali;

2) che tale cifra viene elargita a titolo di rimborso spese per il raggiungimento delle caserme che, essendo site nelle adiacenze dei caselli autostradali, sono distanti dai centri urbani;

3) che dal maggio 1982 (cioè da 81 mesi circa) tale indennità, pur essendo regolarmente versata dalla Società autostrade al Ministero, non viene elargita al personale avente diritto;

4) che i reparti autostradali continuano, mensilmente, ad inoltrare la situazione delle giornate lavorative del personale dipendente con l'indicazione degli importi dovuti;

5) che per il solo reparto autostradale di Trani (facente parte dell'ottavo tronco, quello comprendente Trani, Bari, Taranto e Foggia) la Società autostrade ha versato lire 1.700.000 mensili, pari, cioè a lire 137.700.000 dal maggio 1982 al marzo 1989;

6) che i tronchi autostradali sui quali opera la polizia stradale sono 8, con 45 reparti, per cui la Società autostrade ha versato complessivamente, dal maggio 1982 al marzo 1989, circa lire 6.196.500.000,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di rendere noti i motivi per cui i 6 miliardi, regolarmente incassati dal Ministero dell'interno, non sono stati elargiti al personale della polizia stradale che presta servizio nei reparti autostradali e se non intenda far conoscere la destinazione data alla citata somma di danaro.

(4-03041)

(14 marzo 1989)

RISPOSTA. - Come è noto, la legge n. 1041 del 25 novembre 1971 ha trasferito la corresponsione di somme di denaro da parte della Società autostrade da questa amministrazione al Dicastero del tesoro.

Tuttavia la questione prospettata dall'onorevole interrogante sarà nuovamente affrontata in sede di attuazione del prossimo contratto di polizia.

Il Ministro dell'interno
GAVA

(3 gennaio 1990)

VISIBELLI. - *Ai Ministri dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno.* - Premesso:

che si susseguono ormai in Barletta, quasi con cadenza quotidiana, i tumulti e le manifestazioni di protesta degli impiantisti aderenti all'ACAI (Associazione cristiana artigiani italiani);

che in data 5 maggio 1989 circa 150 impiantisti, facenti capo ad una quarantina di ditte locali, hanno inscenato un *sit-in* innanzi ai cancelli dell'Italgas-Sud in segno di protesta per la mancata osservanza della convenzione tra il comune e l'impresa di metanizzazione. Infatti, i lavori di completamento della rete metanifera nel centro storico non sono stati affidati, come previsto dalla suddetta convenzione, a ditte locali ma prevalentemente ad imprese della Campania;

che un'altra manifestazione di protesta si è svolta l'11 maggio 1989 in concomitanza con l'incontro, al Palazzo di Città, tra rappresentanti sindacali e dirigenti dell'Italgas-Sud. I lavoratori temono, infatti, di essere esclusi anche dall'assegnazione dei lavori per la metanizzazione della zona industriale e della zona merceologica, ove si dovranno investire circa 7 miliardi di lire;

che l'Italgas-Sud, ignorando i problemi occupazionali della città di Barletta e contravvenendo ad apposita convenzione stipulata con il comune, si ostina ad affidare i lavori ad imprese non locali e, quel che è peggio, della Campania;

che il malcontento è generalizzato: occupazione ed ordine pubblico diventano i problemi del giorno!

l'interrogante chiede di sapere:

1) se non sia il caso di verificare i motivi (tecnici e non) che hanno indotto l'impresa di metanizzazione ad affidare i lavori a ditte della Campania;

2) se non sia il caso di intervenire nei confronti dell'Italgas affinché, in ottemperanza della citata convenzione, affidi i lavori a ditte locali;

3) quali provvedimenti si intendano adottare a tutela dell'ordine pubblico, dato il pericoloso susseguirsi delle manifestazioni di protesta.

(4-03393)

(16 maggio 1989)

RISPOSTA. - L'Italgas Sud, impresa a partecipazione statale del gruppo Italgas, opera nel Mezzogiorno come concessionaria dei comuni per il servizio di distribuzione urbana del gas e, conseguentemente, cura la costruzione delle relative reti cittadine.

Nel caso del comune di Barletta, cui l'onorevole interrogante fa riferimento, la costruzione della rete e degli impianti è terminata da tempo, essendo i lavori iniziati il 15 aprile 1985 e conclusi il 20 aprile 1988. Nella realizzazione delle opere l'Italgas Sud si avvale, per consolidata prassi aziendale, di imprese meridionali, preferibilmente presenti a livello locale, per cui a Barletta ha lavorato un rilevante numero di ditte della zona, delle quali due della stessa città, scelte attraverso normali gare di appalto, pur non essendovi nella vigente convenzione con il comune di Barletta uno specifico impegno in tal senso.

La presa di posizione assunta dagli impiantisti di Barletta è stata, pertanto, originata dalla preoccupazione che anche in occasione degli imminenti lavori di metanizzazione degli edifici comunali e di manutenzione dell'impianto cittadino, nonchè delle future opere di espansione della rete cittadina e della metanizzazione della zona industriale, possano essere privilegiate imprese non locali.

Dopo un iniziale incontro interlocutorio, tenutosi tra le parti l'11 maggio 1989 con la mediazione politica del comune di Barletta, in data 27 maggio sono state presentate dall'assessore ai lavori pubblici alla Associazione degli impiantisti, che le hanno accettate, le proposte concordate con l'Italgas Sud.

Per quanto riguarda, infatti, la metanizzazione degli edifici scolastici, l'amministrazione comunale farà propri i progetti presentati dall'Italgas Sud, utilizzando il relativo finanziamento di lire 1.302.282.000.

Tale procedura consentirebbe, in breve tempo, la metanizzazione delle costruzioni in questione, con impegno da parte della precitata società di dare lavoro alle sole imprese locali, ripartendo le commesse tra le stesse, in proporzione agli impianti già realizzati da ciascuna di esse.

Alle due ditte locali, impegnate nei precedenti interventi, inoltre, verrà affiancata una terza, previa suddivisione della città in tre zone, con l'intesa che quando avrà luogo l'espansione della metanizzazione cittadina, nonchè in occasione della metanizzazione della zona industriale, ne verrà coinvolta una quarta.

È stata, inoltre, auspicata l'affissione da parte dell'Italgas Sud di un manifesto di diffida, atto a scoraggiare iniziative di aziende di manutenzione non locali le quali, presentandosi fraudolentemente a nome della stessa Italgas Sud, tenderebbero ad ottenere la sottoscrizione di contratti da parte dell'utenza privata ignara.

A tal fine è stata anche auspicata la creazione di una commissione paritetica alla quale affidare sia il controllo che la pubblicizzazione delle tariffe a carico dell'utenza.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

DONAT-CATTIN

(6 febbraio 1990)
